

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

564° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 14
2 ^a - Giustizia	» 69
4 ^a - Difesa	» 75
6 ^a - Finanze e tesoro	» 81
7 ^a - Istruzione.....	» 82
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 91
11 ^a - Lavoro.....	» 98
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 106

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri).....	<i>Pag.</i> 5
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria)....	» 10

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i> 108
----------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 131
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i> 136
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 140
Infanzia.....	» 143
Consorzi agrari.....	» 149

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 151
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

236^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE riepiloga le questioni deferite alla Giunta e delle quali non è ancora iniziato l'esame, preannunciando che verranno quanto prima posti all'ordine del giorno la richiesta in materia di insindacabilità avanzata dal senatore Tino Bedin ed il Doc. IV-*bis*, n. 29, concernente una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti dell'ex Ministro della sanità, Francesco De Lorenzo, e di altri coimputati.

La Giunta prende atto.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. – 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 novembre 1999 e proseguito nella seduta dell'8 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando che nei confronti del senatore Visentin è pendente un procedimento penale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa, a causa delle dichiarazioni da lui rese nei confronti di un insegnante, Carlo Vurachi, riportate in un articolo del quotidiano «Messaggero Veneto – Giornale di

Pordenone» del settembre 1997. In tale articolo si riferiscono affermazioni del senatore Visentin nei confronti del «razzista Vurachi», al quale si attribuisce una matrice politica che «affonda nelle purghe, deportazioni ed eliminazioni» e che non può esprimere altro che «un vuoto pneumatico che lo consiglia di rispondere al confronto politico rivolgendosi alla magistratura». Tali dichiarazioni si inseriscono nell'ambito di una polemica insorta tra lo stesso Visentin e il Vurachi, che aveva criticato la presenza in alcuni testi scolastici di riferimenti al termine Padania ed aveva rivolto alla Lega l'accusa di razzismo.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono il senatore VALENTINO ed il PRESIDENTE, che propone di richiedere copia degli atti processuali al Tribunale di Udine.

La Giunta approva tale proposta all'unanimità e rinvia il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Stelio De Carolis, in relazione al procedimento penale n. 040770/97 R.G. P.M. 67 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1° febbraio e proseguito nella seduta del 3 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando che nei confronti del senatore De Carolis è aperto un procedimento penale per i reati di resistenza e oltraggio ad un pubblico ufficiale. I fatti risalgono al 14 gennaio 1997, giorno in cui il senatore De Carolis fu fermato da due vigili urbani mentre si apprestava a raggiungere il Senato per partecipare ad imminenti votazioni. I vigili lo trattennero a lungo per operazioni di controllo, sino a causare il suo ritardo in ordine alla partecipazione alla votazione in Assemblea. Nella circostanza si accese una discussione, nel corso della quale il senatore De Carolis manifestò la sua protesta per la lunghezza dei controlli, rivolgendo ai vigili espressioni a causa delle quali si è aperto il procedimento nei suoi confronti.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori VALENTINO, PELELLA, RUSSO, FASSONE, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame nonché l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo predisposto dal Comitato ristretto e pubblicato in allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 17 febbraio scorso.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il sottosegretario AYALA illustra l'emendamento 3.100, soppressivo dell'articolo 3, evidenziando come, ad avviso del Governo, non appaia necessaria ai fini del recepimento delle Convenzioni oggetto del disegno di legge in titolo una modifica delle vigenti disposizioni del codice penale in tema di individuazione del luogo di commissione del reato.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.1, sottolineando che tale proposta emendativa, a differenza dell'articolo 3 del testo predisposto dal Comitato ristretto, evita di ricorrere alla finzione giuridica di considerare commesso nel territorio dello Stato un reato che in effetti non lo è stato.

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.1.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Il senatore FASSONE sottolinea come l'articolo 3 del testo predisposto dal Comitato ristretto tenga conto di quanto previsto dall'articolo 4 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sul presupposto che la diversità di previsione che caratterizza i diversi ordinamenti in tema di individuazione del luogo del commesso reato potrebbe - tra l'altro - far sì che, qualora la condotta sia stata posta in essere in un determinato Paese mentre il profitto è stato conseguito in un altro, il reato non venga considerato commesso né nel territorio del primo, né nel territorio del secondo con le conseguenti maggiori difficoltà che ne deriverebbero sul piano dell'azione repressiva.

Appreziate le circostanze e non facendosi osservazioni in senso contrario, si conviene quindi di accantonare gli emendamenti all'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, sottolineando come la previsione dell'articolo 322-ter del codice penale, come introdotto dall'articolo 4 del testo in esame, susciti perplessità soprattutto per ciò che concerne l'introduzione della figura della confisca per equivalente. Si tratta, infatti, di uno strumento che viene ad incidere su beni che, almeno in linea teorica, appartengono legittimamente alla persona che ne è titolare. Inoltre si delinea in tal modo un istituto ibrido, in cui coesistono profili di carattere sanzionatorio con altri di carattere risarcitorio. Si delinea in conclusione un assetto normativo che appare suscettibile di determinare problemi, e di carattere applicativo e sul piano della legittimità costituzionale.

Il sottosegretario AYALA illustra l'emendamento 4.100, rilevando come – ad avviso del Governo – sia preferibile reintrodurre la norma sulla confisca nella versione licenziata dalla Camera dei deputati, con l'aggiunta però del riferimento all'articolo 316-*bis* del codice penale in raccordo con quanto previsto dal successivo comma 1-*bis* dell'articolo 4. Richiama quindi l'attenzione sul fatto che la necessità di una previsione *ad hoc* in tema di confisca è imposta dall'articolo 3 della Convenzione OCSE sulla lotta contro la corruzione degli agenti pubblici stranieri nelle transazioni commerciali internazionali.

Il senatore RUSSO concorda con le considerazioni da ultimo svolte dal sottosegretario Ayala in merito all'articolo 3 della Convenzione OCSE e rileva come l'istituto della confisca per equivalente abbia già un suo precedente nel disposto di cui all'articolo 644 del codice penale, come sostituito dalla legge n. 108 del 1996.

Sottolinea però come la formulazione dell'emendamento 4.100 suscita, a suo avviso, perplessità in quanto esclude l'applicabilità della confisca nei confronti del corruttore e non contiene alcun riferimento specifico a quelle forme di utilità che non sono specificamente riconducibili alle nozioni di «prezzo» o «profitto».

Prende nuovamente la parola il senatore CENTARO, il quale sottolinea ancora una volta il carattere ibrido della confisca per equivalente e il fatto che con essa si viene ad introdurre una nuova forma di sanzione patrimoniale.

Il senatore Antonino CARUSO condivide il rilievo dal ultimo svolto dal senatore Centaro.

Il senatore RUSSO osserva come la previsione di una confisca che sottrae al reo il profitto o il prezzo del reato, ovvero le altre utilità indebitamente ricevute, ovvero ancora, quando ciò non è possibile, una somma di denaro, beni o altre utilità facenti parte del patrimonio del reo per un valore equivalente, appaia estremamente funzionale nella prospettiva di un'azione di contrasto di comportamenti criminosi indotti da motivazioni economiche.

Il relatore PETTINATO ritiene opportuno un ulteriore approfondimento delle questioni connesse alla previsione di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale, come introdotto dall'articolo 4 del testo unificato.

Dopo un intervento del sottosegretario AYALA, il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,20.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI
LEGGE N. 3915**

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Competenza)

1. All'articolo 7 del codice penale dopo il numero 4 è aggiunto il seguente numero:

"4-*bis*) reati che offendono interessi finanziari delle Comunità europee, il cui profitto è stato conseguito da cittadino italiano o da soggetto avente sede o residenza nello Stato;».

3.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Art. 4.

Al comma 1 ivi richiamato, , l'articolo 322-ter, è sostituito dal seguente:

«Art. 322-ter. – (*Confisca*). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 316-*bis* a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ov-

vero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

4.100

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere l'articolo 322-ter ivi introdotto.

4.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, al primo e al secondo capoverso dell'articolo 322-ter ivi introdotto, sostituire le parole da «è sempre ordinata...» fino alla fine dei predetti capoversi con le altre: «si applica l'articolo 240».

4.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, al primo e al secondo capoverso dell'articolo 322-ter ivi introdotto, sopprimere le parole da «ovvero» fino alla fine dei capoversi medesimi.

4.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Sopprimere il comma 1-bis.

4.4

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione è pervenuta una nota con la quale si segnala che nell'atto Camera n. 6561, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, è prevista una delega legislativa sull'amministrazione della navigazione aerea. Nell'ambito di tale norma viene disciplinato il medesimo oggetto dell'Atto Senato n. 4336-*quater*, all'esame di queste Commissioni riunite. Il ministro Bersani, pertanto, tenuto conto del più ampio contesto nel quale è inserito l'Atto Camera n. 6561 in vista del complessivo riordino del sistema aeroportuale italiano, chiede nella sua nota un rinvio dell'esame del disegno di legge 4336-*quater* al fine di rinvenire le soluzioni più idonee per armonizzare la normativa.

Le Commissioni prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 febbraio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S. 4339 «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»;

premesso che:

nei mesi scorsi, in sede di presentazione della legge finanziaria, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che, nell'ambito della politica fiscale adottata dal Governo, saranno tenute in debito conto le esigenze di sviluppo del settore agricolo;

tra le misure di politica agraria previste dal Governo, nel quadro della legge finanziaria recentemente approvata, sono stati previsti interventi in favore della riduzione dei costi di produzione delle imprese agricole,

considerato che:

con l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

tale revisione, da attuarsi con l'emanazione di regolamenti, non avrebbe dovuto comportare oneri a carico dei proprietari dei fabbricati rurali;

con l'emanazione del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, si pone a carico del Ministero delle finanze il semplice «avviamento» delle operazioni di accatastamento al catasto dei fabbricati, ossia è previsto che il Ministero limiti la sua azione al passaggio delle particelle classate come fabbricati rurali dagli archivi del catasto terreni a quello del catasto fabbricati, ponendo a carico degli agricoltori gli oneri relativi allo svolgimento delle varie operazioni catastali (tipi mappali, planimetrie delle unità immobiliari) che, per legge, dovrebbero essere affidate a tecnici iscritti agli albi professionali;

la scadenza entro la quale procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali, fissata, per legge, al 31 dicembre 1999 è risultata troppo ravvicinata e, complice anche la situazione di generalizzata inefficienza in cui versano gli uffici del Catasto, non ha consentito agli agricoltori di poter disporre di un adeguato periodo di tempo per denunciare, con le procedure del catasto terreni, i fabbricati rurali già esistenti, ma non regolarizzati catastalmente;

il regolamento per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri risulta particolarmente penalizzante in quanto prevede, per i fabbricati strumentali (stalle cantine, magazzini e depositi, locali adibiti all'agriturismo, fabbricati ad uso abitazione con requisiti di ruralità....), l'attribuzione di una rendita da determinare per stima diretta (artt. 27 e 30, DPR n. 1142 del

1949), sovvertendo, così, la norma che fa confluire nel reddito dominicale, tutti i redditi derivanti dalle diverse tipologie di capitale fondiario che risultano strumentali allo svolgimento della attività agricola;

impegna il Governo

1) a prorogare di almeno un anno il termine del 31 dicembre 1999, fissato quale scadenza ultima per procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali secondo i criteri fissati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2) a limitare l'obbligo di accatastamento al catasto urbano ai soli fabbricati agricoli adibiti ad abitazione rurale;

3) a prevedere, per tutti gli altri fabbricati agricoli strumentali, inclusi quelli utilizzati da società di persone esercenti l'attività agricola, l'accatastamento senza attribuzione di rendita, ovvero di prevedere, per essa, criteri di stima, che la rendano ininfluente ai fini della valutazione automatica in presenza di trasferimenti di proprietà a titolo, sia oneroso, sia gratuito».

0/4339/1/8 e 10

ROSSI, ANTOLINI, PREIONI, CASTELLI, WILDE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S. 4339: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»;

premesso che:

l'attuale legislazione nel sistema tariffario del settore assicurativo non consente, per una serie di vincoli, una effettiva liberalizzazione del mercato che limita di fatto l'utente nella scelta e delle imprese e delle formule contrattuali;

è necessario di contro prevedere una serie di misure che permettano una maggiore concorrenza quali ad esempio franchigie, clausole compromissorie e carrozzieri convenzionati con le compagnie assicuratrici;

impegna il Governo

a rivedere la normativa vigente per eliminare gli ostacoli e i vincoli detti in premessa e prevedere nuove misure volte a rendere effettiva la liberalizzazione del settore assicurativo».

0/4339/2/8 e 10

LAURO

Considerata l'assenza di rappresentanti del Governo competenti in materia, le Commissioni convengono sull'opportunità di respingere i due ordini del giorno in questione con una votazione «tecnica», al fine di consentire la loro ripresentazione in Assemblea.

Posti pertanto separatamente ai voti, i documenti in questione vengono respinti.

Le Commissioni conferiscono infine mandato ai relatori di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, nel testo risultante dalle modifiche approvate.

La seduta termina alle ore 9,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

509^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con l'esame dei nuovi emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Il ministro BASSANINI illustra l'emendamento 2.109 che riformula il comma 6 dell'articolo 2 secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri. In particolare si prevedono due condizioni che consentono l'incremento della durata dei periodi previsti al comma 5.

In primo luogo si è fatto riferimento alla data di presentazione del disegno di legge n. 4014 in Parlamento. Si è quindi previsto, nella nuova formulazione della lettera *a*), che l'incremento della durata della proroga

possa essere fissato dagli enti locali in una misura non superiore al 60 per cento, così da consentire a questi enti di scandenzare, nel modo ritenuto più opportuno, la durata di queste proroghe.

A questo proposito il senatore MAGNALBÒ propone una più precisa definizione dell'entità delle proroghe, da legare, a suo avviso, al maggiore o minore raggiungimento degli obiettivi fissati dalla lettera *a*) del comma 6 in esame.

Il ministro BASSANINI, riprendendo la sua esposizione, si dichiara disponibile a una eventuale riformulazione della lettera *a*) nel senso indicato dal senatore Magnalbò. Quanto alla lettera *b*) vengono fissati due criteri alternativi: la quotazione in borsa e l'aumento di capitale della società che gestisce il servizio. Quest'ultimo criterio si rende a suo avviso necessario nel caso di piccole società operanti in realtà geograficamente disagiate, per le quali è illusorio prevedere la possibilità di una quotazione in borsa.

Il senatore PASTORE, ribadita la preferenza annessa dalla sua parte politica alla soppressione pura e semplice del comma 6 dell'articolo 2, riconosce i miglioramenti, proposti nell'emendamento 2.109, alla formulazione di questa disposizione. Ritiene peraltro preferibile riformulare la prima parte della lettera *a*) secondo le indicazioni del senatore Magnalbò e crede comunque eccessiva la possibilità di una proroga pari al 60 per cento del periodo previsto dal comma 5 dell'articolo 2. Crede poi che l'incremento del numero degli utenti non possa essere considerato un indice sicuro del rafforzamento della struttura delle imprese, meglio testimoniato, a suo avviso, dall'ipotesi di fusione societaria, previsto nella seconda parte della lettera *a*) dell'emendamento 2.109. Quanto alla data a partire dalla quale considerare le trasformazioni delle imprese ai fini dei benefici previsti dal comma 6 in esame, ritiene preferibile fare riferimento alla data di approvazione della risoluzione parlamentare sull'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria. Sempre con riferimento all'ipotesi di fusione tra società che gestiscono servizi pubblici, ricorda che la fusione è un'operazione giuridica assai complessa; ritiene preferibile, dunque, fare riferimento al momento iniziale della relativa deliberazione.

A questo proposito il presidente VILLONE precisa che l'operazione di fusione, nella logica dell'emendamento 2.109, deve essere conclusa in una fase che precede quella dell'accertamento di un aumento dell'utenza servita; altrimenti, si finirebbe per premiare operazioni di fusione societaria indipendentemente dai risultati prodotti. Ricorda peraltro che la formulazione del comma 6 dell'articolo 2 sembra fare riferimento, piuttosto, all'utenza potenziale delle società che compiono operazioni di fusione.

Il senatore PASTORE, riprendendo la sua esposizione, si sofferma quindi sulla lettera *b*) dell'emendamento 2.109, rilevando l'indetermina-

tezza del riferimento all'aumento del capitale sociale; si potrebbero infatti creare, a suo avviso, ingiustificate disparità di trattamento a seconda che le società evidenzino o meno il patrimonio nel proprio capitale.

Il senatore GUBERT osserva che bisogna comunque tenere conto, nella determinazione degli incrementi del bacino di utenza da cui conseguono i benefici previsti dalla disposizione in esame, delle realtà territoriali più svantaggiate.

Il relatore PARDINI dichiara di concordare con la riformulazione del comma 6 proposta dal Governo, che ritiene più chiara. Chiede tuttavia se quanto previsto dalla lettera *b*) sia applicabile solo alle società che si quotano in borsa ovvero anche a quelle già oggi quotate.

Il presidente VILLONE, a questo proposito, precisa che la lettera *b*) fa chiaramente riferimento a tutte le società quotate. Quanto alla proposta avanzata dal senatore Magnalbò la ritiene di difficile applicazione.

Interviene quindi il ministro BASSANINI, che accoglie la proposta del senatore Pastore, di fissare una diversa data a partire dalla quale vengono considerate utili le trasformazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'emendamento 2.109, mentre ribadisce l'utilità del riferimento al semplice aumento di capitale contenuto nella lettera *b*) dell'emendamento. Le società che operano nelle realtà territoriali più svantaggiate hanno infatti generalmente dimensioni tali da non consentire realisticamente la possibilità di una quotazione in borsa. Ribadisce infine le finalità della disciplina in esame, che mira a garantire tempi ragionevolmente brevi per l'apertura alla concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e, al contempo, tempi sufficienti alla trasformazione e modernizzazione delle imprese. Al riguardo, l'ampliamento del numero degli utenti serviti è considerato dal Governo un indice sicuro del rafforzamento delle imprese, che va dunque premiato e incentivato. Non ritiene utile, quindi, ridurre la portata della lettera *a*), facendo riferimento alle sole operazioni di fusione societaria.

Il senatore TIRELLI considera equilibrata la nuova formulazione dell'articolo 6 proposta dal Governo, che tiene conto delle esigenze delle realtà territoriali più svantaggiate. Chiede quindi se il Governo intenda mantenere o meno la disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo 2. Il ministro BASSANINI, a quest'ultimo proposito, ribadisce che il Governo ritiene utile prevedere la possibilità di sommare i benefici previsti dalle lettere *a*) e *b*) del comma 6 dell'articolo 2 come riformulato dall'emendamento 2.109, possibilità prevista nel comma 7 dello stesso articolo 2.

Il senatore BESOSTRI reputa soddisfacente la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 2 proposta dal Governo, ma invita a distinguere le ipotesi di aumento di capitale previste dalla lettera *b*) dell'emendamento 2.109, con un trattamento differenziato tra le società, secondo l'attuale

consistenza patrimoniale. Ritiene infatti insoddisfacente, e ingiustamente penalizzante per le società più grandi, una previsione fondata su un criterio di carattere percentuale.

Il senatore DEBENEDETTI, in riferimento alla lettera b) dell'emendamento 2.109, ritiene che occorrerebbe fissare un limite minimo del capitale sociale da quotare in borsa, tale da incentivare la perdita del controllo da parte degli enti locali sulle società che gestiscono i servizi.

Il presidente VILLONE richiama quindi l'attenzione del Governo sulla necessità di fissare la percentuale di aumento di capitale previsto dalla lettera b) dell'emendamento 2.109.

Il ministro BASSANINI giudica opportuno prevedere almeno il raddoppio del capitale sociale per le imprese che vogliono valersi del beneficio previsto dalla lettera b) della nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 2.

Alla luce di questa precisazione, i senatori BESOSTRI e PASTORE osservano che occorre eliminare il riferimento al capitale versato, contenuto nell'ultima proposizione della lettera b) dell'emendamento 2.109.

Alla luce dei rilievi e delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, il ministro BASSANINI riformula l'emendamento 2.109, confermando tuttavia la disponibilità del Governo a valutare ulteriori precisazioni e suggerimenti in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

I senatori MAGNALBÒ e ANDREOLLI ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.66 e 2.45, mentre l'emendamento 2.8, identico al 2.45, viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Posto quindi ai voti l'emendamento 2.109 (nuovo testo), esso è approvato dalla Commissione. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionale*

(2690) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*

(3163) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo*

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto dalla Commissione come testo base.

Il presidente VILLONE propone di dedicare le sedute di oggi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore SCHIFANI sollecita la rapida definizione dell'*iter* del provvedimento in titolo.

Il senatore BESOSTRI dà per illustrati i suoi emendamenti, auspicando un andamento celere dei lavori della Commissione; si associa il senatore ANDREOLLI.

Il senatore GUBERT chiede invece che gli sia garantito un tempo sufficiente per la illustrazione degli emendamenti.

Il presidente VILLONE propone quindi di dedicare all'esame del provvedimento in titolo anche due apposite sedute da convocarsi nella giornata di mercoledì 8 marzo.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

510^a Seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caveri e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CADDEO ed altri.* – *Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionale*

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *ANDREOLLI ed altri.* – *Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.* – *Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo*

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base.

Il senatore DONDEYNAZ dà per illustrati tutti i suoi emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore SCHIFANI illustra il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1 che mirano, in primo luogo, a garantire la stabilità delle maggioranze in seno all'Assemblea regionale siciliana, evitando i pericoli di un improprio condizionamento dell'Assemblea sulle scelte del Presidente della Regione eletto direttamente. Si prevede, in particolare, di rafforzare la cosiddetta «norma antiribaltone», sottraendo alla maggioranza assoluta dell'Assemblea il potere di determinare lo scioglimento anticipato della medesima. Al fine di garantire la stabilità dell'esecutivo regionale, si propone inoltre di fissare una rigida incompatibilità tra la qualità di membro dell'esecutivo regionale e quella di membro dell'Assemblea. Nella complessa realtà siciliana, caratterizzata da una cronica instabilità degli esecutivi, occorre infatti rafforzare il ruolo di guida dell'esecutivo da parte del Presidente della regione, che potrebbe essere messo in questione dall'attività di assessori membri dell'Assemblea e quindi strettamente legati a interessi radicati in parti del territorio regionale. L'articolo 1 del provvedimento in titolo prevede la semplice possibilità per il presidente di nominare quali assessori membri dell'Assemblea regionale; teme tuttavia che questa mera possibilità, per le caratteristiche proprie della realtà siciliana, possa trasformarsi in una sicura eventualità. Ricorda quindi che anche nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali era emersa la volontà prevalente delle forze politiche di sancire una siffatta incompatibilità, condizione essenziale per la stabilità degli esecutivi regionali.

Il senatore PASTORE illustra quindi l'emendamento 1.12, che corregge una formulazione presente nei cinque articoli del provvedimento in esame, secondo la quale le leggi regionali devono promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi. Questa disposizione potrebbe, a suo avviso, essere interpretata nel senso di imporre una composizione paritaria, tra donne e uomini, delle assemblee rappresentative. Non condividendo una simile prescrizione, propone una diversa formulazione della disposizione, diretta a chiarire che il legislatore regionale deve assicurare parità di condizioni, ai due sessi, nell'accesso alle cariche elettive. I restanti emendamenti mirano a garantire l'omogeneità di formulazione delle disposizioni, contenute nel provvedimento in esame, che modificano i singoli statuti speciali, al fine di evitare problemi interpretativi.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

I senatori SCHIFANI e PASTORE danno per illustrati i propri emendamenti, mentre il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 2.16, che propone lo stralcio di tutte le disposizioni del provvedimento in esame fatta eccezione per quelle relative allo statuto della regione Sicilia.

Prende quindi la parola il senatore DONDEYNAZ, manifestando preliminarmente il timore che il provvedimento in esame, nel testo trasmesso

dall'altro ramo del Parlamento, venga considerato inemendabile. Ritiene invece che il Senato deve correggere alcuni evidenti difetti del testo approvato dalla Camera, puntualmente individuati nel parere formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Osserva, peraltro, che l'approfondimento dell'esame non deve andare a scapito dei tempi di definizione del provvedimento, che auspica solleciti.

Ricordato che il consiglio regionale della Valle d'Aosta ha costituito un'apposita commissione per l'esame delle proposte di modifica dello statuto, viene quindi a considerare gli emendamenti da lui proposti all'articolo 2. In primo luogo, condividendo la scelta di demandare al legislatore regionale la disciplina della forma di governo, ritiene chiaramente contrastante con l'affermata autonomia regionale, la previsione che impone al legislatore regionale di conformarsi necessariamente ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Ritiene altresì eccessiva la sottoposizione a *referendum* della legge che regola la forma di governo. A suo avviso, la normativa di rango costituzionale si dovrebbe limitare a individuare i vari tipi di forma di governo, tra i quali il legislatore regionale dovrebbe essere lasciato libero di scegliere; in proposito, ricorda che è prevalente in Valle d'Aosta l'intendimento di dotarsi di una forma di governo direttoriale, sul modello elvetico. Ritiene altresì ingiustificatamente limitativa dell'autonomia regionale, la procedura prevista per la revisione dello statuto, nella quale dovrebbe essere coinvolto, con una funzione pienamente decisionale, il consiglio regionale. Egualmente eccessiva, poiché troppo indeterminata, è la disposizione che prevede la rimozione del presidente della regione per motivi di «sicurezza nazionale». Infine, si sofferma sull'emendamento 2.13, che corregge una disposizione nella quale si fa ancora riferimento ad un istituto – il giudice conciliatore – non più esistente nell'ordinamento.

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 2.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore MELONI illustra gli emendamenti 3.2 e 3.3 con i quali si intende eliminare la disciplina transitoria che rende immediatamente applicabile, alla regione Sardegna, la normativa sull'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Si tratta di una previsione che lede l'autonomia regionale, in una materia essenziale, per ragioni eminentemente contingenti. Ricorda, quindi, che il consiglio della regione Sardegna, recentemente rinnovato, sta elaborando una revisione della legge elettorale che assicuri la stabilità delle maggioranze e dell'esecutivo regionale.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore GUBERT, preliminarmente, chiede di poter avere tempi adeguati per l'illustrazione dei propri emendamenti.

Il presidente VILLONE ricorda che secondo il Regolamento ciascun senatore può intervenire una sola volta per illustrare il complesso degli emendamenti riferiti ad ogni singolo articolo, per non più di dieci minuti. Tuttavia assicura il senatore Gubert sulla disponibilità di un tempo congruo ma ragionevole per l'illustrazione dei propri emendamenti.

Il senatore GUBERT prende atto della precisazione data dal Presidente circa una regola procedurale che nella prassi è invece applicata con una certa flessibilità. Passa quindi ad illustrare, analiticamente, gli emendamenti a suo firma, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 4.160, che prevede lo stralcio dell'articolo 4: quest'ultimo introduce una serie di modifiche allo statuto del Trentino Alto-Adige che incidono, ben oltre la materia elettorale, sull'assetto istituzionale della regione, privando di ogni sostanziale attribuzione l'ente regione. L'emendamento 4.43 propone invece la soppressione dell'articolo. Gli emendamenti 4.98 e 4.97 mirano a correggere l'improprio riferimento a minoranze mochene e cimbre, utilizzando in proposito la più corretta qualifica di «germanofone». Con l'emendamento 4.71 si vuole evitare l'uso delle espressioni: «Presidente della provincia» e «Presidente della regione», che attribuiscono a questi organi il ruolo di principali organi esponenziali delle comunità regionale e provinciali. Gli emendamenti 4.63 e 4.64 tendono a garantire, e precisare meglio, il principio della parità di condizioni di tutte le minoranze presenti nel territorio regionale, mentre l'emendamento 4.138 trasferisce talune funzioni dallo Stato alla regione. L'emendamento 4.16 estende ai cittadini residenti in tutto il territorio regionale, quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto. Gli emendamenti 4.139 e 4.140 incidono invece sulle attuali competenze delle province autonome. L'emendamento 4.70 mira invece a fornire una più completa tutela delle minoranze ladine nella provincia di Bolzano e di quelle germanofone nella provincia di Trento. Anche l'emendamento 4.72 è finalizzato a una più completa tutela delle minoranze, che non deve fondarsi sul criterio della loro «entità». Gli emendamenti 4.6 e 4.7 tendono a superare il radicato atteggiamento centralista che caratterizza l'amministrazione delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo, in applicazione del principio di sussidiarietà, che le province, nonché la regione, di norma deleghino agli enti locali subprovinciali l'esercizio delle funzioni amministrative. L'emendamento 4.13 sopprime un vincolo, nello Statuto, che impone a province e regione il ricorso alle stesse sanzioni adottate dall'ordinamento statale per fattispecie analoghe: osserva, in proposito, che anche le sanzioni devono poter essere commisurate al contesto dell'ordinamento territoriale. Il 4.14 si riferisce all'ordinamento scolastico, con una estensione alla provincia di Trento di quanto già disposto per quella di Bolzano. L'emendamento 4.15 richiama le comunità montane come destinatarie di funzioni delegate. Il 4.141 intende precisare e limitare gli am-

biti di competenza suscettibili di delega, in modo da salvaguardare la sfera di competenza propria della regione: il depotenziamento della regione, infatti, costituisce una grave inibizione della capacità rappresentativa di quell'ente rispetto alla propria comunità. L'emendamento 4.75 è dato per illustrato, mentre il 4.101 intende a sua volta garantire l'ente regionale rispetto al dominio della provincia di Bolzano e, soprattutto, del partito prevalente in quel territorio. Lo stesso emendamento è integrato da una clausola di garanzia per la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

A una osservazione del presidente VILLONE, il senatore GUBERT ribadisce che le proposte di modifica incidenti sulle competenze degli enti provinciali e regionale sono giustificate dall'alterazione sostanziale del quadro normativo già prodotta dal testo approvato dalla Camera dei deputati. Prosegue quindi con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4, soffermandosi sul 4.66, inerente ai requisiti di residenza, con l'intento di adottare il sistema in uso nella Confederazione elvetica. Nello stesso senso sono gli emendamenti 4.67 e 4.68, mentre il 4.41 si riferisce alla questione della rappresentanza del gruppo di lingua ladina. Lo scopo è quello di contrastare l'egemonia del gruppo tedesco, assicurando una rappresentanza certa del gruppo ladino, in ragione del suo insediamento territoriale, sia in provincia di Bolzano sia in provincia di Trento. L'emendamento 4.82 rimette alla legge regionale la determinazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità per gli uffici di consigliere provinciale e regionale.

Quanto agli emendamenti concernenti i casi di scioglimento anticipato dei consigli, si tratta di preservare la volontà popolare espressa con le elezioni, per quanto ciò sia possibile (ad esempio, l'emendamento 4.29). Il 4.94 si riferisce alla presenza ladina nella giunta, mentre il 4.8 riguarda le proprietà forestali, con annessi edifici.

Dà infine per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4, da lui presentati.

La senatrice PASQUALI illustra gli emendamenti da lei sottoscritti, riferiti all'articolo 4. Il 4.104 intende mantenere il vigente testo statutario quanto all'articolazione tra consigli provinciali e consiglio regionale, rimuovendo l'ipotesi di considerare quest'ultimo come la semplice somma dei primi. Occorre, infatti, preservare il ruolo della regione da una espansione delle funzioni provinciali: ciò, d'altra parte, è coerente al fondamento dello Statuto speciale di autonomia e agli accordi internazionali di cui esso costituisce la proiezione. L'attuale equilibrio, già in sé difficile da preservare, non sarebbe invece garantito dalle innovazioni previste dal testo in esame. L'emendamento 4.105 intende rimuovere il requisito della residenza ininterrotta almeno quadriennale per l'esercizio del diritto di voto: si tratta infatti di un limite incompatibile sia con i principi costituzionali sia con l'ordinamento comunitario, mentre sono venute meno le ragioni storiche che determinarono a suo tempo l'introduzione di quel vincolo. In via subordinata, si propone di ridurre il vincolo a un solo anno

(emendamento 4.107). L'emendamento 4.120 intende eliminare una disposizione pleonastica, perché ogni obbligo internazionale è stato già osservato. Il 4.126 corrisponde a una opinione critica circa la possibilità di nominare assessori esterni per la provincia di Bolzano, data la peculiarità di quella istituzione: gli assessori esterni, infatti, in quel contesto rafforzerebbero il potere già preponderante della *Südtiroler Volkspartei*. Ritirato l'emendamento 4.130, dà per illustrati gli altri emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 4.

Il senatore TAROLLI illustra i suoi emendamenti all'articolo 4. Un gruppo di emendamenti riguarda il rapporto tra regione e province autonome: l'emendamento 4.154, in particolare, determina una serie di competenze proprie della regione. Circa la questione del gruppo linguistico ladino, i suoi emendamenti intendono assicurare eguali condizioni di rappresentanza elettorale ai ladini della Valle di Fassa, rispetto a quelli dell'Alto Adige. In merito al requisito della residenza minima ininterrotta per l'esercizio del diritto di voto, egli propone di equiparare il requisito alla misura stabilita per altre minoranze linguistiche, come quelle della Valle d'Aosta, riducendola a un anno. I suoi emendamenti, inoltre, propongono le votazioni per gruppo linguistico su alcune questioni, mentre con altre proposte di modifica egli intende garantire la rappresentanza ladina anche nell'assetto della giurisdizione amministrativa. Vi sono alcuni emendamenti, infine, riferiti alle minoranze cimbre e mochene.

Il senatore ANDREOLLI premette che il testo della Camera è una base di discussione interessante, ma non può essere considerata vincolante. Occorre, comunque, assicurare tempi certi alla riforma costituzionale e tempi celeri a quella riferita alla regione Sicilia. Invita, quindi, a considerare con attenzione il parere reso in materia della Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 8 febbraio 2000: in quel parere si fa riferimento, con una condizione per il parere positivo, all'intesa quale requisito per le modifiche degli statuti regionali; si sofferma, inoltre, sulle diverse osservazioni formulate nello stesso parere della Commissione bicamerale. Egli illustra, quindi, i propri emendamenti all'articolo 4: si tratta di proposte riferite alle garanzie di rappresentanza del gruppo linguistico ladino, previste dal testo approvato dalla Camera dei deputati. A suo avviso, la garanzia al più potrebbe essere apprestata per le giunte provinciali, non già per la giunta regionale; osserva, inoltre, che la garanzia di rappresentanza deve operare in deroga al criterio di rappresentanza proporzionale etnica, che vincola anche la composizione delle giunte. In merito alla disciplina transitoria, i suoi emendamenti tendono a rendere omogenee le discipline previste per la provincia di Bolzano e per la provincia di Trento. In ogni caso, infatti, va lasciata alla provincia la possibilità di adottare una propria normativa elettorale nuova. D'altra parte, in concreto, la normativa elettorale transitoria non può essere applicata ai territori in questione: il sistema introdotto dalla legge n. 43 del 1995 per le regioni a statuto ordinario, recepito in via transitoria, comporterebbe, in astratto,

anche l'applicazione di un premio di maggioranza, escluso per le province autonome perché altrimenti sarebbe alterata la proporzionale etnica. Dunque, quel sistema elettorale non assicura una maggioranza stabile e non è adattabile al caso in questione. Osserva, infine, che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, ultima proposizione, non contemplata negli articoli relativi alle altre regioni a statuto speciale, appare come una norma apposita per un caso personale e ciò non è in alcun modo giustificabile.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 2.**

Sopprimere il comma 6; conseguentemente al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «incrementabile ai sensi della lettera c) del comma 6».

2.66

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sopprimere il comma 6.

2.8

D'ALESSANDRO PRISCO

2.45 (Identico all'em. 2.8)

ANDREOLLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore:

a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 12 maggio 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell'utenza servita alla data del 12 maggio 1999 dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti;

b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 5, le azioni della società che gestisce il servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un

incremento pari al per cento rispetto al capitale versato alla data del 12 maggio 1999».

2.109

IL GOVERNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore:

a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell'utenza servita alla data del 30 giugno 1999 dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti;

b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 5, le azioni della società che gestisce il servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento pari al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999».

2.109 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

2.30

MARCHETTI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368**Art. 1.**

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Regione siciliana», con le seguenti: «Regione Sicilia».

La medesima sostituzione è disposta nell'articolo 15 dello Statuto e in ogni altro articolo dello Statuto medesimo.

1.2

ROTELLI

Al comma 1, lettera b), all'articolo 2, comma 1, lettera c), all'articolo 3, comma 1, lettera c), all'articolo 5, primo comma, lettera v), all'articolo 5, primo comma, lettera d), sopprimere, dove ricorrono, le parole: «e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

1.1

DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «condizioni di parità per l'accesso» con le seguenti: «la partecipazione di entrambi i sessi».

1.12

PASTORE

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: «se eletto a suffragio universale e diretto».

1.27

MARCHETTI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», sopprimere il primo comma; alla lettera f), capoverso «Art. 10», sostituire il primo comma con il seguente: «Se nel corso della legislatura il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è posto in crisi, il Consiglio è sciolto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 126 della Costituzione».

1.9

SCHIFANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «della metà più uno», con le seguenti: «di almeno il sessanta per cento».

1.3

SCHIFANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «della metà più uno», con le seguenti: «di almeno i due terzi».

1.6

SCHIFANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, dopo le parole: «della legislatura dell'Assemblea», inserire le seguenti: «e del mandato del Presidente della regione».

1.13

PASTORE

Al comma 1, lettera e), alla fine del capoverso «Art. 8-bis», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso».

1.14

PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.28

MARCHETTI

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel primo comma dopo le parole: «della Regione» aggiungere le seguenti: «salvo che la legge di cui al terzo comma disponga diversamente,»

1.15

PASTORE

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel secondo comma, sostituire le parole: «Il Presidente della regione» con le seguenti: «il medesimo».

1.16

PASTORE

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche e uffici».

1.29

MARCHETTI

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sopprimere le parole: «con l'ufficio di Deputato regionale e».

1.5

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sostituire le parole da: «incompatibilità» fino a: «uffici» con le seguenti: «cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli Assessori nonché dei Deputati regionali»

1.17

PASTORE

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», dopo il quinto comma aggiungere il seguente: «La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.».

1.4

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», nel comma 1, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno i due terzi».

1.7

SCHIFANI

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», nel primo comma, sostituire le parole: «assoluta», con le seguenti. «di almeno il sessanta per cento».

1.8

SCHIFANI

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: «se eletto a suffragio universale e diretto».

1.18

PASTORE

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», secondo comma, dopo le parole: «Presidente della Regione» inserire le seguenti: «eletto a suffragio universale e diretto».

1.19

PASTORE

Al comma 1, lettera g), alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «consigli provinciali», aggiungere le seguenti: «se esistenti».

1.20

PASTORE

Al comma 1, lettera g), primo capoverso, dopo la parola: «provinciali» aggiungere le seguenti: «se esistenti».

1.21

PASTORE

Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo capoverso.

1.22

PASTORE

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.24

PASTORE

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 41-bis», primo comma, sostituire le parole da: «dopo la loro» fino alla fine, con le seguenti: «possono essere modificate solo dopo la loro prima applicazione».

1.23 PASTORE

Sopprimere il comma 2.

1.30 MARCHETTI

Al comma 2, sopprimere i primi cinque periodi.

1.25 PASTORE

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno due terzi».

1.10 SCHIFANI

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno il sessanta per cento».

1.11 SCHIFANI

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: «al presente comma» con le seguenti: «alla presente legge».

1.26 PASTORE

Art. 2.

Stralciare l'articolo.

2.11 SCHIFANI, PASTORE

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma 2, 3, 4 e 5.

2.16 TAROLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.14

MARCHETTI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo rigo, sopprimere le parole: «e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

2.2

DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «le modalità di elezione del Consiglio della Valle» fino a: «con le predette cariche».

2.15

MARCHETTI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sesto rigo, sopprimere le parole: «la forma di governo della Regione e, specificatamente»,.

2.1

ROTELLI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, settimo rigo, sopprimere la parola: «specificatamente».

2.9

ROTELLI

Al comma 1, lettera c),sopprimere il quarto capoverso.

2.10

DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) il secondo comma dell'articolo 16 è soppresso.

2.8

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera h), sopprimere la cifra: «30».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: «l'articolo 30 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge regionale in materia di referendum».

2.5

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) Sostituire l'articolo 41 con il seguente: "TITOLO VII – *Ordinamento degli uffici del giudice di pace*. Art. 41. L'istituzione degli uffici del giudice di pace nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Giunta, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato nei ruoli locali secondo le modalità stabilite con legge della regione. Il presidente della Giunta provvede anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario"».

2.13

DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto».

2.12

MARCHETTI

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «la rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del consiglio della Valle».

2.3

DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "I progetti di modificazione del presente Statuto, approvati in

prima deliberazione nel medesimo testo delle Camere, sono trasmessi al consiglio della Valle, che si esprime, entro due mesi, ai fini dell'intesa"».

2.4

DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 2.

2.6

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale, il Consiglio della Valle è eletto secondo la normativa prevista per le regioni a statuto ordinario».

2.7

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

Art. 3.

Stralciare l'articolo.

3.5

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.7

MARCHETTI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, settimo rigo, sopprimere le parole: «la forma di governo della Regione e, specificatamente.».

3.1

ROTELLI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: «specificatamente.».

3.4

ROTELLI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «le modalità di elezione» fino a: «dei componenti della Giunta regionale».

3.8

MARCHETTI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».

3.9

MARCHETTI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «eletto a suffragio universale e diretto» nonché le parole: «e lo scioglimento del Consiglio regionale».

3.10

MARCHETTI

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto».

3.11

MARCHETTI

Sopprimere il comma 2.

3.6

MARCHETTI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.2

MELONI

Sopprimere il comma 4.

3.3

MELONI

Art. 4.

Stralciare l'articolo.

4.144

SCHIFANI, PASTORE

4.160 (Identico all'em. 4.144)

GUBERT

4.170 (Identico all'em. 4.144)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere l'articolo.

4.73

GUBERT

4.103 (Identico all'em. 4.73)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «mocheno, mochena, mocheni, mochene», con le seguenti: «germanofono, germanofona, germanofoni, germanofone della Valle del Fersina».

4.98

GUBERT

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cimbro, cimbra, cimbri, cimbri», con le seguenti: «germanofono, germanofona, germanofoni, germanofone del Comune di Luserna».

4.97

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), s), la prima proposizione della lettera v) e sopprimere, ovunque ricorra, la sostituzione delle parole:

«suo Presidente» o «Presidente della Giunta», *con le seguenti*: «Presidente della Provincia» o «Presidente della Regione».

4.71

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non sono consentite sul territorio regionale differenze di norme di tutela del medesimo gruppo linguistico"».

4.63

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2, dopo le parole: "sono salvaguardate", sono inserite le parole: "senza discriminazioni sul territorio regionale"».

4.64

GUBERT

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Inoltre sempre al comma 1 sono aggiunte le seguenti competenze:

1-*bis*) ordine e sicurezza pubblica, fatti salvi i compiti relativi alla vigilanza e al controllo del confine statale;

1-*ter*) amministrazione della giustizia, fatte salve le competenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte di Conti;

6-*bis*) previdenza e assicurazioni sociali;

6-*ter*) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7-*bis*) ordinamenti e programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica, stato giuridico del personale;

8-*bis*) ricerca scientifica;

8-*ter*) istruzione universitaria;

10-*bis*) accordi nelle materie di competenza propria e delle province, ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 5, 8, 9, 10, con regioni e altri enti locali dell'Unione Europea e, limitatamente a quelli confinanti, di Stati non appartenenti all'Unione Europea;

10-*ter*) relazioni con l'Unione europea per le materie di competenza propria e delle province ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 5, 8, 9;

di conseguenza sopprimere all'articolo 5, il numero 2), l'articolo 6, l'articolo 88 e l'articolo 94. Con norme di attuazione vengono disciplinate

le modalità del trasferimento di dette competenze, delle strutture, del personale e delle risorse finanziarie dallo Stato alla Regione».

4.138

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 10, terzo comma, dopo le parole: "cittadini residenti", sono inserite le seguenti: "nella provincia di Trento e"».

4.16

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 8, al punto 4) sono soppresse le parole: "locali e, per la Provincia di Bolzano", nonché le parole: "esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive"; nonché, al punto 24), sono soppresse le parole: "della terza, quarta e quinta categoria" e sono aggiunte le seguenti: "comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12, l'articolo 13, i commi secondo e terzo dell'articolo 14, l'articolo 71.

4.139

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 9, il punto 7) è sostituito dal seguente: «7) esercizi pubblici;» e dopo il punto 8) è inserito il seguente:

"8-*bis*) lavoro;"».

Conseguentemente sopprimere i commi primo e secondo dell'articolo 10.

4.140

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) il comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, è così sostituito: "La Regione riconosce le comunità autonome della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano"».

4.151

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è così sostituito: "1. Alla Regione della Comunità Autonoma del Trentino-Alto Adige sono attribuite competenze proprie in materia di: 1) Ordine pubblico; 2) Ordini professionali; 3) Amministrazioni della Giustizia; 4) e nelle materie dove i principi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della politica economica e sociale lo richiedano.

2. Altre competenze sono concordate con delibere legislative delle due comunità autonome della Provincia di Trento e di Bolzano"».

4.154

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) L'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è così modificato "Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio della comunità autonoma delle provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in regione della comunità autonoma del Trentino Alto Adige, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto. La Regione della comunità autonoma del Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento"».

4.155

TAROLLI

Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso con il seguente:

«d) Le Province di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige assicurano la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina. La Provincia di Trento assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni germanofone.».

4.70

GUBERT

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «La provincia di Trento», inserire le seguenti: «tenuto conto delle risorse disponibili e di un loro equilibrato impiego sul territorio».

4.69

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della popolazione ladina e di quella mochena e cimbra» con le seguenti: «delle popolazioni che si riconoscono ladine o mochene o cimbre».

4.88

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «mochena e cimbra», con la seguente: «germanofona».

4.76

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «cimbra», con le seguenti: «germanofona di Luserna».

4.77

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «della loro entità e».

4.72

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 18, comma primo, aggiungere alla fine le parole seguenti: "avuto riguardo delle dimensioni ottimali territoriali e demografiche per il loro esercizio"».

4.6

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 18 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le province di norma, secondo il principio di sussidiarietà, esercitano le funzioni amministrative delegandole alle comunità montane o enti equivalenti ed ai comuni, avuto riguardo delle dimensioni ottimali territoriali e demografiche per il loro esercizio"».

4.7

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) l'articolo 23 è soppresso.».

4.13

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 19, al primo comma, le parole: "Nella provincia di Bolzano" sono soppresse; al terzo comma, le parole: "della provincia di Bolzano" sono soppresse; al quarto comma, sono premesse le parole: "Nella provincia di Bolzano"».

4.14

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 18, primo periodo, dopo la parola: "province", sono inserite le seguenti: "comunità montane o enti equivalenti"; al secondo periodo, dopo la parola: "amministrativa", sono inserite le seguenti: "alle comunità montane o enti equivalenti"».

4.15

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 18 è inserito, alla fine, il periodo: "Non sono delegabili le competenze ordinamentali, le competenze amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, nonché ulteriori competenze che lo Stato assegna alla Regione ai sensi dell'articolo 17"».

4.141

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.75

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.104

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1 sostituire le lettere f), l), m), n), r), u) e z) con le seguenti:

«a) all'articolo 25, secondo comma, la cifra "70" è sostituita dalla seguente: "30";

b) all'articolo 28 è aggiunto in fine il seguente comma: "L'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di membro delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di membro di Consiglio provinciale, ovvero del Parlamento europeo";

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e secreto, è composto di 35 consiglieri e dura in carica cinque anni.

Le leggi per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano e del Consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

Conseguentemente sopprimere alla lettera cc), capoverso «Art. 49-bis» il sesto comma.

4.101

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le lettere f), i), l), m), r) u), v), z), cc).

4.78

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

4.79

GUBERT

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

«g) All'articolo 25, comma quarto, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "Si prescinde da tale requisito per i cittadini residenti nati in un comune della regione"».

4.66

GUBERT

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

«g) All'articolo 25, comma quarto, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "Si prescinde da tale requisito per i cittadini residenti nati in un comune della regione ovvero per i cittadini re-

sidenti all'estero discendenti fino al quinto grado da cittadini italiani o dell'impero austro-ungarico nati in un comune della regione"».

4.67

GUBERT

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

«g) All'articolo 25, comma quarto, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito congiunto della residenza nella regione e dell'attinenza alla comunità regionale ovvero della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di un anno o complessivo anche non ininterrotto di quattro anni. Si considera attinente alla comunità regionale il cittadino nato nel territorio della regione ovvero con ascendenti fino al quinto grado nati nel territorio della regione"».

4.68

GUBERT

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

«g) All'articolo 25 è soppresso il quarto comma.»

4.105

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) il quarto comma dell'articolo 25 è soppresso.»

4.106

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) All'articolo 25, quarto comma, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, sono sopresse le parole: "quadriennale" e "quadriennio" e, al terzo periodo, sono sopresse le parole "durante il quadriennio"».

4.107

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «di Trento», inserire le seguenti: «e di Bolzano».

4.108

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) all'articolo 25, quarto comma, le parole "quattro anni", "quadriennale" e "quadriennale" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "un anno", "annuale" e "anno"».

4.153

TAROLLI

Al comma 1, sopprimere le lettere i), l), m), r), u), v), z), cc), e sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Il territorio della regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, la Valle Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto.

Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei"».

4.41

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

4.109

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4.110

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) All'articolo 25, sostituire il quarto comma con il seguente: "Nella provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio del diritto elettorale attivo è

richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. Nella provincia autonoma di Trento tale periodo è ridotto a 6 mesi. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta nel territorio della rispettiva provincia è iscritto, ai fini delle elezioni nei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel periodo, oppure nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 6 sino al compimento del periodo prescritto l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza"».

4.111

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27. – Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata ciascuna ed alternativamente nella città di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Giunta Regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della giunta regionale in carica."».

4.112

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera m), al capoverso «Art. 27», nel primo comma, sostituire le parole: «nelle città di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «in un comune della provincia di Trento e in un comune della provincia di Bolzano».

4.80

GUBERT

Al comma 1, lettera m), al capoverso «Art. 27», sostituire il secondo comma con il seguente: «Con legge regionale sono regolati tempi e modalità della convocazione della prima riunione del Consiglio.».

4.81

GUBERT

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Con legge regionale sono determinati i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di consigliere provinciale e regionale"».

4.82

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera o),

4.113

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente

«o) l'articolo 29 è sostituito dal seguente "Art. 29. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene della popolazione regionale."».

4.83

GUBERT

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «l'articolo 29,».

4.114

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 30», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana, nonché due vice Presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri di gruppo di lingua tedesca e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico tedesco che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente, diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice Presidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vice Presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.».

4.157

TAROLLI

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 30», nel terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'appartenenza dei Consiglieri regionali ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino è determinata sulla base di apposita dichiarazione di appartenenza, da rendere all'atto della candidatura secondo modalità da determinare con legge regionale.».

4.84

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

4.115

PASQUALI, MAGNALBÒ

4.85 (Identico all'em. 4.115)

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

4.116

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale"».

4.2

ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

4.117

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «dei nuovi componenti», con le seguenti: «del nuovo Consiglio provinciale.».

4.118

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

4.119

PASQUALI, MAGNALBÒ

4.145 (Identico all'em. 4.119)

MARCHETTI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole: «con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo».

4.120

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «con la maggioranza assoluta dei suoi componenti», inserire le seguenti: «, ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici,»

4.161

TAROLLI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole: «la forma di governo della Provincia e, specificatamente,».

4.1

ROTELLI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere la parola: «specificatamente».

4.142

ROTELLI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori».

4.146

MARCHETTI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».

4.147

MARCHETTI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel quarto periodo, sopprimere le parole: «per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso».

4.47

GUBERT

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel quarto periodo, sostituire le parole: «per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso», con le seguenti: «non approvando atti essenziali per l'adempimento di compiti inderogabili della Provincia».

4.48

GUBERT

Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio Provinciale è eletto con sistema proporzionale. Possono essere introdotte regole elettorali di tipo maggioritario per la cui approvazione, in provincia di Bolzano, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri di ciascun gruppo linguistico.».

4.59

GUBERT

Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, nel secondo periodo, dopo le parole: «Provincia di Bolzano», inserire le seguenti: «ovvero congiuntamente o disgiuntamente anche di vice-presidenti o di assessori».

4.49

GUBERT

Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.».

4.160

TAROLLI

Al comma 1, lettera v), sopprimere il quarto capoverso.

4.121

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera v), quarto capoverso, nel primo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «ovvero la maggioranza dei consiglieri provinciali di un gruppo linguistico».

4.50

GUBERT

Al comma 1, lettera v), quarto capoverso, nel secondo periodo, dopo la parola: «se», inserire le seguenti: «al referendum il numero dei votanti non raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e».

4.51

GUBERT

Al comma 1, lettera v), sostituire il quinto capoverso con il seguente: «Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, o, nel caso della richiesta di votazione per gruppo linguistico, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti dei diversi gruppi linguistici.».

4.162

TAROLLI

Al comma 1, lettera v), quinto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla maggioranza aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale appartenenti ad un gruppo linguistico».

4.57

GUBERT

Al comma 1, lettera v), quinto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni della Val di Fassa per la provincia di Trento e dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni delle Valli Gardena e Badia per la provincia di Bolzano».

4.58

GUBERT

Al comma 1, lettera v), quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del successivo art. 56».

4.122

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

4.123

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», nel primo comma, quarto periodo, dopo la parola: «anticipatamente», inserire le seguenti: «di almeno diciotto mesi», e aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «Se il rinnovo è anticipato di un periodo inferiore ai diciotto mesi, esso dura in carica per un periodo di cinque anni aumentati dei giorni di anticipo».

4.52

GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», nel primo comma, quarto periodo, sostituire le parole: «rispetto all'altro», con le seguenti: «rispetto alla scadenza naturale».

4.53

GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti: «Un seggio del Consiglio provinciale di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza, e Bulla del comune di Castelrotto.

Un seggio del consiglio provinciale di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei.

In ciascuno dei tre collegi ladini il seggio è attribuito con sistema maggioritario».

4.46

GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», sostituire i commi secondo e terzo con il seguente: «Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ed è attribuito con il sistema maggioritario, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale proporzionale. Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei e dei comuni di lingua tedesca della Valle di Fersina (Fierozzo, Palù del Fersina, Frassilongo) e di Luserna, ed è attribuito con sistema maggioritario.».

4.156

TAROLLI

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», sostituire il secondo comma con il seguente: «La legge per l'elezione del Consiglio Provinciale garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino; può altresì garantire la rappresentanza della popolazione residente in Valli aventi peculiari caratteri storici, economici, culturali e di idioma.».

4.61

GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», sostituire il secondo comma con il seguente: «Un seggio del collegio provinciale di Bolzano è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale unico. Ambedue i seggi sono attribuiti secondo le norme stabilite con legge regionale.».

4.168

TAROLLI

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», nel secondo comma sopprimere le parole: «di Bolzano», e sopprimere il terzo comma.

4.60

GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, nonché due vice Presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua italiana e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico italiano che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente, diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vicepresidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.».

4.159

TAROLLI

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», nel terzo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ulteriori seggi del Consiglio Provinciale di Trento sono assegnati uno al territorio coincidente con i comuni facenti parte del Comprensorio della Val di Fiemme, uno al territorio coincidente con i comuni facenti parte del Comprensorio di Primiero, uno con i comuni facenti parte del Comprensorio della Val di Sole, uno con i comuni facenti parte della zona della Val di Cembra.».

4.62

GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«3-bis. Con la medesima o successiva legge è inoltre consentita l'assegnazione di ulteriori seggi del Consiglio provinciale di Trento al territorio coincidente con gruppi di comuni la cui popolazione presenti in prevalenza caratteri linguistici propri e distinti, di consistenza e portata analoghe a quelle del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa.».

4.42

GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», nel quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «la seconda domenica successiva al», con l'altra: «il».

4.30

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

4.124

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera aa), capoverso «Art. 48-bis», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene della comunità provinciale e regionale».

4.29

GUBERT

Al comma 1, lettera aa), capoverso «Art. 48-ter», nel secondo comma, dopo le parole: «gruppi linguistici», inserire le seguenti: «diversi, nonché».

4.56

GUBERT

Al comma 1, lettera aa), capoverso «Art. 48-ter», nel secondo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età».

4.45

GUBERT

Al comma 1, lettera bb), sostituire il capoverso «Art. 49» con il seguente:

«Art. 49. – Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio Provinciale di Bolzano, il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Sono eletti alla carica di Presidente e vice-Presidente i consiglieri designati dai rispettivi gruppi linguistici.

Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione prevista dall'articolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa».

4.125

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere la lettera cc).

4.86

GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis» sopprimere il secondo comma.

4.87

GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis», nel terzo comma, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti il Consiglio regionale e».

4.92

GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis», nel quarto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per la provincia di Bolzano e per quella di Trento la Commissione è integrata con un rappresentante del gruppo linguistico ladino e per la provincia di Trento da un rappresentante del gruppo linguistico tedescofono, che intervengono nei lavori della Commissione stessa quando si tratti materia di diretto interesse dei gruppi stessi».

4.93

GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis», nel quarto comma, quarto periodo, dopo le parole: «di competenza della Giunta provinciale» inserire le seguenti: «relativamente alle elezioni».

4.90

GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis», nel sesto comma, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale qualora esso sia motivato in base al secondo comma del presente articolo. In tal caso».

4.89

GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis», sostituire il settimo comma con il seguente: «Nel caso il Presidente della Giunta provinciale abbia attentato alla Costituzione ovvero abbia compiuto gravi e reiterate violazioni di legge, anche se eletto a suffragio universale il Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti ne dispone la rimozione.

Avverso la rimozione, il Presidente può proporre ricorso al Consiglio regionale, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti».

4.91

GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis, nel settimo comma, sopprimere le parole: ", se eletto a suffragio universale e diretto"».

4.148

MARCHETTI

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) all'articolo 56, primo comma, sopprimere le parole "di Bolzano!».

4.11

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

4.126

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta del gruppo consiliare a cui appartengono».

Conseguentemente, nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la parola: «è».

4.167

TAROLLI

Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel secondo comma, sostituire le parole: «su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la

Giunta provinciale», con le seguenti: «, ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici».

4.163

TAROLLI

Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel secondo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non oltre la metà di essi appartenga ad un medesimo gruppo linguistico».

4.127

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel secondo comma, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «Tale limitazione non si applica nel caso nel quale la presenza in Giunta di rappresentanti di un gruppo linguistico sia non a titolo politico, ma solo in virtù del disposto del primo periodo del presente comma. Essa altresì non si applica nel caso nel quale nella maggioranza che sostiene la Giunta provinciale manchino rappresentanti di un gruppo linguistico nonostante il disposto del primo periodo del presente comma».

4.94

GUBERT

Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel secondo comma, in fine, inserire le seguenti parole: «Il requisito del consenso dei consiglieri del gruppo linguistico ladino e, qualora presente, del gruppo linguistico tedescofono è richiesto anche per i componenti della Giunta provinciale di Trento che non appartengono al Consiglio».

4.95

GUBERT

Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può essere», con la seguente: «è».

4.54

GUBERT

Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

4.169

TAROLLI

Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel quarto comma, sopprimere le parole: «eletto a suffragio universale e diretto».

4.149

MARCHETTI

Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel quarto comma, sostituire le parole: «e lo scioglimento del Consiglio provinciale» con le seguenti: «. Con la legge regionale viene regolata la procedura per la sostituzione del Presidente della Giunta e degli assessori per il periodo rimanente della legislatura».

4.96

GUBERT

Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole: «dell'articolo 37, in quanto compatibili», con le seguenti: «degli articoli 37, 38 e 39».

4.128

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

«ee-bis) all'articolo 55, secondo comma, sostituire le parole: "se entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove", con le seguenti: "Il Governo può promuovere"».

4.12

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

4.129

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la lettera ff), inserire la seguente:

«ff-bis) all'articolo 61, secondo comma sopprimere le parole: "della provincia di Bolzano"».

4.10

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

4.130

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera gg), capoverso «Art. 62», dopo le parole: «organi collegiali», inserire le seguenti: «della provincia di Bolzano e».

4.55

GUBERT

Al comma 1, lettera gg), capoverso «Art. 62», dopo la parola: «collegiali» inserire le seguenti: «della provincia autonoma di Bolzano».

4.164

TAROLLI

Al comma 1, lettera gg), capoverso «Art. 62», dopo le parole: «organi collegiali», inserire le seguenti: «delle province di Trento e di Bolzano» e sostituire le parole: «in provincia di Bolzano» con le seguenti: «nelle province di Trento e di Bolzano».

4.65

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

«gg-bis) all'articolo 68 aggiungere alla fine il seguente periodo: "Le province trasferiscono, a titolo gratuito, ai comuni sulla cui superficie catastale ricadono le proprietà forestali e pascolive, con annessi edifici, già facenti parte dei beni demaniali dello Stato. Con norma di attuazione sono determinate le modalità per la consegna da parte delle province dei beni suindicati"».

4.8

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

«gg-bis) all'articolo 63 le parole: "della provincia di Bolzano" sono soppresse».

4.9

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

«gg-bis) I primi due commi dell'articolo 91 sono sostituiti dai seguenti: "I componenti della Sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 30 del presente Statuto devono appartenere a tutti e tre i gruppi linguistici. Al gruppo ladino è riservato almeno un componente ed il re-

stante numero dei componenti è suddiviso in parti uguali fra i gruppi linguistici italiano e tedesco"».

4.165

TAROLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera hh).

4.130

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la lettera hh) inserire la seguente:

«hh-bis) all'articolo 89, primo comma dopo le parole: "per la provincia di Bolzano" inserire le seguenti: "e per quella di Trento"; al sesto comma, dopo le parole: "di lingua tedesca", inserire le seguenti: "e di lingua ladina"».

4.38

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera hh) inserire la seguente:

«hh-bis) all'articolo 84, secondo comma, sono soppresse le parole: "di Bolzano" e al quinto comma, dopo le parole "giustizia amministrativa", sono inserite le seguenti: "ovvero al Tribunale regionale per la provincia di Trento"».

4.39

GUBERT

Al comma 1, lettera hh) dopo le parole: «all'articolo 81» inserire le seguenti: «primo comma, sopprimere le parole: "di Bolzano" e».

4.40

GUBERT

Al comma 1, lettera ii), alinea, dopo le parole: «all'articolo 92», inserire le seguenti: «al primo comma, sono soppresse le parole: "nella provincia di Bolzano" e "di tale provincia"».

4.37

GUBERT

Al comma 1, lettera ii), aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «Si prescinde da tale quota di un quinto qualora la supposta le-

sione del principio di parità sia lamentata da un gruppo linguistico la cui rappresentanza nel comune sia inferiore ad un quinto».

4.99

GUBERT

Al comma 1, lettera ii), aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «la medesima possibilità è garantita ai Consiglieri delle comunità montane o enti equivalenti che comprendano più gruppi linguistici, con riferimento ad atti amministrativi degli stessi».

4.100

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«*ii-bis*) all'articolo 94, quarto comma, sono inserite, infine, le seguenti parole: "Tale disposizione è estesa ai comuni della provincia di Trento ove è insediato il gruppo linguistico germanofono"».

4.36

GUBERT

Al comma 1, alla lettera ll), inserire, in fine, le seguenti parole: «al comma primo sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero, nelle aree a prevalente presenza delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, della tutela della minoranza linguistica italiana».

4.137

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«*ll-bis*) all'articolo 99, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nei comuni ove è insediato il gruppo linguistico ladino, la lingua ladina è parificata a quella italiana"».

4.35

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«*ll-bis*) all'articolo 100, primo comma, sono soppresse le parole: "della Provincia di Bolzano"».

4.34

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«ll-bis) all'articolo 101 sono soppresse le parole: "Nella provincia di Bolzano"».

4.33

GUBERT

Al comma 1, lettera mm), capoverso «Art. 102», sostituire il primo comma con i seguenti:

«1. La popolazione ladina della regione ha diritto allo sviluppo e al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative e attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine, romance e friulane in Italia e in altri paesi europei.

1-bis. Le popolazioni germanofone della Valle del Fersina e di Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali di stampa e ricreative, anche in collegamento con le altre aree culturali tedesche in Italia ed in altri paesi europei alla ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive e al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse».

4.102

GUBERT

Al comma 1, lettera mm), capoverso «Art. 102», sostituire il primo comma con i seguenti:

«1. La popolazione ladina della regione e quelle mochena e cimbra dei comuni Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto allo sviluppo e al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative e attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse anche in collegamento con le altre aree culturali ladine».

4.166

TAROLLI

Al comma 1, lettera mm) capoverso «Art. 102», nel comma primo, sopprimere la parola: «ladine», nel comma 2, sopprimere le parole: «il ladino» e «ladina o» e aggiungere, in fine, il seguente comma: «Alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento si applicano tutte le norme statutarie e di attuazione

poste a tutela della popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano».

4.43

GUBERT

Al comma 1, lettera mm), capoverso «Art 102», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della conservazione dello sviluppo delle proprie tradizioni culturali e linguistiche e all'insegnamento più efficace della propria lingua e della propria cultura, di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, sono garantiti nei comuni ove è parlato il mocheno e il cimbro il sostegno al collegamento con emittenti radiotelevisive, con istituzioni ed associazioni culturali, scuole, università, centri di ricerca e di documentazione, musei operanti nelle altre aree germanofone esistenti in Europa. Analoga garanzia è riconosciuta nei comuni ove è parlato il ladino con riferimento ad altre aree europee ove sono parlati idiomi romanci o ladini».

4.44

GUBERT

Al comma 1, lettera nn), capoverso «Art. 103», nel secondo comma, dopo le parole: «e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale», inserire le seguenti: «per le proposte formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, la relativa votazione sarà per gruppi linguistici.».

4.158

TAROLLI

Al comma 1, lettera nn), capoverso «Art. 103», nel secondo comma, sopprimere la parola: «anche».

4.32

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera oo).

4.131

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la lettera oo), inserire la seguente:

«oo-bis) l'articolo 105 è soppresso.»

4.31

GUBERT

Sopprimere i commi 2 e 3 e, conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Nella provincia autonoma di Bolzano», con le seguenti: «Nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.152

TAROLLI

Sopprimere il comma 2.

4.3

ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

4.28 (Identico all'em. 4.3)

GUBERT

4.132 (Identico all'em. 4.3)

PASQUALI, MAGNALBÒ

4.150 (Identico all'em. 4.3)

MARCHETTI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4.18

GUBERT

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: «del Consiglio e».

4.27

GUBERT

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «del Consiglio e».

4.26

GUBERT

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «del Consiglio» e le parole: «impedimento permanente o morte», nonché sostituire il sesto

periodo con il seguente: «Qualora sopravvenga impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente tra i propri componenti.».

4.24

GUBERT

Al comma 2, quinto periodo, dopo la parola: «dimissioni», inserire le seguenti: «, si procede alla sola elezione del Presidente in caso di suo impedimento permanente o della sua morte».

4.25

GUBERT

Al comma 2, sesto periodo, dopo la parola: «legislatura», inserire le seguenti: «non si procede a nuova elezione del Consiglio e».

4.22

GUBERT

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4.133

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 3.

4.4

ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

4.21 (Identico all'em. 4.4)

GUBERT

4.134 (Identico all'em. 4.4)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 3 e al comma 4 sopprimere le parole: «Nella provincia autonoma di Bolzano».

4.17

GUBERT

Al comma 3, dopo le parole: «statuto ordinario», inserire le seguenti: «con esclusivo riferimento alle liste circoscrizionali».

Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «e le liste regionali».

4.19

GUBERT

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «statuto ordinario», inserire le seguenti: «con esclusivo riferimento alle liste regionali».

Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «Le liste circoscrizionali e».

4.20

GUBERT

Sopprimere il comma 4.

4.135

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti fino all'entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal citato articolo 47 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»

4.136

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, sostituire le parole: «Nella Provincia autonoma di Bolzano», con le seguenti: «Nelle Province autonome di Bolzano e di Trento».

4.5

ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

Nel titolo, dopo la parola: «Trentino», inserire la seguente: «Sudtirol» e conseguentemente inserirla ogniqualvolta ricorre l'espressione: «Trentino-Alto Adige».

4.143

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige l'espressione "Trentino-Alto Adige" è sostituita dall'espressione "Trentino-Sudtirol-Alto Adige» ogniqualvolta ricorra"».

4.0.1

BESOSTRI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

550^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

- (68) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell’embrione umano*
- (217) *SALVATO. – Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*
- (546) *PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell’embrione e la dignità della procreazione assistita*
- (742) *LAVAGNINI. – Norme a tutela dell’embrione umano*
- (743) *LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (783) *MAZZUCA. – Introduzione dell’articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*
- (1154) *BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e dell’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*
- (1570) *PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (2067) *TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*
- (2210) *FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica dell’embrione*
- (2350) *SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani*
- (2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*
- (2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*
- (3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*
- (3381) *DI IORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri)

(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione conviene di procedere alla congiunzione dei disegni di legge in titolo.

Dopo un breve intervento del presidente PINTO, il quale sottolinea come la materia oggetto dei disegni di legge in titolo rientri ampiamente nelle competenze proprie della Commissione giustizia e che sarebbe stato preferibile che l’intervento di tale Commissione non fosse stato limitato alla sede consultiva, prende la parola il senatore SENESE che, riferendo sui disegni di legge in titolo, condivide innanzitutto le considerazioni testè svolte dal presidente Pinto e sottolinea il carattere di forte innovazione di sistema dell’intervento normativo in esame, che rende indispensabile un’approfondita riflessione sulle conseguenze ordinamentali dalle soluzioni legislative recate dal provvedimento. Tale riflessione e le eventuali modifiche che essa dovesse suggerire non dovrebbero essere precluse dall’esigenza di accelerazione dell’*iter* parlamentare della legge.

Soffermandosi specificamente sul disegno di legge n. 4048, già approvato dalla Camera dei deputati e assunto come testo base per l’esame in Commissione sanità, rileva che il comma 1 dell’articolo 1 si conclude con l’esplicita previsione che la nuova legge «assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito». Tale espressione, se non dovesse essere intesa come una enunciazione priva di concreta portata normativa, verrebbe a configurare il concepito come soggetto di diritto modificando una tradizione giuridica consolidata nell’ordinamento italiano, in base alla quale soltanto l’individuo già nato è soggetto di diritto, mentre il concepito è solo centro di imputazione di diritti unicamente nelle ipotesi previste, in via eccezionale, dalla legge. Tale «capacità giuridica prenatale» è comunque subordinata all’evento della nascita. Questa conclusione interpretativa, dirimente rispetto al sistema delineato nel codice civile, sembrerebbe trovare ulteriore conferma nella previsione di cui all’articolo 16, comma 4, del disegno di legge n. 4048 laddove si prevede esplicitamente, nel contesto della normativa transitoria ivi delineata, l’adottabilità dell’embrione e quindi l’applicabilità di un istituto che presuppone un rapporto tra gli adottanti, da un lato, e un altro soggetto di diritto, qual è l’adottato, dall’altro. Una simile conclusione però comporterebbe inevitabilmente problemi di ordine sistematico. Così, ad esempio, nella materia successoria la configurazione del concepito come soggetto di diritto, a prescindere dall’evento della nascita, implicherebbe conseguenze significativamente diverse rispetto alla situazione attuale, in materia di ri-

serva dei legittimari – come si desume dagli articoli 542 e 544 del codice civile – e di successioni legittime – fra i quali occorre menzionare gli articoli da 581 a 583 dello stesso codice – mentre nell’ambito propriamente penalistico – anche a non volere considerare abrogata la disposizione di cui all’articolo 18 della legge n. 194 del 1978, considerando quest’ultima come norma speciale – verrebbe comunque punita con la reclusione da quattro a otto anni l’interruzione illecita di gravidanza e invece sarebbe prevista, per la soppressione di embrione, la reclusione da tre a dieci anni con una disparità di trattamento sanzionatorio che appare priva di ogni giustificazione.

In conclusione se, come appare presumibile, l’espressione contenuta nel comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge n. 4048 non riflette nessun effettivo intento innovatore sul piano normativo, sarebbe allora preferibile che essa fosse soppressa del tutto o comunque modificata evitando una formulazione in cui il concepito sia individuato come soggetto di diritto. In tal modo si eviterebbero i rischi e i problemi evidenziati sul piano interpretativo e sistematico.

Passando all’articolo 4 del disegno di legge n. 4048, il comma 1 prevede che il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione. Si tratta di una disposizione che costituisce il punto centrale della legge e rispetto alla quale suscita perplessità innanzitutto il fatto che la sua violazione risulti sprovvista di una sanzione di qualsiasi tipo. Tale previsione, peraltro, è seguita da ulteriori specificazioni che appaiono del tutto pleonastiche e, proprio per tale ragione, suscettibili comunque di creare dubbi e difficoltà sul piano interpretativo. Il successivo comma 3 vieta il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Si tratta di una previsione che è stata oggetto di un dibattito ampio ed estremamente acceso, e in merito alla quale peraltro l’esame in questa sede va limitato ai profili che sono specificamente di competenza della Commissione giustizia in sede consultiva. Al riguardo deve allora evidenziarsi come l’esclusione della procreazione assistita di tipo eterologo appare in qualche modo contraddittoria con l’impostazione ispiratrice dell’articolo 1 e del comma 1 dell’articolo 4, che configurano il ricorso alla stessa procreazione medicalmente assistita come intervento di natura latamente terapeutica; mentre, sotto un diverso punto di vista, non è possibile non chiedersi se sia compatibile con il pluralismo dei valori che è caratteristica essenziale della Costituzione italiana, un impianto normativo che nel privilegiare, con le scelte contenute nell’articolo 4, comma 3, determinati valori rispetto ad altri, implica una vera e propria criminalizzazione delle condotte ispirate a questi ultimi. A questo proposito va infatti sottolineato che la violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, è sanzionata dall’articolo 12 addirittura con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Si tratta di una soluzione che non sembra realizzare un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e ciò trova di fatto conferma anche nella previsione del comma 3 dello stesso articolo, che si preoccupa di escludere, nell’ipotesi in questione,

la punibilità dell'uomo o della donna, cui sono applicate le tecniche vietate. Da un altro punto di vista non può poi non rilevarsi che, in questi casi, apparirebbe di gran lunga preferibile, nonché più efficace, far ricorso soprattutto a sanzioni di tipo non penale nei confronti delle strutture cui necessariamente si deve far ricorso per l'utilizzazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, mentre il disegno di legge n. 4048, sempre all'articolo 12, sembra intraprendere la strada opposta, stabilendo sanzioni penali eccessivamente severe per l'operatore sanitario e una sanzione di tipo amministrativo di non particolare gravità per la struttura sanitaria.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 5 del disegno di legge, che si occupa di stabilire i requisiti soggettivi di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il relatore richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che tale disposizione entra a comporre una fattispecie penale, di cui costituisce il precetto, assistito dalle sanzioni introdotte dal successivo articolo 12, comma 1: la fattispecie penale che ne risulta si compone tuttavia di elementi che non risultano ancorati a criteri tali da sottrarli al rischio di risultare privi di quei requisiti di determinatezza che costantemente la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto connaturati alla introduzione di una fattispecie penale: tali in quest'ottica risultano le espressioni «coppie.....conviventi», ovvero «in età potenzialmente fertile».

Su tale aspetto, si apre un breve dibattito nel quale intervengono, per richiesta di chiarimenti, i senatori Antonino CARUSO e BERTONI.

Riprendendo il proprio intervento, il relatore SENESE osserva che le espressioni da lui indicate come suscettibili di interventi che ne rendano più precise le caratteristiche, potrebbero probabilmente essere oggetto di specificazione ad opera di successivi interventi amministrativi, quale potrebbe essere, per il secondo requisito, la periodica emanazione di tabelle da parte del Dicastero competente.

Segue una breve interruzione del senatore Antonino CARUSO, il quale sottolinea l'esigenza di un chiarimento in ordine al disposto dell'articolo 6, comma 2, ove si prevede che alla coppia debbano essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura di procreazione medicalmente assistita: ciò avuto riguardo alla successiva disposizione dell'articolo 10 che regola la realizzazione di tali interventi e li affida, tra l'altro, alle strutture pubbliche, oltre che alle strutture private autorizzate dalle Regioni ed iscritte in un apposito registro.

Il relatore SENESE riprende il proprio intervento e rileva come l'articolo 8 del disegno di legge n. 4048, che disciplina lo stato giuridico del nato, dispone – tra l'altro – che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita possono acquistare anche lo stato di figli riconosciuti dalla madre: il relatore ritiene che tale espressione presenti aspetti di asistematicità avuto riguardo all'articolo 5 del

provvedimento, che consente di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo alle coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, ed esige volontà espressa di entrambi i soggetti della coppia (articolo 6, comma 3). In tale quadro v'è spazio solo per lo stato di figli legittimi della coppia richiedente e di figli riconosciuti da entrambi i soggetti della coppia e non anche per quello di figli riconosciuti dalla sola madre.

Con una ulteriore interruzione, il senatore Antonino CARUSO invita il relatore a considerare che occorrerebbe un approfondimento anche avuto riguardo al disposto dell'articolo 7, comma 3, che attribuisce al Ministro della sanità il potere di emanare linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita: linee vincolanti per tutte le strutture autorizzate e aggiornate almeno ogni tre anni in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica. Il senatore Antonino Caruso ritiene infatti che tale forma di «dirigismo» appare scarsamente compatibile con il principio dell'autonomia del magistero degli operatori sanitari, senza contare che l'evoluzione tecnico-scientifica è processo ovviamente svincolato dalle cadenze previste burocraticamente dalla norma in questione.

Con riferimento al successivo articolo 9, il relatore SENESE, riprendendo il proprio intervento – dopo aver ricordato che esso affronta una tematica estremamente sensibile, oggetto nel 1998 della sentenza n. 347 della Corte costituzionale, nella quale la medesima ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 235 del codice civile, nonché di una recentissima sentenza della sezione I della Corte di Cassazione – evidenzia come nel comma 1 manchino il riferimento all'articolo 233 del codice civile, che pure prevede la possibilità di disconoscimento del figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, nonché al numero 3) dell'articolo 235 dello stesso codice.

Passando, poi, alla normativa penale il relatore non può fare a meno di richiamare l'attenzione della Commissione sull'eterogeneità delle fattispecie ricomprese negli articoli 12 e 13, eterogeneità cui viene data tuttavia una risposta sanzionatoria rigida, uniforme e, per alcune fattispecie, chiaramente non proporzionale rispetto alla gravità delle medesime. Tale ultima considerazione può essere in particolare riferita alla violazione dell'articolo 6, in tema di consenso informato, alla realizzazione delle pratiche di procreazione, attuata in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, ovvero alla violazione dell'articolo 5, relativo al mancato possesso dei requisiti soggettivi di accesso alle tecniche di procreazione e, infine, in ordine al divieto di impiantare un numero di embrioni comunque non superiore a tre. Tutte queste fattispecie sarebbero punite con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cento a lire trecento milioni oltretutto con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione – tutte sanzioni a carico dell'operatore sanitario che applica le tecniche della procreazione – laddove, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, è esclusa la pu-

nibilità per gli stessi reati dell'uomo o della donna ai quali sono applicati le tecniche di procreazione assistita. Alla stessa pena risulterebbero poi assoggettati ben più gravi reati, quali la commercializzazione o *l'import/export* di embrioni (articolo 12, comma 1) e, in particolare, quelli di cui all'articolo 13 come la produzione di embrioni umani a fini diversi da quello previsto dalla legge, la selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti, sino alla produzione di ibridi e di chimere. Il relatore Senese ravvisa in tale modo di procedere un ulteriore momento di quel fenomeno di progressivo imbarbarimento del diritto penale che tante volte è stato censurato, proprio mentre si invocava l'auspicata introduzione di un diritto penale minimo. Conclude, quindi, la propria esposizione dopo aver fatto osservare che alcuni ulteriori dubbi fanno sorgere le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 3, lettera e) – che vieta la crioconservazione degli embrioni – nonché nell'articolo 16, al comma 2 – che non risulta adeguatamente precisato rispetto alla data entro la quale occorre essere in possesso dei requisiti necessari per accedere in via transitoria alle tecniche di procreazione medicalmente assistita - e al comma 4, che potrebbe essere modificato sopprimendo il riferimento all'adottabilità dell'embrione per i motivi da lui già esposti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

213^a seduta

Presidenza del Vice Presidente
AGOSTINI

Intervengono il Capo del Corpo sanitario Aeronautico, generale di squadra aerea Tricarico ed il Capo del I Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di brigata Tosi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANCA solleva perplessità sul resoconto della seduta di ieri, che sembra non esplicitare appieno la deliberazione assunta in ordine alle dichiarazioni rese dal generale Mazzaroli in Kosovo.

Il senatore TABLADINI condivide l'opportunità della convocazione dei responsabili militari e politici.

Il presidente AGOSTINI, anche nella veste di Presidente nella seduta di ieri, conferma la impeccabile veridicità del resoconto che ha fedelmente riprodotto sia lo svolgimento della seduta sia la articolata deliberazione assunta.

Il senatore NIEDDU vede riflesso nel resoconto l'andamento della seduta nella parte relativa all'eventuale convocazione dei vertici militari e politici in ordine al caso sorto dalle dichiarazioni del Gen. Mazzaroli.

Il presidente AGOSTINI, dissipata quindi ogni incertezza, rende noto che martedì prossimo, 7 marzo, al termine della seduta dell'Assemblea, sarà convocato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, come convenuto nella seduta di ieri.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle motivazioni che hanno indotto al suicidio alcuni soldati di leva nelle strutture militari: audizione del Capo del Corpo sanitario Aeronautico e del Capo del I Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica.

Il generale TOSI fa presente che solo qualche decina di giorni fa l'Aeronautica ha dovuto ancora confrontarsi con la tristissima realtà del decesso di un aviere di leva avvenuto in una propria installazione e mediante l'utilizzo di un'arma di dotazione individuale. Anche se con doverosa prudenza, pensa di poter affermare che molte evidenze portano a considerare l'accaduto come un probabile suicidio più che un malaugurato e fortuito incidente. È convinto che poche moderne organizzazioni siano sensibili al valore della vita umana e dell'incolumità del proprio personale come l'Aeronautica Militare.

Pur nell'aridità e freddezza dei termini numerici, considerando che si parla di decessi di giovani in età compresa fra i 18 ed i 24 anni, il raffronto con il campione statistico nazionale porta ad evidenziare una sostanziale coerenza e comparabilità dei dati. Ma anche questa dimensione, di per sé non certo strabiliante, risulta coerente, pur nella sua drammaticità, con i dati statistici relativi allo stesso quinquennio e riferiti agli ufficiali ed ai sottufficiali della Forza armata (per gli ufficiali c'è la ricorrenza di un caso ogni 19.500 uomini; per i Sottufficiali la ricorrenza è di uno ogni 16.300).

La condizione di militare di leva in Aeronautica, quindi, non sembrerebbe essere, almeno sotto l'aspetto della dimensione quantitativa del fenomeno, un elemento scatenante né, tantomeno, un fattore di diversificazione dalla più generale ed omologa situazione nazionale. Poiché è ferma convinzione dei responsabili della Forza armata che basta anche un solo caso di suicidio per vincolare moralmente a compiere il massimo sforzo per cercare di capirne le ragioni e, fin dove possibile, per intervenire per mutarne od eliminarne le cause, è altrettanto vero che è sicuramente importante avere un quadro dell'ambiente in cui determinati fenomeni prendono consistenza per cercare di individuare se esistono o sono possibili, o probabili, connessioni od interrelazioni.

Sotto l'aspetto dell'impiego, e quindi della motivazione o del coinvolgimento nelle attività lavorative, è importante sottolineare che la maggior parte dei militari di leva è costituita da personale aiuto specialista ed una minima aliquota comprende personale destinato ai soli servizi generali di supporto. Prima di essere impiegati come aiuto specialisti, gli avieri di leva vengono formati militarmente ed addestrati tecnicamente in una delle scuole dell'Aeronautica Militare di Viterbo o di Taranto. Successivamente, presso i reparti di impiego, gli aiuto specialisti lavorano al fianco dei sottufficiali e degli ufficiali giungendo a qualificarsi in specializzazioni nei settori antincendi, comunicazioni, meccanici/conducenti, impianti idrotermici, sanità, informatica e vigilanza.

Il servizio militare di questi avieri, quindi, almeno durante le ore lavorative, si svolge costantemente a contatto con personale dei quadri permanenti che espleta una decisa e continua opera di indottrinamento e, contemporaneamente, di controllo.

Anche la sede geografica in cui viene svolto il servizio militare ha, di per sé, una notevole importanza e, soprattutto, rileva la distanza dal luogo di residenza della propria famiglia. Al di là di ovvie considerazioni circa il livello di maggiore o minore gradimento di sedi di servizio che siano distanti dal proprio luogo di residenza, infatti, è interessante notare come, là dove l'Aeronautica Militare riesce a soddisfare il naturale e generalizzato desiderio di prestare il servizio militare in luoghi vicini a casa, si rende anche possibile concedere alla maggioranza degli avieri, fatte salve le prevalenti esigenze di servizio, il cosiddetto «pernotto», vale a dire la possibilità di trascorre a casa, regolarmente autorizzati, le ore serali e della notte.

In questo modo si riduce di molto il numero del personale di truppa che, al di fuori dei normali orari di servizio, rimane all'interno delle infrastrutture senza essere comandato di servizio o senza avervi esplicita occupazione. In questo modo, oltre ad altre cattive tentazioni, si toglie anche spazio e possibilità di insorgere ai momenti di inedia e di conseguente in tristimento.

Interviene quindi il generale TRICARICO, il quale si sofferma, sull'analisi storico-sociale ed ambientale della problematica.

Con il progressivo mutare, nel secondo dopoguerra, degli stili di vita, del clima morale ed intellettuale, dei livelli culturali, sono venuti a delinearsi modelli comportamentali ed aspettative individuali informati alla libertà del singolo, al benessere, all'affermazione economica, alla tutela degli interessi privati, difficilmente armonizzabili con i principi di subordinazione, gerarchia, capacità di adattamento, austerità proprie del mondo militare e soprattutto con l'assioma del reclutamento obbligatorio, vissuto spesso come una vera e propria violenza psico-fisica.

La vita militare, contraddistinta all'epoca spesso da rigidità finalistiche e da «chiusure a riccio» sull'interpretazione del rapporto gerarchico, è stata ritenuta responsabile di frustrazioni di intere generazioni giovanili, di disagi psichici e fisici immotivati o legati alle inefficienze di un'organizzazione attenta unicamente ai bisogni dei «quadri». A testimoniare tale situazione sono stati soprattutto i giovani connotati da fragili personalità, carenti nel bagaglio motivazionale oltre che impacciati nell'integrazione sociale, per i quali il servizio di leva, severo per gli innegabili disagi ambientali, logistici e umani propri di quell'epoca, ha rappresentato una prova di esame, una cartina di tornasole capace di far emergere condizioni inadeguate di maturazione post-adolescenziale, non evidenti nelle celle protettive dei nuclei familiari, fino a situazioni estreme di atti autolesivi.

Il mondo militare ha focalizzato la sua attenzione sul fenomeno del disagio psichico giovanile, convogliando sempre maggiori risorse al fine di meglio comprendere, prevenire e combattere il problema. È importante

quindi una valutazione tecnica di questo fenomeno, che è abbastanza frequente nelle fasce adolescenziali, con tassi di prevalenza annuali stimati pari al 12% circa nella classe dei diciottenni, e si può manifestare attraverso fenomenologie differenti, le più eclatanti delle quali sono suicidi e droga.

La carenza, fra le figure di riferimento familiari e istituzionali di modelli adulti validi, indispensabili per un corretto sviluppo della personalità e per il supporto al travaglio verso un ruolo adulto sociale, il dilatarsi del periodo adolescenziale, dovuto a difficoltà e ritardi di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, con protratti «parcheggi» nei nuclei familiari di origine e allontanamento dal mondo delle responsabilità, sicuramente non favoriscono il superamento di questa condizione di disagio, spesso accoppiata a modelli di sopravvivenza quotidiana improntati alla ricerca del piacere e della gratificazione fini a sé stessi, svincolati da comportamenti adattativi.

La vita militare è una tappa delicata nello sviluppo tardo-adolescenziale. Infatti, l'ingresso di questi giovani nella collettività militare, ordinata e disciplinata gerarchicamente, può costituire il *primum movens* per la «slatentizzazione» di vari gradi di disagio psicologico, in concomitanza con il trauma del distacco dal nucleo familiare di origine. Questo momento è spesso vissuto non come formativo sociale, bensì come una vera e propria deportazione, favoleggiata da ancestrali timori di origine parentale, ed una inutile perdita di tempo, all'interno di un'organizzazione massificante, demotivante e frustrante, appiattita su una *routine* fatta di compiti a bassa operatività e utile solo potenzialmente. Tutto questo può suscitare meccanismi di negazione e fuga dalla realtà verso comportamenti devianti e talvolta autodistruttivi.

Il fenomeno suicidio ha condizionato molte delle tappe di rinnovamento organizzativo e sociale della collettività militare stessa. La sola possibilità che la vita militare potesse creare un rischio addizionale per tale morbosità nei giovani di leva, è sempre stata ritenuta inaccettabile dalla collettività civile, amplificando negativamente la risonanza di questi eventi verificatisi in ambito castrense.

La necessità di prevenzione in questo campo ha indotto alla costituzione di un Osservatorio epidemiologico permanente sul suicidio in ambito militare, finalizzato ad analizzare la complessità del fenomeno in tutti i suoi aspetti, compresi motivazioni e fattori socio-ambientali concomitanti eventualmente affioranti.

L'insieme di questi rilievi non esclude la possibilità che la vita militare possa costituire un fattore di rischio specifico, ma rimarca in ogni caso l'efficacia degli interventi profilattici sinora realizzati dalla Sanità dell'Aeronautica Militare.

Il mondo militare ha gradualmente raccolto il bisogno di prevenzione e recupero nei confronti del disagio psicologico giovanile. In quest'ottica, sono state pertanto attivate iniziative di profilassi a vario livello: a) prevenzione primaria, ossia esclusione dalla realtà militare di tutti i soggetti a rischio specifico, mediante una rapida e precoce rilevazione di soggetti

difficilmente compatibili con tale ambiente, già all'atto dell'arruolamento/selezione e reclutamento. Nel settore dell'arruolamento di leva, in particolare, le datate matrici concrete psicometriche, finalizzate alla sola valutazione delle capacità intellettive, culturali e di ragionamento, fino ad allora in uso, sono state sostituite nel 1987 con i *test* personalogici associati ai colloqui condotti da psicologi, per la prima volta entrati a far parte dei gruppi selettori nei consigli; b) prevenzione secondaria, ossia un insieme di misure di supporto finalizzate a contrastare tendenze autolesive mediante riduzione dei rischi specifici connessi a peculiari conformazioni psico-personalogiche di singoli militari già arruolati, mediante rilevazione precoce di tali casi, ed anche iniziative di adeguamento della collettività militare.

In recepimento della legge n.685 del 22 dicembre, sono stati attivati, a cura del Ministero della Difesa, interventi informativi in veste di cicli di lezioni di istruzione civica e sanitaria ad uso dei frequentatori di tutti gli Istituti di formazione militare, compresi i giovani in servizio di leva. Questi primi interventi informativi, del tutto estemporanei non si sono dimostrati pienamente validi.

L'Aeronautica Militare, priva di ospedali e di ufficiali psicologi, sin dal 1991 ha fatto ricorso a professionisti civili, finanziati in parte grazie ai progetti finalizzati sovvenzionati dal Fondo nazionale di Intervento per la lotta alla droga e in parte con contributi autonomi del ministero della Difesa. Ottimale sarebbe in quest'ottica poter garantire una continuità di servizio di tali psicologi, attualmente vincolati alla durata annuale dei rapporti convenzionali con l'amministrazione e pertanto costretti, di fatto, a interrompere tale attività per il rinnovo delle pratiche amministrative formali con pregiudizio per la stessa serenità di rapporto professionale con l'utenza. L'estensione delle possibilità di accesso a questo servizio di sostegno anche ai familiari dei militari potrebbe inoltre contribuire a realizzare una più efficace e profonda opera di prevenzione del disagio, oltre che il controllo dello *stress* operativo nel personale, la cui soluzione va spesso ricercata nel coinvolgimento dei nuclei familiari di riferimento.

Il senatore TABLADINI, prendendo spunto da una dichiarazione incidentalmente resa dal generale Tosi nel suo intervento, chiede di sapere quale sarebbe il livello di degrado nelle caserme dell'Aeronautica.

Il generale TOSI minimizza l'importanza della locuzione, da lui forse non del tutto propriamente utilizzata, e nega vi siano forme di degrado all'interno delle caserme dell'Aeronautica.

Il senatore TABLADINI chiede chiarimenti sui dati statistici forniti dal generale Tricarico, che illustra in particolare quelli scaturiti dalle rilevazioni dell'Osservatorio permanente anamnestico (1990-1999).

Il senatore MURINEDDU, apprezzata la relazione del Capo del Corpo sanitario aeronautico, chiede di conoscere le ragioni dell'impossibi-

lità di arginare lo stato di frustrazione emergente fra alcuni giovani che prestano servizio nell'Aeronautica.

Il generale TRICARICO risponde fornendo elementi di analisi squisitamente tecnici, ma astenendosi da valutazioni di ordine politico che trascendono le sue competenze.

Il senatore MANCA rivolto al generale Tricarico, che aveva citato l'indimenticato ministro della difesa Spadolini, chiede di sapere quale siano attualmente il livello di coesione fra i militari dell'Arma azzurra e la capacità delle Forze armate di offrire condizioni di serena convivenza a tutti i livelli, anche per i familiari del personale in servizio.

Il generale TRICARICO garantisce che lo Stato Maggiore è fortemente impegnato nel garantire al massimo livello possibile la qualità di vita dei militari, sia sul luogo di lavoro, sia nei momenti liberi, nonché dei loro familiari.

Il senatore NIEDDU chiede chiarimenti in ordine ai dati numerici forniti, che non sembrano collimare fra loro.

Il generale TOSI si impegna a fornire quanto prima delucidazioni scritte in ordine ai dati apparentemente contraddittori.

Poiché nessun altro domanda di parlare, il presidente AGOSTINI dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

329^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUERZONI, riprendendo una richiesta avanzata nella scorsa seduta dal senatore D'Alì, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che il Governo sta valutando l'opportunità di presentare alcune modifiche all'articolato, rese necessarie anche dal tempo trascorso dal momento della presentazione in Parlamento del disegno di legge in esame.

Rispondendo ad una richiesta del senatore VIGEVANI e del senatore DEBENEDETTI, il sottosegretario D'AMICO specifica che a breve si concluderà la verifica delle questioni oggetto di proposte emendative, in esito alla quale si valuterà se inserire nuove disposizioni, senza con ciò stravolgere o modificare radicalmente l'impianto del disegno di legge.

Preso atto dell'assenza di iscritti a parlare in discussione generale, il presidente GUERZONI rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

404^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4429) BISCARDI ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente OSSICINI avverte che la 5^a Commissione permanente ha espresso il proprio parere sia sul testo del disegno di legge che sugli emendamenti presentati, mentre la 1^a Commissione si è espressa solo sul testo; occorrendo attendere il parere sugli emendamenti, non si può passare all'esame degli articoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 630)

Schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 631)

(Pareri al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Esame congiunto e rinvio)

Senza discussione, la Commissione accoglie la proposta del PRESIDENTE di esaminare congiuntamente i due schemi di decreto all'ordine del giorno, ferma restando l'espressione di due distinti pareri.

Il relatore MONTICONE riferisce congiuntamente sui due atti all'ordine del giorno, ricordando che la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, e ha rinviato ad un decreto ministeriale – da emanare previo parere parlamentare – la disciplina del suo funzionamento e la durata in carica dei suoi nove membri. Con un altro decreto ministeriale – da sottoporre anch'esso al parere parlamentare – sono nominati i membri del Comitato; con l'insediamento del Comitato verrà soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, che ha operato fino ad oggi. La stessa legge n. 370 disciplina, all'articolo 1, i nuclei di valutazione interna degli atenei, cui sono affidate le funzioni di autovalutazione.

Il relatore esprime apprezzamento per la sollecitudine con il quale il Governo ha provveduto a dare attuazione alla legge n. 370, predisponendo i due schemi di decreto; giudica positivamente la norma sulla durata in carica dei componenti – quattro anni rinnovabili una sola volta – e apprezza gli spazi di autonomia conferiti al Comitato, così come la possibilità che a uno o più componenti siano affidati compiti di studio o l'analisi di specifici argomenti. Le modalità di funzionamento sono disciplinate in termini abbastanza semplici; il supporto amministrativo al Comitato sarà offerto da una segreteria tecnica, composta di personale di varia provenienza. Al riguardo, il relatore esprime perplessità sull'uso di personale comandato, dal momento che l'istituto del comando nella pubblica amministrazione non ha dato, in via generale, esiti pienamente apprezzabili ed è in via di superamento.

Quanto poi allo schema di decreto recante le nomine dei componenti, sette di questi facevano parte del precedente Osservatorio: tale scelta di continuità appare al relatore condivisibile. In ogni modo i *curricula* di tutti i designati e la loro stessa notorietà confermano l'elevato livello delle scelte compiute, che assicurano anche un buon equilibrio fra le diverse aree scientifiche. Lo schema di decreto designa inoltre Giuseppe De Rita – personalità esterna al mondo accademico ma notissimo come studioso della società italiana – quale presidente del Comitato.

In conclusione, il relatore osserva che, pur se non è stata colta la interessante possibilità (prevista dalla legge n. 370) di nominare esperti stranieri, gli schemi di decreto meritano una valutazione positiva e si riserva di presentare alla Commissione due distinti schemi di parere.

Si apre quindi un breve dibattito: il senatore BISCARDI pone un quesito circa le modalità di nomina del Vice presidente del Comitato; dopo brevi interventi del relatore MONTICONE, del sottosegretario GUERZONI e del senatore ASCIUTTI, il PRESIDENTE, rilevando la necessità di un approfondimento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE DELIBERANTE

(4164-B) Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 3 febbraio scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – si erano svolte le repliche.

Il senatore RESCAGLIO illustra il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4164-B, recante interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap*,

impegna il Governo a provvedere affinché il sostegno finanziario all'*handicap* sensoriale sia effettivamente diretto all'integrazione scolastica nelle classi normali, superando rapidamente le istituzioni specializzate».

0/4164-B/1/7

MONTICONE, RESCAGLIO, FOLLONI

Il senatore BRIGNONE dichiara di aggiungere la propria firma.

Il relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole, per la coerenza dell'ordine del giorno con le finalità perseguite dalla legge.

Il sottosegretario ROCCHI dichiara di accettare l'ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato.

In sede di esame dell'articolo 1, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.1, 1.7, 1.8, 1.2, 1.6, 1.10, 1.3 e 1.12 per l'assenza dei proponenti.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 1.9, volto a modificare il riparto delle somme previste al comma 1 fra le due finalità indicate nella legge (la riforma delle scuole atipiche da una parte e la integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali nelle scuole comuni dall'altra) rispetto alla percentuale indicata dalla Camera dei deputati. Osserva in via generale che nel suo *iter* il disegno di legge ha progressivamente mutato non solo la cornice finanziaria, ma anche le finalità: si è passati infatti da una prevalente attenzione all'esigenza di riqualificare gli istituti atipici al più ampio obiettivo della integrazione scolastica degli studenti con *handicap* sensoriali. Nel corso del dibattito, così come da alcune audizioni, è del resto emerso come la funzione svolta dagli istituti

atipici, indubbiamente preziosa, trovi però un limite nel carattere inevitabilmente sporadico della loro presenza sul territorio nazionale, mentre gli alunni da inserire scolasticamente sono ovunque e quindi solo parte di essi è in grado di frequentare quegli istituti senza abbandonare la famiglia. Il senatore tiene a precisare che la sua proposta emendativa non implica affatto una critica nei confronti degli istituti atipici, né intende penalizzarli in alcun modo, ma solo rispondere meglio alle finalità generali perseguite dal legislatore. Proprio la consapevolezza dell'importanza degli istituti atipici, del resto, gli fa respingere la richiesta, avanzata durante le audizioni, di destinare ad essi solo un quarto della somma stanziata dalla legge.

Illustra poi l'emendamento 1.11, volto a sopprimere un inciso al comma 2 che, a suo avviso, limita in definitiva le funzioni conferite dalla legge agli istituti atipici. L'emendamento 1.13, infine, è volto a tenere distinte le funzioni di studio e consulenza da quelle di cura.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 1.4 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4164-B, recante interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap*,

impegna il Governo affinché, negli organi di gestione, comunque denominati, degli istituti di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con *deficit* sensoriale, siano inseriti i rappresentanti delle relative associazioni nazionali riconosciute a norma del codice civile».

0/4164-B/2/7

MARRI

Dopo che il senatore BISCARDI ha espresso perplessità sull'espressione «relative associazioni», il senatore MARRI fornisce chiarimenti e il sottosegretario ROCCHI dichiara di rimettersi, sul punto, alla Commissione.

Il senatore RESCAGLIO fa proprio l'emendamento 1.5, di tenore sostanzialmente identico all'1.4, e quindi, dichiarando di ritirarlo, sottoscrive l'ordine del giorno 0/4164-B/2/7.

Il relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

Tutti i senatori presenti dichiarano di aggiungere la propria firma.

Il sottosegretario ROCCHI dichiara di accettare l'ordine del giorno.

Il relatore ASCIUTTI esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.11 e 1.13, pur dichiarando di comprenderne il significato, ma ritenendo preferibile non modificare ulteriormente il testo quale pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE indice quindi la votazione sull'emendamento 1.9, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

Il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole, dichiarando di aggiungere la propria firma e deplorando nel contempo l'assenza dei presentatori di molti emendamenti. Rilevato che attualmente i fondi per gli istituti atipici sono molto superiori a quelli per l'integrazione degli studenti handicappati nelle scuole comuni, sottolinea un dato a suo avviso essenziale: mentre la presenza di alunni handicappati nelle scuole dell'obbligo ha da tempo raggiunto un livello ormai stabile e consolidato, nelle scuole superiori il loro numero invece è in forte, costante aumento. Così come ci si è impegnati per abbattere le barriere architettoniche in tutte le scuole, bisogna altrettanto promuovere l'integrazione di quegli alunni in ogni istituto.

I senatori BRUNO GANERI e LOMBARDI SATRIANI annunciano il proprio voto favorevole sull'emendamento, cui dichiarano di aggiungere la propria firma.

Il relatore ASCIUTTI esprime il timore che, come si sono già persi i fondi per il 1999, così un ulteriore allungamento dell'*iter* – ove sia approvato l'emendamento – porti alla perdita di tutti i finanziamenti previsti.

L'emendamento 1.9 posto quindi ai voti, risulta non accolto, così come non accolto è l'emendamento 1.11, posto successivamente in votazione.

Il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.13, cui aggiunge la propria firma; l'emendamento, posto ai voti, risulta non accolto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati e poi, senza discussione, l'articolo 2, anch'esso nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, cui non erano stati presentati emendamenti.

Concluso l'esame degli articoli, si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole, pur confermando le perplessità da lui manifestate.

Il senatore MONTICONE annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano, pur esprimendo rammarico per il fatto che le ragioni dell'urgenza hanno prevalso sull'opportunità di migliorare il testo.

Il senatore NAVA annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democratici per l'Europa – UdeuR, facendo presente di aver votato contro l'emendamento 1.9 per evitare un ulteriore allungamento dell'*iter*.

Il senatore PINGGERA annuncia il proprio voto favorevole, giudicando a sua volta opportuna una sollecita approvazione definitiva del provvedimento.

La senatrice BRUNO GANERI annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, motivato dalla volontà di assicurare la sollecita entrata in vigore del provvedimento; solo per questo ella non ha votato a favore degli emendamenti 1.11 e 1.3. Si duole tuttavia che l'urgenza e la conseguente necessità di recepire interamente le modifiche della Camera dei deputati non abbiano consentito di compiere un significativo passo avanti nella soluzione di un problema di grande rilievo.

Il senatore MARRI, annunciando che il Gruppo Alleanza Nazionale esprimerà voto favorevole per l'importanza del provvedimento e l'urgenza della sua entrata in vigore, sottolinea come la sua parte politica sia stata determinante per assicurare il numero legale.

Il senatore BISCARDI – cui il PRESIDENTE dà in via eccezionale la parola – ricorda in primo luogo che il testo in esame trae origine, in realtà, da un'iniziativa parlamentare (A.S. 4052), del quale egli è stato primo firmatario insieme a colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione e si duole che essa sia stata oscurata dal successivo disegno di legge governativo. Osserva poi che le indicazioni dei Gruppi hanno limitato rilievo in una materia, come quella in discussione, ove prevalgono le valutazioni personali di ciascun parlamentare. Egli stesso oggi si risolve ad esprimere un voto favorevole considerando che l'ottimo è nemico del bene.

Il relatore ASCIUTTI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, pienamente soddisfatto per un intervento diretto a sostenere i più deboli.

Il sottosegretario Carla ROCCHI interviene per dare atto da un lato del consenso espresso da tutte le forze politiche, pur superando le perplessità dichiarate, e dall'altro che il testo in esame trae indubbiamente origine da un atto di iniziativa di senatori.

Posto quindi ai voti, il disegno di legge risulta approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4164-B**Art. 1.**

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

1.9

MONTICONE, RESCAGLIO, FOLLONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «25 per cento». Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

1.1

CÒ, RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «25 per cento». Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

1.7

CORTIANA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

1.8

BERGONZI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche avvalendosi» fino alla fine del periodo.

1.2

CÒ, RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche avvalendosi» fino alla fine del periodo.

1.6

CORTIANA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche avvalendosi» fino alla fine del periodo.

1.10

BERGONZI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche avvalendosi» fino alla fine del periodo.

1.11

MONTICONE, RESCAGLIO, FOLLONI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «cura di» con le seguenti: «ricerca su».

1.3

CÒ, RUSSO SPENA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «cura di» con le seguenti: «ricerca su».

1.12

BERGONZI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «cura di» con le seguenti: «ricerca su».

1.13

MONTICONE, RESCAGLIO, FOLLONI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Negli organi di gestione, comunque denominati, degli istituti di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, non-

ché degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con *deficit* sensoriale, devono essere inseriti i rappresentanti di tutte le associazioni nazionali di disabili sensoriali riconosciute a norma del codice civile».

1.4

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Negli organi di gestione, comunque denominati, degli istituti citati al comma 2 del presente articolo, di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con *deficit* sensoriale, devono essere inseriti i rappresentanti di tutte le associazioni nazionali di disabili sensoriali riconosciute a norma del codice civile».

1.5

MONTAGNINO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

329^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CORTIANA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CORTIANA informa che è stato assegnato alla Commissione il parere sulla proposta di nomina del professor Augusto Marinelli a Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere parere ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento: propone pertanto di inserire anche tale argomento nell'ordine del giorno per le sedute della prossima settimana, su cui ha convenuto l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta di ieri.

Conviene la Commissione.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione di relazione all'Assemblea; Doc. XVI, n. 13)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE relatore, ricordato che è in corso il dibattito, dà nuovamente la parola al senatore Bucci che ha chiesto di intervenire per una integrazione dell'intervento già svolto.

Il senatore BUCCI, richiamato il carattere degli interventi di ingegneria genetica, fornisce precisazioni sui risultati di uno studio condotto dall'Università del *Sussex*, dando conto delle previsioni, ivi contenute, per lo sviluppo del settore primario, a seconda dei diversi scenari prefigurabili. Dopo aver altresì ricordato che gli investimenti in biotecnologie richiedono stanziamenti assai rilevanti, fa osservare che proprio da tale constatazione discende l'esigenza di prevedere una adeguata tutela giuridica per tale settore, tanto più che, a fronte di poche decine di miliardi di investimenti pubblici, gli investimenti del settore privato ammontano a decine di migliaia di miliardi. Ribadita l'esigenza di norme chiare e trasparenti per un mercato che si presenta mondiale, svolge rilievi critici su quelle parti della relazione, proposta dal relatore, in cui si tende ad evidenziare i rischi che sarebbero connessi al ricorso a tali tecniche, sottolineando di converso sia che esiste comunque la tendenza delle imprese a collegarsi a fini concorrenziali e per ottenere produzioni migliori, sia che si può parlare, per quel che riguarda la tossicità, di una misurazione più che altro dei fenomeni acuti. Ricordata infine la posizione assunta dalla Francia, anche in relazione al principio di precauzione, che deve però configurarsi come un principio realistico, invita a riflettere su chi potrà sostenere i costi della ricerca, in quanto – ove l'Esecutivo intenda puntare su tale obiettivo – occorre una consequenzialità nei comportamenti.

Precisa infine che l'orientamento di Forza Italia è pienamente in linea con le posizioni europee, ma contrario a fughe in avanti, anche tenuto conto dei gravi rischi che corre l'agricoltura nazionale rispetto alla concorrenza degli altri paesi; si dichiara altresì favorevole a prevedere forme di corretta informazione dei consumatori (anche con adeguati etichettaggi), come pure a prevedere controlli stringenti e forme di sperimentazione. Ricorda infine che l'A.S. 4280 (pure iscritto all'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva e contenente la delega al Governo sulle biotecnologie) configura una normativa più restrittiva di quella europea.

Per tutte queste ragioni, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dal relatore, preannuncia un voto di astensione.

Il senatore PREDA, nel rilevare che è importante chiudere, con la approvazione del mandato al relatore, l'esame in corso, sottolinea che tale fase preliminare è stata contrassegnata da una serie di importanti eventi, anche di tipo parlamentare, quali i dibattiti svoltisi davanti all'Assemblea del Senato (dei quali va ricordato quello della seduta pomeridiana di ieri, sempre in materia di bioetica e di biotecnologie), nei quali si inquadra pienamente il tenore della relazione proposta dal relatore. Osserva quindi che la stessa Conferenza di *Seattle* ha fatto emergere con forza una nuova sensibilità da parte dell'opinione pubblica su tali questioni, il che rende necessaria, a suo avviso, la massima attenzione da parte della Commissione agricoltura su tutte tali questioni. Ritiene infine opportuno che tale fase preliminare sia integrata attraverso la previsione di ulteriori audizioni degli istituti e delle istituzioni che fanno ricerca in tale settore, al fine di un periodico aggiornamento su tale tematica. Ribadisce conclusivamente l'e-

sigenza di prevedere regole uniformi a livello di Unione europea e, tenuto conto del dibattito già svoltosi in relazione all'A.S. 4280, assegnato in sede consultiva, ritiene che, al termine dell'esame in corso, la Commissione potrebbe altresì concludere l'esame, in sede consultiva, su tale provvedimento, preannunciando sin d'ora un orientamento favorevole.

Il PRESIDENTE relatore, dichiarato chiuso il dibattito – nessun altro chiedendo di parlare – preannuncia l'intenzione di integrare il tenore della relazione (già pubblicata nel resoconto della seduta del 15 dicembre 1999), alla luce sia del dibattito svoltosi che della discussione svoltasi nella seduta di ieri, davanti all'Assemblea del Senato. In particolare ritiene opportuno fare riferimento all'esigenza di prevedere un confronto e un approfondimento col mondo della ricerca pubblico e privato, anche attraverso la opzione di istituire un osservatorio unico sugli OGM (già richiamato nella sua proposta di relazione), questione sulla quale lo stesso ministro Toia, nella seduta di ieri, ha dichiarato di convenire, in quanto, di fronte al carattere spesso «inerziale» del dibattito, è, a suo avviso, opportuno un aggiornamento e una riflessione a tutto campo. Nel far rilevare come la discussione svoltasi ieri sia stata contrassegnata da forte tensione politica e culturale, ritiene altresì opportuno integrare la proposta di relazione alla luce della sottoscrizione, intervenuta da parte dell'Italia come di altri paesi, della Convenzione di *Montreal* sulla biosicurezza.

Previe dichiarazioni di astensione dei senatori MINARDO, RECCIA e BUCCI, il PRESIDENTE relatore, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato.

La Commissione, a maggioranza, conferisce il mandato al Presidente relatore a presentare all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, la proposta di relazione all'Assemblea, con le integrazioni indicate dal Presidente relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il presidente CORTIANA, ricordato che si era già svolto il dibattito nella seduta del 1° febbraio scorso, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SARACCO, in sede di replica, ribadite le considerazioni già svolte in sede di relazione, osserva ulteriormente che è indispensabile utilizzare le metodologie condivise dalla medicina moderna relativamente all'efficacia dei farmaci e che i metodi della ricerca sperimentale prevedono varie fasi di valutazione per accertare la qualità, l'affidabilità, la sicurezza e l'etica del trattamento (conoscenza del composto prescelto, controlli su eventuali effetti dannosi, quali tossicità e mutagenesi, conoscenza della dose massima tollerata, degli effetti indesiderabili, verifica dei risultati clinici, consenso informato). Ribadita quindi ulteriormente l'esigenza che la cautela metodologica e una decisione consapevole discendano da un'etica della responsabilità, sottolinea che la politica pubblica è tale solo se risponde ad interessi generali. Nel sottolineare che è anche opportuno, sotto il profilo della tempistica e della metodologia, fare riferimento ai vari «considerando» della Unione europea e alle conclusioni della Conferenza di *Montreal* – cui ha fatto cenno il presidente Cortiana in qualità di relatore sulla proposta di relazione all'Assemblea dianzi esaminato – ribadisce una proposta di parere favorevole con le considerazioni dianzi esposte.

I senatori MINARDO, PIATTI, BEDIN, LAURIA Baldassare, RECCIA e ANTOLINI preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto favorevole.

Dopo che il presidente CORTIANA ha accertato la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce all'unanimità il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui esposto.

IN SEDE REFERENTE

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il presidente CORTIANA ricorda che il relatore aveva espresso parere sino all'emendamento 1.7 incluso.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9 (pur comprendendone il merito), invita a ritirare, altrimenti è contrario, l'emendamento 1.10, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.11 e 1.12, come pure, dopo essersi rimesso al Governo sull'emendamento 1.13, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.14 e 1.15. Espresso parere contrario sull'emendamento 1.16 (nel

nuovo testo come riformulato dal proponente), invita a ritirare, se no il parere è contrario, l'emendamento 1.17 e – espresso parere favorevole sull'emendamento 1.18 – altresì invita a ritirare, se no il parere è contrario, gli identici emendamenti 1.19 e 1.20, come pure invita a ritirare, se no il parere è contrario, l'emendamento 1.21. Espresso quindi parere contrario sull'emendamento 1.22, invita a ritirare, se no il parere è contrario, gli identici emendamenti 1.23 e 1.24, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.25, precisando di ritenere tale formulazione preferibile a quella contenuta negli emendamenti 1.26 e 1.27 che invita a ritirare, se no il parere è contrario.

Espresso quindi parere contrario sull'emendamento 1.28, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.32, 1.28-*bis*, 1.28-*ter*, 1.28-*quater*, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38. Dopo essersi rimesso al Governo sull'emendamento 1.39 (in ordine al quale osserva che il periodo ivi previsto di sei mesi potrebbe essere eccessivo), esprime parere contrario sull'emendamento 1.40, mentre – dopo avere precisato di ritenere preferibile la formulazione prevista nell'emendamento 1.49 – invita a ritirare, se no il parere è contrario, gli emendamenti 1.41, 1.43, 1.44 e 1.42. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.45, a condizione di inserire dopo le parole: «in duplice copia» (recuperando così il tenore dell'emendamento 1.46, su cui esprime comunque parere favorevole) la parola: «sottoscritta».

Il senatore ANTOLINI dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,10.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.47, a condizione che siano soppresse le parole da: «costituiscono il titolo» fino alle parole: «autocertifica la validità».

Il senatore RECCIA dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Il RELATORE, espresso quindi parere contrario sugli emendamenti 1.48 e 1.48-*bis*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.49 e 1.50, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.51 e 1.52. Espresso quindi parere favorevole sull'emendamento 1.53, si rimette al Governo sull'emendamento 1.54 (in quanto potrebbe configurare una precisazione superflua), mentre invita a ritirare, se no il parere è contrario, gli identici emendamenti 1.55 e 1.56, come pure gli emendamenti 1.57 e 1.58. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.59, nonché 1.60 e 1.61 (di identico tenore) e sull'emendamento 1.63, come pure sull'emendamento 1.62 (nel testo come riformulato dal proponente).

Espresso quindi parere contrario sugli emendamenti 1.64 e 1.65 (di identico tenore), come pure sull'emendamento 1.66, si rimette al Governo sull'emendamento 1.67, mentre invita a ritirare, se no il parere è contrario, l'emendamento 1.68. Espresso parere contrario sull'emendamento 1.68-bis (in quanto è lo stesso regolamento comunitario a prevedere i produttori in attività), esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.69, 1.70 e 1.71, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.75 e 1.75-bis. Espresso parere contrario sull'emendamento 1.72, conviene sugli emendamenti 1.73, 1.74 e 1.76, mentre invita a ritirare, se no il parere è contrario, gli emendamenti 1.77 e 1.78. Espresso parere contrario sugli emendamenti 1.79 e 1.80, invita a ritirare, se no il parere è contrario, l'emendamento 1.81, al fine di approfondire ulteriormente, per l'esame in Assemblea, le problematiche relative alle zone di montagna.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.82, a condizione che siano soppresse le parole: «a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10».

Dopo che il senatore PREDA ha dichiarato di accettare la riformulazione proposta dal relatore, il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 1.83 (anche alla luce dell'esigenza di considerare le competenze regionali), mentre invita a ritirare, se no il parere è contrario, gli identici emendamenti 1.84 e 1.85, nonché gli emendamenti 1.90 e 1.86. Espresso quindi parere contrario sugli emendamenti 1.87, 1.88, 1.89 e 1.91, il relatore si rimette al Governo sugli identici emendamenti 1.92, 1.93, 1.94 e 1.95 (anche alla luce delle considerazioni in ordine ai profili di proponibilità di tali emendamenti nel prosieguo dell'*iter*).

In ordine all'emendamento 1.96, alla luce anche del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, il relatore esprime parere favorevole, invitando i presentatori a riformulare l'emendamento secondo il seguente nuovo testo:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il quantitativo di latte attribuito dal Regolamento (CE) n. 1256/99, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.».

1.96 (Nuovo testo)

Dopo che il senatore PREDÀ ha dichiarato di convenire sul nuovo testo proposto dal relatore, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.97 (ricordando peraltro il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, espresso dalla Commissione bilancio), come pure sull'emendamento 1.98 (in quanto si tratta di prevedere un termine per gli adempimenti da parte dell'AIMA) mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.99 (in quanto tale emendamento attiene a profili di riforma della legge n. 468 del 1992).

Il PRESIDENTE, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

431^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

DUVA

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELELLA, relatore, il quale ricorda che con l'articolo 45 della legge n. 144 del 1999 è stata conferita al Governo la delega legislativa per il riordino degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, nonché per l'integrazione della disciplina sui lavori socialmente utili. Con la stessa legge n. 144, all'articolo 55 è stata conferita altresì la delega per la revisione di alcuni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Come è noto, per la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, il termine assegnato dal predetto articolo 45 al Governo per l'esercizio della delega è stato fissato al 30 aprile 2000: con il numero 1 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge in titolo, tale termine viene prorogato al 31 marzo 2001. Questo differimento rispecchia la difficoltà e la complessità della materia oggetto della delega, nonché la necessità di coordinare il riordino degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione con le altre riforme che nel frattempo stanno entrando a regime, in particolare per quanto attiene al trasferimento di competenze amministrative alle regioni in materia di ordinamento del mercato del lavoro e alla formazione professionale. Direttamente collegata al differimento del termine per l'esercizio della delega è poi l'abrogazione del comma 13 dell'articolo 45 della legge n. 144. Tale disposizione, secondo la quale i predetti interventi di riordino avrebbero dovuto realizzarsi senza oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato, fu contestata anche nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 3593. In quella occasione, infatti, si espressero forti perplessità sulla praticabilità di un efficace riassetto degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione senza l'impiego di adeguate risorse finanziarie. Con il numero 2 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4470, il Governo prende dunque atto della fondatezza delle obiezioni a suo tempo mosse e propone conseguentemente il differimento del termine per l'esercizio della delega al fine, esplicitato nella relazione che accompagna il provvedimento, di consentire il reperimento di idonee risorse in sede di predisposizione della legge finanziaria per il 2001. Un'altra conseguenza di questa ridefinizione delle scadenze temporali di parte degli impegni previsti dalla legge n. 144 riguarda la rimodulazione degli stanziamenti finalizzati alla attuazione graduale dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età, così come delineato dall'articolo 68 della stessa legge n. 144 che, è bene ricordarlo, descriveva percorsi anche integrati nell'ambito del sistema scolastico, della formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato, con la previsione di un sistema di crediti formativi. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge all'esame rimodula – anche in considerazione del carattere graduale dell'attuazione dell'obbligo formativo e del ruolo che in tale ambito possono svolgere le regioni – la norma di copertura finanziaria, che pone a carico del Fondo per l'occupazione gli stanziamenti relativi alle finalità di cui al predetto articolo 68: la previsione di spesa per il 2001 viene portata da 590 a 562 miliardi, mentre l'impegno per 590 miliardi di lire annue viene fissato a decorrere dall'anno 2002 anziché dal 2001.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4470 contiene una anticipazione della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, relativamente ad una importante parte di esso: viene infatti elevato l'importo dell'indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori, con l'eccezione del settore agricolo, incrementando la predetta indennità dall'attuale 30 per cento della retribuzione media al 40 per cento di essa. Inoltre, per i beneficiari con età pari o superiore a 50 anni, la durata massima del trattamento è estesa da sei a nove mesi. La scelta di disciplinare direttamente questo profilo è indicativa dell'intenzione di conferire all'indennità di disoccupazione un ruolo meno marginale di quello svolto in passato, rispetto ad altri analoghi istituti, come il trattamento di mobilità, nell'ambito della definizione delle politiche di sostegno al reddito.

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge all'esame rimuove, a decorrere dal 1° luglio 2000, il divieto di cumulo tra i trattamenti di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale. In proposito, occorre ricordare che tale fattispecie era stata oggetto dello specifico principio di delega di cui alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 55 della citata legge n. 144, con il quale veniva conferita delega al Governo per il riordino di alcuni aspetti dell'as-

sicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tuttavia, questo principio non trovò attuazione in sede di esercizio della delega a causa di problemi di carattere finanziario, e, nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo attualmente in attesa di pubblicazione, le Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato richiamarono energicamente il Governo su questo punto, invitandolo a provvedere quanto prima. Occorre pertanto prendere atto con soddisfazione che viene risolto in modo positivo il problema a suo tempo sollevato.

In conclusione, dato conto del contenuto del comma 4, recante le disposizioni per la copertura finanziaria del disegno di legge all'esame, il relatore esprime su di esso un parere complessivamente favorevole, soprattutto in quanto esso segna l'effettivo e concreto superamento dell'impostazione intesa a pervenire al riassetto del sistema degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione senza destinare ad esso adeguate risorse finanziarie. Auspica pertanto una sollecita approvazione del disegno di legge n. 4470.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4491) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro

(Esame e rinvio)

Il presidente DUVA illustra il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che la disciplina legislativa della protezione dei giovani sul lavoro si colloca al crocevia di tre complesse questioni attinenti, rispettivamente, alla sicurezza del lavoro, alla formazione professionale e all'ordinato sviluppo organizzativo delle imprese in un contesto di certezza dei diritti e dei doveri. A rendere ancora più complessa la materia concorre da un lato l'evoluzione tecnologica che, nel ridefinire il confine tra lavoro e sicurezza, ha dato luogo contestualmente a maggiori tutele e a nuovi rischi, e dall'altro la crescita della sensibilità sociale verso i rischi connessi all'attività professionale, che ha indotto il legislatore ad intervenire in modo sempre più articolato ed incisivo sui profili della prevenzione e della tutela della salute di chi lavora. Tali considerazioni hanno costituito le premesse del decreto legislativo n. 345 del 1999 che, tuttavia, in fase di prima applicazione, ha posto non pochi problemi. Essi derivano in primo luogo dall'ampliamento della fascia dei soggetti tutelati ricomprendente i giovani fino a diciotto anni di età - mentre il limite precedente era fissato a sedici anni - e in secondo luogo, dalla riformulazione e dall'ampliamento dell'allegato indicante le attività vietate in ragione della loro pericolosità. In assenza, in entrambi i casi, di una disciplina transitoria, si sono posti delicati problemi applicativi soprattutto in relazione a possibili ricadute negative sulle prospettive del mantenimento dell'occupazione, anche in ragione delle sanzioni penali conseguenti alle previste violazioni.

Infine, risultano non chiaramente esplicitate le deroghe al divieto di occupazione nelle attività pericolose per motivi didattici e di formazione professionale, contenute nel predetto decreto legislativo n. 345.

Il Governo si trova pertanto nella necessità di prendere atto degli inconvenienti sopra ricordati e di porvi tempestivamente rimedio: si avverte quindi l'esigenza di adottare un decreto correttivo, previo confronto tra le parti sociali, per rendere meno rigida e vincolistica la disciplina introdotta, pur nel rispetto degli obblighi comunitari, rivedendo l'elenco delle attività vietate ed introducendo i necessari chiarimenti interpretativi sulle deroghe previste in relazione alla formazione.

In effetti, occorre rilevare che già in sede di espressione del previsto parere, da parte delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato erano stati avanzati dei rilievi sull'applicabilità del provvedimento, dei quali, evidentemente, l'Esecutivo, in sede di approvazione definitiva del provvedimento, non ha tenuto adeguatamente conto. Permane pertanto la necessità, nelle more dell'adozione del decreto correttivo, di predisporre una disciplina per la fase temporale precedente all'entrata in vigore dello stesso. Da tale esigenza trae origine il decreto legge n. 31, che si propone di rimuovere gli effetti negativi sull'occupazione derivanti dalla mancata disciplina transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo regime e di ripristinare un clima di serenità per gli operatori. Con tale decreto vengono richiamate parzialmente in vita alcune disposizioni della legge n. 977 del 1967 ed è conseguentemente sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 345, concernente l'ammissione al lavoro degli adolescenti, nella parte in cui sostituisce il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 977 del 1967, nonché l'articolo 16, comma 1, lettera *a*), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della citata legge n. 977, e lettera *c*) del medesimo decreto legislativo. Va rilevato che non costituisce oggetto di sospensione la nuova disciplina del lavoro per i bambini e la relativa procedura di ammissione allo stesso. Va ricordato altresì che, prima dell'adozione del decreto legge n. 31, il Ministro del lavoro aveva emanato la circolare n. 1 del 5 gennaio 2000, recante istruzioni in particolare relativamente alle modalità di concessione delle deroghe al divieto di applicazione a lavori pericolosi, per motivi di formazione professionale nel caso dell'apprendistato. Tale circolare aveva destato fondate riserve, in ordine alla natura delle indicazioni in esso contenute, che risultavano non solo meramente interpretative della normativa vigente. Con il decreto legge in conversione e con il futuro decreto legislativo correttivo, si imposta il superamento in positivo dell'attuale situazione e, pertanto, il relatore esprime un parere favorevole alla conversione del decreto legge n. 31 segnalando la necessità di pervenire al più presto all'adozione della normativa definitiva e auspicando che, esaurito il confronto con le parti sociali, il Parlamento possa disporre del tempo adeguato per esprimere il proprio parere in modo ampio e meditato sul decreto legislativo che apporterà le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 345.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO ed altri. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 aprile 1999.

Il relatore TAPPARO ricorda preliminarmente che, dopo che egli stesso ha predisposto un nuovo schema di testo unificato, pubblicato nel resoconto sommario della seduta del 20 aprile 1999, e dopo che su di esso sono stati effettuati alcuni incontri di approfondimento, sulle materie oggetto dei disegni di legge in titolo sono intervenute due rilevanti sentenze della Corte Costituzionale. Si è inoltre assistito al moltiplicarsi di segnali di disagio da parte dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto per il protrarsi del ritardo nella definizione di una nuova normativa. In tale contesto, per la ripresa dell'esame appaiono percorribili due strade alternative: l'elaborazione da parte sua di un nuovo schema di testo unificato, tale da raccogliere gli elementi di novità intervenuti dall'aprile del 1999, ovvero il mantenimento del testo già sottoposto alla Commissione nella seduta del 20 aprile 1999, con l'intesa di intervenire in via emendativa. Fra le due ipotesi, trattandosi di apportare significative variazioni al testo già elaborato, la prima ipotesi sembrerebbe quella più agevole; si rimette tuttavia sul punto alla valutazione della Commissione.

Ricorda poi come, alla stregua degli approfondimenti effettuati negli ultimi mesi, sia risultata confermata la gravità dell'emergenza amianto, destinata a manifestarsi, purtroppo, in termini progressivamente più accentuati trattandosi di patologie caratterizzate dall'estrema ampiezza dei tempi di latenza. A fronte di ciò, occorre porre in essere una strategia fortemente connotata nel senso dell'innovazione, considerato che la legge n. 257 del 1992, che rispondeva essenzialmente ad obiettivi di riconversione industriale, si rivela ormai del tutto inadeguata. Si tratta in particolare di predisporre un adeguato volume di risorse finanziarie per far fronte ad un'emergenza che può essere paragonata a quelle che si determinano in occasione di calamità naturali, sebbene di ciò non vi sia a tutt'oggi adeguata consapevolezza. La nuova normativa dovrà, inoltre, differenziare adeguatamente il regime giuridico per le attività svolte in presenza di amianto a seconda della relativa collocazione temporale; ciò, in relazione alla svolta intervenuta con la legge n. 257 del 1992 che ha sancito il divieto assoluto delle lavorazioni che comportano esposizione all'amianto.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver espresso vivo apprezzamento per l'impegno con il quale il relatore si sta adoperando per rendere possibile un incisivo intervento normativo, sottolinea come sia obiettivo essenziale concludere l'*iter* legislativo del provvedimento entro la fine della corrente legislatura. Affinché tale risultato sia conseguito, occorrerà però rinunciare a soluzioni eccessivamente ambiziose, delimitando in modo realistico le linee di intervento.

Fra gli aspetti che dovranno, a suo avviso, trovare definizione in via prioritaria nella nuova normativa vi è quello dell'estensione alla generalità degli addetti che si sono trovati esposti all'amianto, a parità di condizioni, dei benefici previdenziali che sono riconosciuti dalla legge n. 257 del 1992 ai soli lavoratori iscritti all'INPS. Occorrerà inoltre stabilire meccanismi idonei ad un'intensificazione dell'attività di bonifica e decoibentazione, anche attraverso l'attribuzione al Governo di poteri sostitutivi nel caso di inadempienza delle Regioni.

Si tratterà inoltre di porre mano al problema del contenzioso, tenendo presente che il ricorso sempre più frequente alla magistratura a seguito di reiezione delle domande da parte dell'INAIL crea le premesse per dannose disparità di trattamento, sia in rapporto alle differenze negli indirizzi giurisprudenziali che nei confronti di quei lavoratori che non ritengono di esperire la via giudiziaria. Nel porre mano a tale questione, potrebbe risultare opportuno individuare una soglia temporale di esposizione all'amianto inferiore a quella decennale attualmente prevista, eventualmente con l'attribuzione ai fini previdenziali di un coefficiente di moltiplicazione dei periodi di esposizione più ridotto di quello, pari a 1,5, applicato per le esposizioni di maggiore durata.

Per quanto riguarda le problematiche delle lavorazioni che tuttora si svolgono in presenza di amianto, appare opportuno evitare il riconoscimento di benefici previdenziali, visto che ciò potrebbe rappresentare un segnale contraddittorio rispetto alla volontà di continuare a garantire l'ottemperanza del divieto di adibire i lavoratori a mansioni che comportino l'esposizione ad amianto. Potrà semmai considerarsi la possibilità dell'inserimento delle residue lavorazioni ammesse – essenzialmente di bonifica e decoibentazione – nell'ambito delle attività usuranti.

Per le ragioni esposte, trattandosi di apportare al testo a suo tempo predisposto dal relatore, in rapporto agli ulteriori elementi di valutazione emersi negli ultimi mesi, incisive modificazioni, ritiene senz'altro preferibile la scelta di conferire allo stesso il mandato di predisporre un nuovo schema di testo unificato.

Sulle considerazioni testé svolte dal senatore Battafarano dichiarano di concordare i senatori RUSSO SPENA e MANZI, il quale ultimo sottolinea l'indilazionabilità di una soluzione legislativa in rapporto al progressivo ampliamento del contenzioso, che crea le premesse per ingiuste disparità di trattamento. Si assiste inoltre, prosegue il senatore Manzi, al moltiplicarsi di iniziative in sede penale – ad esempio, ad opera delle Procure della Repubblica di Bari ed Pisa – nei confronti dei responsabili di

unità produttive nell'ambito delle quali vi sono state in passato esposizioni ad amianto. È evidente peraltro come si tratti di situazioni e problemi rispetto ai quali l'azione della magistratura non può surrogare una soluzione legislativa.

Il senatore PELELLA sottolinea in primo luogo l'opportunità di rimuovere l'ingiustificata disparità di trattamento rilevabile, alla stregua della legge n. 257 del 1992, fra i lavoratori che sono stati esposti all'amianto, a seconda che fossero o meno iscritti all'INPS. Si tratta di una discriminazione che determina effetti paradossali, come ad esempio quello di escludere dai benefici il personale delle Ferrovie dello Stato addetto alla decoibentazione delle carrozze ferroviarie.

Per quanto riguarda la situazione degli addetti che, successivamente all'entrata in vigore del generale divieto previsto dalla legge n. 257 del 1992, sono stati adibiti alle residue attività ammesse – come, appunto, quella della decoibentazione – il meccanismo più appropriato sembra essere quello previsto per i lavori usuranti. Occorrerebbe però, nel caso di svolgimento di attività in presenza di amianto, prevedere la possibilità di cumulare almeno parzialmente, ai fini del riconoscimento di benefici previdenziali, i periodi di esposizione eventualmente verificatisi prima dell'entrata in vigore del divieto con i periodi successivi nei quali siano state espletate analoghe mansioni, sia pure con le garanzie di sicurezza previste dalla legge n. 257 del 1992.

Rileva poi come, data l'ampiezza del contenzioso già insorto, sia opportuno che la documentazione necessaria per certificare l'esposizione ultradecennale all'amianto sia definita secondo criteri di particolare equilibrio.

In conclusione, dichiara di ritenere preferibile, rispetto all'ipotesi di un intervento in via emendativa sullo schema di testo unificato già predisposto dal relatore, quella di provvedere alla relativa riscrittura.

Il PRESIDENTE rileva come, alla stregua dell'esposizione del relatore e degli odierni interventi, emerga come il problema dei lavoratori esposti all'amianto abbia assunto caratteri di ancor più accentuata urgenza rispetto al recente passato. Vi sono inoltre rilevanti elementi di novità, anche in rapporto al crescente ricorso dei lavoratori interessati alla magistratura, che oltre ad alimentare aspettative circa il riconoscimento di diritti finora disattesi crea di fatto le premesse per inopportune disparità di trattamento.

Si moltiplicano inoltre i segnali di disagio nel mondo del lavoro; al riguardo, ricorda come nei giorni scorsi si sia svolta un'assemblea di lavoratori a Sesto San Giovanni, nella quale sono emersi accenti fortemente critici per il protrarsi del ritardo rispetto ad una soluzione legislativa.

Occorre pertanto che il previsto intervento legislativo possa essere realizzato con la massima speditezza, compatibilmente con l'esigenza di evitare il rischio di nuove incertezze sul piano applicativo.

In tale contesto, la soluzione preferibile sembra, ove la Commissione concordi, quella del conferimento al relatore di un mandato a riformulare il testo già da lui predisposto con riferimento agli elementi di novità intervenuti nel frattempo. Eventualmente, il relatore potrebbe avvalersi della collaborazione di altri senatori, in modo tale da favorire la possibilità di un più ampio consenso.

Il relatore TAPPARO fa presente di ritenere che, per l'espletamento dell'incarico testé prospettato dal Presidente, possano essere sufficienti due settimane.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente di conferire al relatore il mandato di predisporre un nuovo testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

399^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(4273) *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) *DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) *RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) *CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) *SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) *BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) *SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente GIOVANELLI, secondo cui – come da lui confermato anche ad alcuni manifestanti a margine di una dimostrazione pubblica in Piazza Madama – il Senato è sensibile alle esigenze sottese ai disegni di legge in titolo, ma intende affrontarle con cognizione di causa e senza sudditanze psicologiche nei confronti dell'altro ramo del Parlamento: per questo Palazzo Madama si impegna a licenziare

il testo entro la primavera, in modo che possa entrare in vigore entro la fine della legislatura. Un confronto assai rapido con le principali parti sociali interessate mediante un limitato ciclo di audizioni informali, si renderà necessario; l'opinione pubblica registra preoccupazioni localizzate prevalentemente nelle aree circostanti di certe installazioni, elettrodotti o ripetitori che siano: eppure, la questione ambientale presuppone un'elaborazione scientifica degli effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici, sulla quale gli esperti sanitari dibattono con risultanze contraddittorie.

Premesso che i lavori della Commissione si valgono, per un'accurata disamina della complessa questione, del *dossier* del Servizio Studi del Senato, il Presidente dichiara che l'ambizione della legislazione italiana è quella di informare il testo al principio di precauzione: ciò metterebbe il nostro Paese in una posizione di avanguardia, a fronte di contraddizioni che si registrano anche a livello europeo tra Commissione e Parlamento dell'Unione; la segnalazione dei rischi comporta lo stimolo ad introdurre una normazione di divieti, ma dall'altro lato le non univoche conoscenze scientifiche al riguardo inducono a preferire una disciplina di prevenzione.

L'indeterminatezza scientifica non porta la cittadinanza ad una maggiore confidenza con la questione, che è invece drammatizzata da alcuni procedimenti penali per omicidio colposo cui sono assoggettati – secondo un criterio troppo facilmente ispirato al *summum ius, summa iniuria* – alcuni dirigenti locali dell'Enel. Il testo approvato dalla Camera ha preso atto di questi diversi elementi, dei poteri già attualmente conferiti al Governo dalle leggi nn. 833 del 1978 e 349 del 1986, della potestà legislativa concorrente riconosciuta alle regioni dalla Corte Costituzionale, nonché della normazione secondaria già emanata dal Ministero dell'ambiente con decreto 10 settembre 1998, n. 381. Nell'esame dei disegni di legge in titolo entrerà poi di fatto la valutazione degli schemi di decreto che il Governo ha trasmesso alle Camere relativamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti: la conferma o meno della delega contenuta nell'articolo 4 comma 2, del disegno di legge n. 4273 porterà in sostanza nel dibattito anche il tema della congruità dei limiti proposti dal Governo, dall'importanza quanto meno pari alla rimanente parte del disegno di legge approvato dalla Camera, che il relatore propone di assumere come testo base.

Dopo aver puntualmente illustrato i 17 articoli che compongono tale testo, il Relatore passa a trattare i disegni di legge nn. 4188, 4147, 3071, 2687 e 2149, dando per illustrate le due petizioni in titolo ed il disegno di legge n. 4315; rinvia quindi ad altra seduta per ulteriori precisazioni sui contenuti di tali provvedimenti, nonché per le conclusioni politiche della relazione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 15.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 13 e 14 dicembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'AUSL n. 3 della regione Basilicata ed i presidi ospedalieri di Lagonegro, Lauria e Maratea, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi

(Discussione e approvazione)

La relatrice, senatrice Carla CASTELLANI, illustra lo schema di relazione in titolo, facendo innanzitutto presente che l'azienda USL n. 3 di Lagonegro serve il territorio a più bassa densità abitativa della regione Basilicata (81.000 abitanti) e particolarmente disagiato dal punto di vista della viabilità.

L'azienda, in cui sono confluite le due USL soppresse, attualmente comprende quattro plessi ospedalieri: Chiaromonte, Lagonegro, Lauria e Maratea.

La delegazione ha ispezionato le strutture di Lagonegro, Lauria e Maratea.

L'ispezione del plesso ospedaliero di Lagonegro, destinato con legge regionale del 1990 a sede del pronto soccorso attivo, ha evidenziato alcune gravi carenze: la struttura, costruita negli anni '60 (originariamente era una scuola) e successivamente ampliata, è situata nel centro urbano di Lagonegro, lungo una strada ad alta densità di traffico; l'insufficienza della superficie esterna che non permette interventi migliorativi rende difficile l'accesso ed il transito agevole delle ambulanze; c'è una diffusa presenza di barriere architettoniche e carente è l'adeguamento del complesso impiantistico alle norme di sicurezza ed alla normativa antincendio.

Le stanze di degenza a 2 letti sono gradevoli ma anguste, e non permettono una buona agibilità. Mancano spazi comuni e servizi per pazienti

e visitatori. Il loro allestimento, necessario per ottemperare ai dettati di legge, potrà comportare una diminuzione di posti letto. La carenza di spazi, quindi, potrebbe rendere problematica, nel plesso ospedaliero di Lagonegro, la collocazione di letti per l'attivazione delle unità operative di ostetricia, ginecologia, del nido, della pediatria, dell'ortopedia e traumatologia, necessarie per dare compiutezza al pronto soccorso attivo.

È in corso la costruzione del nuovo gruppo operatorio che prevede 3 sale operatorie ed un reparto di rianimazione di 6 posti letto.

Il plesso ospedaliero di Lauria, già struttura privata rilevata poi dalla Regione, risale agli anni '70; è uscito dal circuito degli acuti ed in esso sono presenti 36 posti letto di riabilitazione multidisciplinare, 12 posti letto di lungodegenza, un centro di salute mentale ed un reparto di dialisi di 12 posti letto. La struttura garantisce quindi servizi territoriali ed è in collegamento con gli altri servizi distrettuali per il mantenimento e lo sviluppo delle citate funzioni.

La struttura di Maratea sorge su un'area di 20.000 mq e risale agli anni '70; è collegata tramite un corridoio ad una struttura più datata che sarà destinata a residenza sanitaria assistenziale (RSA). La parte più recente, costruita già in origine come struttura ospedaliera, è certamente razionale nella tipologia e nella disposizione di spazi e servizi.

Le sale operatorie, organizzate in effetti in un vero e proprio reparto, sono a norma per l'evacuazione dei gas, mentre ancora carente è l'adeguamento delle reti impiantistiche della struttura alle norme di sicurezza ed antincendio. A tal fine è stato destinato un fondo per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono stati attivati corsi di formazione anche in collaborazione con i Vigili del fuoco, come riferito dal responsabile della sicurezza e prevenzione.

L'analisi del numero dei ricoveri evidenzia che esso è superiore nel plesso ospedaliero di Maratea rispetto a quello di Lagonegro, ed altrettanto si evidenzia per l'attività del pronto soccorso che rimane sostanzialmente costante nei mesi di luglio e agosto nel plesso di Lagonegro, mentre ha una vera impennata nel plesso di Maratea specialmente per le prestazioni senza ricovero. Complessivamente l'ospedale di Maratea sembra esercitare sul territorio un maggior richiamo per gli utenti.

L'audizione del direttore generale ha evidenziato come (a fronte di un finanziamento a quota capitaria di 42 miliardi per il territorio ed i quattro presidi ospedalieri), al fine di superare diseconomie gestionali, ottimizzare l'impiego delle risorse umane e superare il «pendolarismo» degli utenti dovuto alla comprensibile indisponibilità di tecnologie avanzate in ogni singolo presidio, nonché l'inadeguatezza funzionale e strutturale del presidio di Lagonegro, si sia ritenuto di realizzare una nuova struttura ospedaliera per l'emergenza-urgenza, posizionata in maniera baricentrica rispetto al territorio, per la quale la regione Basilicata ha già impegnato 55 miliardi, ma non ha ancora individuato il sito. Il direttore generale ha precisato inoltre che avendo la Regione, d'intesa con il Ministro della sanità, previsto l'acquisizione da parte dell'INAIL del plesso ospedaliero di Maratea nella prospettiva di convertire la struttura in un polo multispe-

cialistico di riabilitazione e lungodegenza riabilitativa; rimanendo esclusa Lauria per le condizioni strutturali inadeguate e Chiaromonte per la posizione decentrata sul territorio, la Regione ha altresì ritenuto di destinare la struttura di Lagonegro a svolgere le funzioni di pronto soccorso attivo. L'ispezione fatta in loco dalla delegazione, e più ancora lo studio di prefattibilità, hanno evidenziato che questa scelta potrà comportare, per l'inadeguatezza della struttura, non poche difficoltà e disagi nella realizzazione nonché una non ottimizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie proprio in conseguenza della transitorietà della scelta stessa.

Il direttore generale ha poi riferito di numerosi episodi di protesta dei cittadini e di minacce ai danni del personale medico ed amministrativo ed ha manifestato viva preoccupazione anche per la propria incolumità. Questi elementi di forte conflittualità, generalmente contrari al ridimensionamento dei presidi ospedalieri esistenti, devono peraltro essere interpretati non solo con riferimento a componenti campanilistiche, ma anche al fatto che i singoli presidi rappresentano un'importante fonte di reddito per la popolazione locale.

L'audizione del direttore amministrativo ha evidenziato che il processo di aziendalizzazione è ancora incompleto perché, anche se sono stati individuati i centri di costo, la definizione delle schede di budget e degli obiettivi annuali è ancora in fase di avvio. Ha riferito anche che il bilancio '99 è stato definito sulla base della contabilità economico-patrimoniale, ma risulta ancora incerto per l'indeterminatezza dei finanziamenti da parte della Regione.

Il processo di informatizzazione è ancora in fase di avvio.

L'audizione del direttore sanitario ha confermato l'avvenuta attivazione dei dipartimenti materno-infantile, di chirurgia, dell'area medica e di prevenzione, i cui responsabili sono stati nominati. Ha lamentato una carenza di anestesisti e radiologi ed ha precisato che l'organico del personale medico ed infermieristico è al di sopra della media nazionale per abitante, ma al di sotto delle reali esigenze dei quattro plessi ospedalieri.

L'audizione del responsabile della Carta dei servizi ha illustrato, tra l'altro, le principali cause della emigrazione sanitaria, evidenziando particolarmente la bassa specificità dell'offerta sanitaria rispetto alla domanda anche di prestazioni complesse.

Il tasso di ospedalizzazione, seppure in diminuzione rispetto agli anni precedenti, è pur sempre alto (230/1.000 abitanti) e può essere un segnale della non completa organizzazione della medicina territoriale che non riesce a svolgere appieno la funzione di filtro per i ricoveri impropri presso i presidi ospedalieri che erogano servizi di bassa-media specialità. Differenziando forse l'offerta delle specialità ed elevandone il livello, si potrebbe limitare l'emigrazione sanitaria. Nel complesso l'azienda USL n. 3 della Basilicata evidenzia luci ed ombre nel percorso di completamento del processo di aziendalizzazione.

Va rilevato che, durante le audizioni alcuni dirigenti, compreso il direttore generale, hanno comunicato di essere stati minacciati nello svolgimento delle loro delicate funzioni.

La Commissione non può non prendere atto delle riferite minacce ed intimidazioni che potrebbero distorcere i processi decisionali nella gestione della ASL ed auspica che tutte le istituzioni si impegnino a ripristinare un clima di serenità e di legalità per consentire un lavoro proficuo dei dirigenti e degli operatori sanitari nell'interesse di tutti i cittadini. Da questo punto di vista la senatrice Carla Castellani ritiene che il sopralluogo da parte della delegazione della Commissione abbia fornito un contributo utile ed anche un doveroso segnale di attenzione.

Il presidente PIANETTA dichiara aperto il dibattito.

Prende la parola il senatore DE ANNA il quale, complimentatosi con la senatrice Carla Castellani per la pregevole relazione, osserva che le evidenze disponibili indicano che la dimensione ottimale di un'azienda sanitaria è quella riferita ad un bacino d'utenza pari a 300.000-400.000 abitanti: al di sotto di tale parametro, fatta eccezione per alcuni casi particolari di zone territorialmente disagiate, si determinano infatti situazioni inevitabilmente deficitarie. Deve poi essere tenuto presente che le prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale non hanno carattere di omogeneità sull'intero territorio, dove sono invece presenti situazioni tra loro assai diverse che determinano i ben noti fenomeni di migrazione sanitaria. All'interno di tale quadro occorre inoltre evidenziare che, con l'attuale sistema di finanziamento sulla base dei DRG, proprio le aziende che sono in grado di erogare servizi di elevata qualità finiscono poi per trovarsi in una situazione debitoria. Rispetto a tali considerazioni, il senatore De Anna ritiene particolarmente significativo l'esempio fornito dall'azienda di Lagonegro, che indubbiamente presenta molti aspetti problematici e pone sfide di difficile soluzione.

Il senatore TIRELLI osserva che dalla lettura della puntuale relazione illustrata si ricava l'impressione di una certa carenza di valutazione, o in alternativa di una valutazione negativa, sulle potenzialità dell'azienda sanitaria di Lagonegro. Sembra certamente carente la programmazione strategica da parte dei vertici aziendali ed inoltre suscita marcate perplessità la mancata informatizzazione, giacchè essa evidentemente compromette l'attivazione di importanti servizi per i cittadini. Con riferimento al successivo sviluppo del filone d'inchiesta sul processo di aziendalizzazione, il senatore Tirelli suggerisce inoltre una maggiore integrazione tra i dati concernenti i presidi ospedalieri e quelli relativi alla medicina territoriale, trattandosi di due aspetti necessariamente correlati entrambi necessari per avere un quadro esaustivo del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali.

Prende la parola il senatore MIGNONE che – con riferimento al resoconto della seduta della Commissione del 17 dicembre 1999 immediatamente successiva al sopralluogo effettuato dalla delegazione della Commissione, di cui egli faceva parte, presso l'AUSL di Lagonegro – cita

l'intervento del senatore Di Orio, il quale ebbe ad osservare, in relazione al filone d'indagine sul funzionamento delle aziende sanitarie, che «i sei sopralluoghi finora effettuati hanno avuto luogo presso aziende situate nel collegio elettorale di uno dei senatori – diverso di volta in volta ed appartenente a Gruppi tra loro diversi – facenti parte della delegazione della Commissione. Tale modalità operativa – oltre a poter gettare qualche ombra sull'immagine esterna della Commissione, anche se in realtà tali sopralluoghi si sono sempre svolti con il massimo della correttezza e senza alcun tipo di protagonismo o di strumentalizzazione da parte dei commissari presenti – non sembra in linea con il più rigoroso e scientifico criterio di selezione del campione di aziende presso le quali effettuare ispezioni». A tale proposito il senatore Mignone ricorda che alcuni mesi prima delle dichiarazioni rese dal senatore Di Orio egli aveva proposto che i senatori non partecipassero a missioni presso strutture situate nei rispettivi collegi elettorali: ciò non sulla base di un ipotetico sospetto preventivo, ma solo allo scopo di prevenire qualsiasi fraintendimento anche da parte delle popolazioni interessate; questa proposta non fu tuttavia accolta e conseguentemente i singoli senatori hanno regolarmente partecipato a missioni di delegazioni della Commissione anche presso strutture situate nei loro collegi elettorali. Il senatore Mignone giudica una singolare coincidenza che le riferite dichiarazioni del senatore Di Orio siano state rilasciate proprio dopo il sopralluogo effettuato a Lagonegro e Maratea e sottolinea che la metodologia adottata nel filone di inchiesta sul processo di aziendalizzazione si ispira al massimo rigore anche sotto il profilo della scelta del campione di aziende da visitare: in particolare l'azienda sanitaria di Lagonegro rappresenta un esempio assai significativo ed importante per comprendere alcune problematiche che caratterizzano la sanità italiana.

Nel rivendicare pertanto l'obiettività delle valutazioni operate dalla delegazione nonché il rigore metodologico dell'inchiesta, il senatore Mignone evidenzia come da alcuni episodi di violenza doverosamente citati nella bozza di relazione non sia lecito trarre alcuna conclusione generalmente negativa sui comportamenti della popolazione locale, che non può essere in alcun modo tacciata di essere dedita a sistemi di tipo mafioso. Il senatore Mignone esprime in conclusione un giudizio positivo sullo schema di relazione, rilevando come il sopralluogo effettuato abbia senza dubbio contribuito a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni le quali, a loro volta, doverosamente ed imparzialmente hanno potuto toccare con mano la realtà territoriale e gli specifici problemi che essa è chiamata ad affrontare.

In ordine ai criteri di scelta delle aziende visitate nell'ambito del filone d'indagine in oggetto, la relatrice Carla CASTELLANI ricorda che è stato adottato un parametro di ordine territoriale ed uno relativo alle dimensioni, optando pertanto per svolgere sopralluoghi nel maggior numero di Regioni possibile in aziende sanitarie di medie o grandi dimensioni, ciò anche in considerazione del fatto che il metodo dei *clusters* richiederebbe,

per la sua migliore applicabilità, un numero piuttosto elevato di casi. Inoltre, al fine di ampliare la base dei dati di valutazione ed incrementare l'oggettività dell'analisi, è stato inviato a tutte le aziende sanitarie uno specifico questionario: questa iniziativa intendeva anche rispondere ad alcuni rilievi che peraltro evocano qualche dubbio di strumentalità. La senatrice Castellani ribadisce comunque l'estrema utilità di acquisire, tramite i sopralluoghi, la conoscenza diretta di specifiche situazioni e, per quanto in particolare concerne l'azienda di Lagonegro, evidenzia l'opportunità di avere verificato concretamente le difficoltà operative e le inadeguatezze strutturali che caratterizzano tale realtà.

Prende la parola il senatore CAMERINI che, concordando con le considerazioni testè svolte dalla senatrice Carla Castellani, esprime perplessità sulla scelta operata dalla regione Basilicata di utilizzare un presidio di Lagonegro come sede di pronto soccorso attivo e chiede inoltre chiarimenti in ordine al reparto di riabilitazione e al centro di salute mentale del presidio di Lauria. Rileva quindi che i gravi episodi di minacce e di intimidazioni che hanno coinvolto i vertici sanitari ed amministrativi dell'azienda possono in qualche misura essere interpretati come il sintomo di un cattivo rapporto con l'utenza da parte di una struttura istituzionalmente deputata a soddisfare i bisogni dei cittadini. Infine il senatore Camerini evidenzia che l'innegabile necessità di procedere ad una riduzione del numero dei piccoli ospedali – i quali, al di sotto di una certa dimensione incontrano inevitabilmente gravi difficoltà ad assicurare una sufficiente qualità dell'assistenza – non comporta di per sé una riduzione di personale poiché le unità precedentemente impiegate nel settore ospedaliero potrebbero essere più razionalmente impiegate nella medicina del territorio.

Il senatore BRUNI dichiara di condividere lo schema di relazione in esame, ancorché appaiano fondate le considerazioni esposte dal senatore Tirelli per quanto concerne l'esigenza di un maggior approfondimento del funzionamento della medicina territoriale. Ribadisce quindi l'imprescindibile necessità di procedere, soprattutto nel Mezzogiorno, ad una opera di razionalizzazione dei presidi ospedalieri che mantenga in vita e valorizzi soltanto le strutture al di sopra di una certa dimensione ed in grado di erogare prestazioni di qualità.

La senatrice DANIELE GALDI, complimentatasi con la relatrice, fa presente come lo svolgimento di sopralluoghi consenta non solo alla Commissione di avere una conoscenza viva delle realtà concrete, ma si riveli altresì utile – come si è ad esempio verificato in relazione all'ospedale San Martino di Genova – per contribuire alla soluzione dei problemi esistenti. Rispetto al caso di Lagonegro – in cui i vertici dell'azienda incontrano una forte resistenza a realizzare iniziative di modernizzazione, resistenze poste in atto non dalla generalità della popolazione locale ma da alcuni specifici interessi favorevoli al mantenimento della vecchia situazione – la Commissione non deve pertanto limitarsi alla rilevazione di

dati di per sé preoccupanti: deve piuttosto fornire anche un sostegno di carattere istituzionale ai vertici aziendali ed in tale prospettiva potrebbe essere utile lo svolgimento di una audizione dell'assessore regionale.

Il senatore MONTELEONE, osservato come l'esistenza di piccoli ospedali possa in effetti comportare problemi assai complessi, fa presente che l'opera di razionalizzazione a cui alcuni senatori intervenuti hanno fatto riferimento deve confrontarsi con le profonde differenze che segnano la sanità italiana nelle varie zone del territorio nazionale. Quella dell'azienda di Lagonegro è una situazione indubbiamente difficile e complessa, per motivi che almeno in parte possono ricondursi alla particolare conformazione del territorio, e richiede un'analisi scevra da campanilismi ed attenta invece a parametri in grado di rappresentare le oggettive e articolate problematiche esistenti. Nell'esprimere il proprio consenso all'iniziativa suggerita dalla senatrice Daniele Galdi, il senatore Monteleone ritiene che non vi sia nulla da osservare in ordine alla correttezza sia dei criteri di scelta delle strutture visitate sia del comportamento tenuto dai senatori che hanno partecipato al sopralluogo in oggetto, tra cui egli stesso e il senatore Mignone, entrambi attenutisi alla più scrupolosa riservatezza ed imparzialità.

La relatrice Carla CASTELLANI, intervenendo in sede di replica, fa presente ai senatori Tirelli e Bruni che la medicina del territorio non rientra specificatamente nell'ambito dell'inchiesta sul processo di aziendalizzazione anche se alcuni dati, relativi ad esempio al tasso di ospedalizzazione (nel caso in esame piuttosto elevato), costituiscono da soli un indice di valutazione piuttosto eloquente del funzionamento dei servizi territoriali. Quanto ad una valutazione sulle prospettive dell'azienda di Lagonegro, è evidente che il processo di aziendalizzazione è appena avviato: esiste la volontà dei vertici di procedere su tale strada, ma le scelte operative adottate si imbattono in resistenze particolarmente tenaci. Precisa quindi al senatore Camerini che il centro di salute mentale e il reparto di riabilitazione del presidio di Lauria hanno carattere ambulatoriale e rileva che la scelta di situare nel presidio di Lagonegro il pronto soccorso attivo suscita in effetti talune perplessità, illustrate nella relazione, ma costituisce comunque una scelta di competenza regionale già formalmente adottata; in linea generale sembra peraltro ravvisabile l'esigenza di un maggior dialogo tra le istituzioni sanitarie locali e i cittadini allo scopo di far meglio comprendere scelte compiute al fine di migliorare le prestazioni erogate.

Infine la relatrice Carla Castellani dichiara di condividere l'iniziativa suggerita dalla senatrice Daniele Galdi, in ordine alla quale esprime apprezzamento anche il presidente Pianetta.

La Commissione approva quindi all'unanimità lo schema di relazione in titolo, allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 16,30.

BOZZA NON CORRETTA

SETTORI DI INDAGINE: *Funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e attuazione della Carta dei servizi*

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato in data 13 e 14 dicembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'A.S.L. di Lagonegro (PZ) ed ai presidi ospedalieri di Lagonegro, Lauria e Maratea, predisposta dalla relatrice Carla Castellani

1. Premessa

Nel quadro della verifica sullo stato di funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha effettuato il 13 e 14 dicembre 1999 un sopralluogo presso l'AUSL di Lagonegro (PZ) e i presidi ospedalieri di Lagonegro, Lauria e Maratea. Hanno fatto parte della delegazione la senatrice Carla Castellani, nonché i senatori Valerio Mignone e Antonino Monteleone (quest'ultimo non ha partecipato alla visita al presidio ospedaliero di Lagonegro). Nei locali della sala riunioni della AUSL la delegazione, assistita da un componente del nucleo di polizia giudiziaria della Commissione di inchiesta, ha svolto audizioni integrative di personale medico e non medico.

La delegazione è stata assistita dal consigliere parlamentare Raffaello Tutinelli, dirigente dell'Ufficio di segreteria dell'organismo inquirente. Durante il sopralluogo la delegazione si è avvalsa della collaborazione della dottoressa Isabella Mastrobuono e del signor Francesco Prost, collaboratori esterni della Commissione, nonché del proprio nucleo di polizia giudiziaria. Operatori fotografici della polizia scientifica della questura di Potenza hanno effettuato rilievi sulla base delle istruzioni impartite dalla delegazione parlamentare. La presente relazione è pertanto corredata anche di supporto fotografico relativo ad aspetti considerati rilevanti ai fini della indagine.

2. Il sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Lagonegro – San Giovanni

L'ospedale, che è in fase di ristrutturazione, dispone di 68 posti letto distinti nelle unità operative di chirurgia generale, medicina di urgenza, cardiologia, broncopneumologia ed i servizi.

La visita ha avuto inizio dal pronto soccorso, al quale si accede con difficoltà dalla strada ad alta densità di traffico ed a doppio senso di marcia.

L'ingresso principale è molto angusto. La rampa di accesso è assai stretta e rende complicata la manovra alle ambulanze.

Il pronto soccorso effettua un numero di prestazioni pressochè costante in rapporto ai diversi periodi dell'anno.

Dall'ingresso si passa all'accettazione con una piccola sala, dove è posizionata una panca per i pazienti in attesa. I pazienti sono inviati verso un'angusta area medica di osservazione breve con due letti, oppure verso un'angusta area chirurgica con tre posti letto. I servizi igienici per i pazienti sono localizzati alle due estremità del pronto soccorso; non sono presenti servizi igienici per portatori di handicap.

È stato successivamente ispezionato il reparto di radiologia, dove è presente un controsoffitto molto basso. La sala Tac è piuttosto angusta ed anche l'archivio è assai ristretto.

Gli ascensori sono in corso di ristrutturazione (come gran parte dell'ospedale): attualmente inadeguati ed insufficienti gli ascensori, utilizzati sia per il trasporto dei pazienti in lettiga che dai visitatori.

La delegazione non ha ritenuto opportuno visitare la sala operatoria localizzata al secondo piano a causa di un intervento chirurgico in corso.

La sala operatoria è utilizzata per le attività dell'unica unità operativa di degenza chirurgica; manca una sala operatoria destinata alle urgenze.

Il reparto di rianimazione – ispezionato dalla senatrice Carla Castellani, dal senatore Mignone e dalla dottoressa Mastrobuono – è dotato di 3 posti letto, ubicati accanto all'ingresso della sala operatoria.

Non è presente un letto di rianimazione isolato per il trattamento intensivo dei pazienti con infezioni in atto.

Accanto alla sala è dedicata una stanza per la raccolta dei rifiuti e per lo stoccaggio del materiale utilizzato.

L'ispezione è poi proseguita nel reparto di chirurgia dove è stata visitata una stanza dotata, come tutte le altre, di due letti con bagno.

Si rileva che le stanze di degenza sono molto anguste come pure i corridoi di accesso alle stanze stesse che risultano anche poco luminosi e poco arieggiati. Mancano del tutto sale di attesa e servizi igienici per i visitatori.

L'area medica, che comprende la medicina di urgenza con 14 posti letto e la broncopneumologia con 10 posti letto, è localizzata al primo piano, ed è adiacente agli uffici per la direzione sanitaria ed alle stanze per le attività ambulatoriali (ambulatorio oculistico, diabetologia ed ecografia). Una stanza con 2 posti letto è dedicata esclusivamente al *day hospital*.

La delegazione parlamentare ha proseguito l'ispezione al piano sottostante dove, terminati i lavori di ristrutturazione, saranno localizzate la rianimazione con 6 posti letto e tre sale operatorie, con l'individuazione di un percorso sporco sul quale si affacciano tutte e tre le sale operatorie.

La delegazione ha visitato il seminterrato dove dovrebbe essere trasferito il laboratorio di analisi cliniche; anche qui gli spazi da utilizzare appaiono insufficientemente arieggiati ed illuminati da finestre poste in alto.

Per ultima è stata visitata l'unità operativa di cardiologia (10 posti letto: 4 uomini, 4 donne più 2 attrezzati per i trattamenti delle emergenze).

3. *Il sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Lauria*

Nel presidio ospedaliero di Lauria sono presenti un reparto di riabilitazione multidisciplinare (36 posti letto), uno di lungodegenza (12 posti letto), un centro di salute mentale ed un reparto dialisi (12 posti letto).

La struttura garantisce quindi molti servizi territoriali ed è in collegamento con gli altri servizi distrettuali per il mantenimento e lo sviluppo delle citate funzioni.

L'ospedale è stato ristrutturato con fondi *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988; sono ancora in corso i lavori di adeguamento della struttura alle norme previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

4. *Il sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Maratea*

L'ospedale è costituito da due parti: una più moderna realizzata intorno agli anni '70 e un'altra meno recente; esse sono collegate tra di loro da un corridoio di facile accesso.

La parte più vecchia dovrebbe trasformarsi in residenza sanitaria assistenziale con fondi *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Attualmente i lavori sono sospesi in attesa dell'autorizzazione regionale.

L'ospedale è provvisto di reparto di medicina, ostetricia e ginecologia, nido, pediatria, ortopedia e servizi.

È stato ispezionato il pronto soccorso, partendo dalla rampa di accesso, agevole per ambulanze e persone. Sono state ispezionate le due sale di visita: una di chirurgia e una di accettazione e prestazioni mediche, risultate ben attrezzate e che effettuano, durante i mesi estivi, un numero di prestazioni decisamente superiori alla media mensile, specialmente per prestazioni non richiedenti il ricovero.

Dal pronto soccorso si accede ad un ampio ingresso, dove ad una parete è esposta una chiara legenda con la dislocazione dei reparti di ogni singolo piano. Buona è la cartellonistica di indirizzo e di informazione. Sempre all'ingresso è localizzata la postazione di portineria-centralino.

La delegazione parlamentare ha visitato il reparto radiologico con alcune stanze dedicate ad attrezzature radiologiche di nuova generazione. La radiologia è completa, manca la Tac che è stata approntata a Lagonegro.

Il sopralluogo è proseguito presso il reparto operatorio dislocato al piano terra. La tipologia del reparto è apparsa razionale essendo presenti due sale operatorie ampie (ortopedia e chirurgia), una stanza adibita a sterilizzazione, una sala lavaggio per i chirurghi ed una sala dedicata ed attrezzata per le anestesie periferiche. Ogni sala operatoria è dotata di una

sala induzione e di una sala risveglio. Le sale operatorie sono a norma con ancora qualche problema per le aspirazioni ad alti volumi. Lungo il corridoio del reparto operatorio è localizzata una farmacia per le esigenze della sala operatoria. I rifiuti speciali vengono conservati, prima dello smaltimento, in un apposito ripostiglio.

La delegazione ha visitato quindi, sempre al piano terra, il reparto di ortopedia dotato di 21 posti letto, sala gessi e 3 letti per il *day hospital*.

Al piano superiore è localizzata l'ostetricia, dove la delegazione ha visitato la sala monitoraggio, accanto alla quale è localizzata la sala travaglio con 2 posti letto. Anche la sala parto è dotata di 2 posti letto. Adiacente c'è la sala operatoria per l'ostetricia e una sala attrezzata per l'assistenza al neonato (culla termica ed una postazione per la rianimazione neonatale). Apprezzabile la dotazione strumentale sia chirurgica che anestesiologicala.

Adiacente alla sala parto è presente il nido: il reparto di ostetricia e ginecologia è dotato di 26 posti letto, in stanze ampie e luminose da 3 letti ciascuna e servizi igienici in comune.

Sono presenti 6 posti letti predisposti per l'UTIC (non attivata) nel reparto di medicina geriatrica ed endocrinologica.

Il sopralluogo ha avuto termine con la visita all'area degli ambulatori e del consultorio con i servizi sociali ubicati al piano terra.

5. *L'attuazione della Carta dei servizi*

I risultati della verifica sugli strumenti di partecipazione e di tutela devono essere suddivisi in due parti, la prima relativa alle iniziative assunte a livello aziendale e la seconda riferita alla specificità dei presidi ospedalieri visitati.

a) Livello aziendale

La *Carta dei servizi* è stata approvata per la prima volta nell'ottobre del 1995: la prima stesura è stata però intesa come adempimento di un obbligo istituzionale, senza l'attivazione di un processo di coinvolgimento degli operatori e dei cittadini.

Nell'ottobre del 1997 la ASL ha proceduto ad un primo aggiornamento, a cui ha lavorato uno specifico gruppo (composto dai responsabili dei servizi, dei presidi ospedalieri, di quelli territoriali e dell'ufficio per le relazioni con il pubblico).

Attualmente è in fase di completamento un nuovo aggiornamento della Carta (non ancora diffusa), a cui ha lavorato il preesistente gruppo, integrato dal Nucleo di valutazione e da quello per la Verifica Rendimento e Qualità (VRQ).

La Carta dei servizi è stata diffusa all'interno dell'azienda con consegna a tutti i dipendenti e con 2.000 copie distribuite ai cittadini tramite gli uffici, è stata inoltre inviata a tutte le amministrazioni pubbliche (nelle varie articolazioni territoriali).

Sono stati promossi alcuni incontri con le associazioni dei cittadini e le organizzazioni di volontariato e di tutela per illustrare e verificare i contenuti della Carta; con il loro contributo sono state adottate alcune misure di semplificazione delle procedure e di riduzione dei tempi d'attesa (visite domiciliari, invalidità civile, protesica ecc.).

La Carta ha anche previsto l'istituzione di una consulta permanente delle associazioni e delle organizzazioni di tutela, di cui però non sono state fornite notizie dettagliate.

La verifica degli impegni assunti e le analisi di gradimento sarebbero state effettuate con l'attivazione dei gruppi APQ (analisi partecipata della qualità), previsti in un programma regionale.

Le *Conferenze dei servizi* hanno avuto un percorso autonomo rispetto al progetto Carta dei servizi; le prime due convocazioni delle conferenze non hanno prodotto risultati apprezzabili, poiché sarebbero state presenti forti accentuazioni campanilistiche dei problemi sanitari.

Solo nel febbraio 1998 si è svolta regolarmente la prima Conferenza dei servizi, in cui sarebbero state discusse le linee di riorganizzazione aziendale; non sono state indicate specifiche proposte ed azioni di miglioramento scaturite dalla conferenza.

La Carta dei servizi prevede una convocazione annuale della Conferenza, anche se risultano imprecisate le modalità di convocazione.

L'*Ufficio per le relazioni con il pubblico* (URP) sarebbe stato attivato presso la sede della Direzione generale e nei tre distretti; nella Carta dei servizi è prevista l'attivazione delle postazioni URP in tutte le sedi dei distretti e nei presidi ospedalieri. È stato attivato un numero telefonico verde.

Nel corso della verifica è risultata realmente attiva la sola postazione presso la Direzione generale, peraltro con assegnazione ridotta di personale (1 dipendente ed il responsabile), che garantisce un'apertura del servizio limitata (solo dalle 9 alle 11.30 dal lunedì al venerdì); nelle sedi distrettuali non esiste personale assegnato all'URP che utilizza – in modo assolutamente parziale – personale di altri servizi. Nei presidi ospedalieri visitati non esistevano indicazioni sull'URP (né tantomeno sulle modalità di accesso) ed il personale di accoglienza ne aveva una conoscenza limitata (qualcuno non era a conoscenza dell'esistenza del numero telefonico verde).

Indeterminato il numero dei contatti con i cittadini; i reclami sono registrati (nel 1998 sono stati 168) e classificati per tipologia. Quanto emerso dall'analisi dei reclami, viene affrontato nell'area critica per individuare possibili soluzioni sia specifiche che generali.

Non sono state attivate le previste forme di risarcimento per mancate prestazioni.

Il *Centro unico prenotazioni* (CUP) è stato istituito nel giugno 1998, secondo un programma regionale, con postazioni a Senise, Lagonegro, Lauria, Chiaromonte e Maratea; vaghe le informazioni acquisite sul grado di integrazione aziendale (peraltro negli ambulatori del presidio ospedaliero di Lagonegro vengono ancora utilizzate agende manuali per le pre-

notazioni); dopo il completamento dell'integrazione aziendale è prevista quella regionale; gli orari di apertura non sono uniformi in tutte le postazioni.

b) I presidi ospedalieri

Per il *presidio di Lauria* (destinato ad attività non esclusivamente ospedaliere ed oggetto di un processo di riorganizzazione che prevede una progressiva riduzione delle attività ospedaliere) non è possibile una valutazione dei livelli di accoglienza garantiti, anche perché questi andrebbero analizzati in rapporto alle varie attività svolte ed all'utenza di riferimento.

Nel *presidio ospedaliero di Lagonegro* l'ingresso è di limitate dimensioni, con una cartellonistica insufficiente e confusa che non facilita l'individuazione dei percorsi (anche perché il presidio è interessato da numerosi lavori di ristrutturazione); anche la cartellonistica specifica nei vari reparti (e negli spazi ad essi antistanti) è assolutamente confusa e provvisoria, con numerosi cartelli compilati a mano e talvolta non più attuali.

Il personale di accoglienza ha a disposizione la Carta dei servizi ma non è in grado di fornire indicazioni sulla stessa e sull'URP.

Il grado di coinvolgimento degli operatori al processo Carta dei servizi sembra essere stato assolutamente modesto.

La sala d'attesa del pronto soccorso è di dimensioni e di confort insufficienti; esiste un bagno destinato ai pazienti in attesa, ma non è segnalato né è utilizzabile da persone con handicap fisico.

L'orario per il ritiro dei referti è dalle 8,30 alle 10,30; l'orario di ingresso per i visitatori dalle 12,45 alle 14,15 e dalle 18,45 alle 20,15.

Nei reparti di degenza non esistono spazi comuni a disposizione dei ricoverati e dei parenti in visita.

Nella zona ambulatoriale non esiste una cartellonistica che faciliti l'accesso ai servizi od orienti sulle procedure (es. prenotazioni e ticket); sono scarsi gli spazi per l'attesa.

Non è stata reperita modulistica prestampata a disposizione dei cittadini per segnalazioni o reclami.

Nel *presidio ospedaliero di Maratea* l'ingresso è di ampie dimensioni, con una cartellonistica semplice e completa, sicuramente comprensibile ed efficace per l'individuazione dei percorsi; anche la cartellonistica specifica nei vari reparti (e negli spazi ad essi antistanti) è sicuramente completa ed efficace.

Il personale d'accoglienza ha a disposizione la Carta dei servizi, ma sostanzialmente non la conosce né è in grado di dare informazioni precise sull'URP.

Il grado di coinvolgimento degli operatori al processo Carta dei servizi sembra essere stato assolutamente modesto.

La sala d'attesa del pronto soccorso è di dimensioni e di confort sufficienti; esistono due bagni destinati ai pazienti in attesa, segnalati ma non adeguati per essere utilizzati da persone con handicap fisico. La sezione

radiologica è dotata di due sale d'attesa, una per i pazienti ricoverati o provenienti dal pronto soccorso e l'altra per i pazienti esterni.

In tutti i reparti di degenza esistono spazi comuni (ampi e accoglienti, con poltrone e TV) a disposizione dei ricoverati e dei parenti in visita; in tutti i reparti è esposto il menu settimanale offerto ai ricoverati; talvolta nella porta d'accesso ai reparti è affisso l'elenco nominativo del personale in servizio.

L'orario per il ritiro dei referti va dalle 12,30 alle 14 e dalle 16,30 alle 17,30; l'orario di ingresso per i visitatori: dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 18,30 alle 20.

Le vie di fuga e gli estintori sono sempre chiaramente segnalati.

Esistono gli «elimina code» negli sportelli per il pubblico.

Tutto il personale esibisce il cartellino di riconoscimento. Nessuna informazione sulle misure adottate a tutela della *privacy*.

Non è stata reperita modulistica prestampata a disposizione dei cittadini per segnalazioni o reclami.

È presente una sezione del Tribunale per i diritti del malato, con locali in posizione periferica rispetto all'ingresso del presidio ed ai percorsi interni.

6. Le audizioni in loco

Nel pomeriggio del 13 dicembre la delegazione parlamentare ha proceduto alle programmate audizioni dei vertici sanitari ed amministrativi dell'azienda.

È stato ascoltato inizialmente il dottor *Edmondo Iannicelli*, direttore generale dal 22 novembre 1996, il quale ha fornito elementi sulla situazione demografica della Regione ed ha specificato che l'azienda serve il territorio a più bassa densità abitativa della Regione, con un bacino di circa 81.000 abitanti, caratterizzato inoltre da una notevole migrazione sanitaria proveniente dalle zone interne.

Nell'azienda sono confluite le due USL soppresse del Senese e del Lagonegrese, in un contesto in cui gli ospedali – ne esistono quattro, con tre blocchi operatori – costituiscono, sia sotto il profilo sanitario che sotto quello socio-assistenziale, la principale fonte di sostegno all'interno di ogni economia municipale. Un contesto con risvolti campanilistici che ha determinato comportamenti anche violenti di parte della popolazione, poi sfociati nelle dimissioni di diversi direttori sanitari che ne sono stati l'oggetto.

In risposta ad una domanda del senatore Monteleone, il dottor Iannicelli ha illustrato le circostanze nelle quali fu avviata, nei confronti dell'azienda, un'indagine del consiglio regionale della Basilicata. A seguito di una verifica sulla conduzione dei lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici dell'ospedale di Lagonegro, egli dispose la sostituzione del direttore dei lavori e, stante l'esistenza di una situazione di grave rischio elettrico che metteva a repentaglio l'incolumità del personale e dei pazienti, la sospensione delle attività ospedaliere. A tale ultima iniziativa fece seguito

una violenta azione di piazza intimidatoria ai danni suoi, del direttore sanitario e di altre persone sequestrate all'interno della struttura, che costrinse la direzione sanitaria a revocare l'ordine di sospensione delle attività, fino all'intervento delle forze di polizia. In considerazione di questi eventi, la direzione sanitaria chiese, senza esito, alla Procura della Repubblica il sequestro preventivo, ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., della struttura ospedaliera. Il dottor Iannicelli ha inoltre dato conto di ulteriori episodi di minacce ai danni del personale medico ed amministrativo, ed ha manifestato viva preoccupazione per la propria incolumità.

A seguito di domande della senatrice Carla Castellani, il dottor Iannicelli ha poi ricordato di aver interpellato l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e di avere attuato le indicazioni da essa ricevute in merito alla ristrutturazione della rete ospedaliera. Ha rilevato la necessità di creare un'unica struttura ospedaliera per l'emergenza-urgenza, pur non intendendo nell'immediato chiudere altre strutture che sarebbero invece da destinare ad altro utilizzo. Per la realizzazione dell'ospedale unico, dopo l'approvazione di uno studio di prefattibilità che prevedeva una spesa di 55 miliardi, già impegnati dalla Regione, è stata nominata dalla Giunta regionale della Basilicata una commissione per realizzare lo studio di fattibilità e l'individuazione del sito; peraltro, pur essendo trascorso il termine fissato dalla Giunta stessa, la predetta commissione non ha ancora indicato il sito.

In merito all'ospedale di Maratea, il direttore generale ha precisato che la competenza a determinare la destinazione d'uso della struttura è della Regione che, d'intesa con il Ministro della sanità, ne ha previsto l'acquisizione da parte dell'INAIL, nella prospettiva di convertire la struttura in un polo multispecialistico di riabilitazione e lungodegenza riabilitativa.

Rispondendo a quesiti dei senatori Mignone e Monteleone, il dottor Iannicelli ha evidenziato taluni aspetti di necessità sorti a fronte del ritardo nella realizzazione del nuovo ospedale, e particolarmente nell'ambito della rete di emergenza-urgenza: la Regione ha ritenuto la struttura di Lagonegro l'unica idonea a svolgere funzioni di pronto soccorso attivo, rimanendo invece escluse Lauria per le condizioni inadeguate e Chiaromonte per la posizione decentrata nel territorio. Ha inoltre sottolineato le necessità emerse in seguito alla decisione di chiudere il blocco operatorio di Maratea, e particolarmente l'esigenza di dotare la struttura di Lagonegro di nuove sale operatorie, della rianimazione e delle specialità di base.

A seguito di domande della senatrice Carla Castellani, il direttore generale ha quindi riferito di aver trasferito il reparto di medicina generale di Lauria presso l'ospedale di Lagonegro, e di aver escluso Lauria dal circuito degli acuti.

Ha inoltre ricordato di aver individuato, nell'ambito dell'azienda, due distretti di secondo livello, caratterizzati da prestazioni più specialistiche e più complesse, di cui uno a Lauria ed l'altro a Senise, nonché cinque distretti di primo livello. Ciò per far fronte ad una non facile situazione che vede nell'azienda, per disposizione regionale, un pronto soccorso attivo e

ben tre ospedali distrettuali (nelle more dell'acquisizione della struttura di Maratea da parte dell'Inail) a fronte di un finanziamento in quota capitaria di soli 42 miliardi, mentre, ad esempio, l'ASL n. 2 della Basilicata riceve 29 miliardi disponendo di un solo ospedale.

Ciononostante è stato sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali mediche al fine di individuare le figure mediche necessarie e le relative assunzioni sono state avviate. Il dottor Iannicelli ha quindi manifestato la preoccupazione per i problemi di carenza che, come peraltro avviene a livello nazionale, si presentano per gli anestesisti e per i radiologi. Per questi ultimi le difficoltà potrebbero, a suo dire, essere risolte da un accorpamento dei reparti dei quattro plessi esistenti.

Rispondendo ad una domanda del senatore Mignone, il direttore generale ha confermato l'esistenza di alcune limitazioni strutturali dell'ospedale di Lagonegro poste in rilievo da uno studio di prefattibilità effettuato dall'azienda nel luglio 1997, ed ha inoltre affermato che la struttura di Lagonegro non presenta caratteristiche idonee per diventare ospedale unico, e che la decisione, sancita dalla legge regionale n. 21 dell'agosto 1999, di realizzare in essa il pronto soccorso attivo rappresenta il male minore, essendo non la soluzione migliore ma quella al momento più attuabile nel contesto esistente.

Di seguito la senatrice Carla Castellani ha posto in rilievo la valenza temporanea degli investimenti applicati alla struttura di Lagonegro, le cui funzioni verranno da ultimo sostituite dall'ospedale unico.

Terminando la propria audizione, il dottor Iannicelli ha illustrato sinteticamente le funzioni svolte dalla struttura di Chiaromonte e ha dato conto della sperimentazione gestionale (tipo SEUT) che vede coinvolti i medici di continuità assistenziale e i medici di guardia medica per l'assolvimento delle funzioni di pronto soccorso.

Successivamente è stato ascoltato il dottor *Antonio Coiro*, direttore amministrativo, che ha rilevato come nel 1999 sia stato redatto un bilancio economico-patrimoniale mentre dal prossimo anno dovrebbe partire il sistema di budget, sulla base della consulenza affidata dalla Regione all'Istituto IRIS di Firenze allo scopo di uniformare le procedure di contabilità analitica delle varie aziende. Il bilancio del 1997 si è chiuso in attivo, quello del 1998 è stato chiuso in pareggio, mentre permane un'incertezza per il bilancio del 1999 relativa all'indeterminatezza dell'entità dei finanziamenti della Regione.

Su specifiche domande dei senatori Carla Castellani e Monteleone, il dottor Coiro ha sottolineato che l'azienda effettua, a livello regionale, la minore spesa per singolo presidio. Ha poi riferito circa l'avvenuta attivazione dei dipartimenti; l'applicazione del contratto è avvenuta integralmente per il personale sanitario della dirigenza, mentre per quello del comparto non medico sono ancora in via di definizione alcuni passaggi. L'attività libero-professionale è stata disciplinata, anche se si prospetta l'esigenza di procedere ad una rivisitazione dell'apposito regolamento aziendale: l'attività è già in corso per la parte ambulatoriale, anche attraverso

convenzioni con studi privati, mentre sono state individuate le stanze per l'attività di ricovero *intra moenia* (peraltro mai utilizzate).

Infine, il dottor Coiro ha specificato che sono stati individuati i centri di costo su base fisica, ma al momento è ancora in fase di avvio la definizione delle schede di budget e degli obiettivi annuali.

Il dottor *Carlo Michele Pierri*, direttore sanitario, ha confermato l'avvenuta attivazione dei dipartimenti materno infantile, di chirurgia, dell'area medica e di prevenzione, di cui sono già stati nominati i responsabili. Ha inoltre fornito indicazioni circa l'attività di prevenzione svolta e circa l'attivazione dell'assistenza domiciliare integrata con l'avvio di un programma per 300 pazienti annui gestito dai distretti con una commissione di verifica per ogni distretto, coordinate da una commissione centrale.

Rispondendo a domande dei senatori Carla Castellani e Monteleone, il dottor Pierri ha precisato che l'organico del personale medico ed infermieristico è al di sopra della media nazionale per abitante, ma al di sotto delle esigenze dei quattro ospedali e che in merito è stata avviata una operazione di razionalizzazione. Vi è certamente l'esigenza di rafforzare la presenza territoriale e di renderne i servizi più accessibili anche in termini di informazione agli utenti, ma occorre tenere presente che la situazione è sensibilmente migliorata rispetto al passato. In tale contesto l'assistenza territoriale è sufficientemente garantita anche in quelle zone, come Chiaramonte, che vedono l'ospedale locale non più al livello di 10-15 anni fa. Del resto occorre prendere atto che la Regione ha previsto l'esistenza di un solo pronto soccorso attivo (Lagonegro) e di tre ospedali distrettuali, in cui concentrare tutte le specialità in attesa della costruzione del nuovo ospedale unico. Rispetto a tale obiettivo, la soluzione adottata ha carattere transitorio, ma in qualche misura obbligato.

Sollecitato dal senatore Mignone in merito ai problemi tuttora irrisolti, il dottor Pierri ha citato le difficoltà di razionalizzare l'utilizzo delle attrezzature disponibili per l'opposizione della popolazione locale e per l'esasperato campanilismo e, in linea generale, l'esigenza ancora insoddisfatta di disporre di un ospedale qualificato anche al fine di concentrare in esso tutte le attrezzature tecnologicamente avanzate.

Infine il dottor Pierri ha ricordato come in passato per ben due volte l'indizione della conferenza dei servizi per la presentazione della Carta dei servizi abbia determinato le dimissioni del direttore sanitario dell'epoca.

È stato quindi ascoltato il signor *Domenico Camardo*, responsabile del servizio prevenzione e sicurezza, il quale ha illustrato l'attuazione delle norme sulla sicurezza previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, ed in particolare la deliberazione del direttore generale n. 277 del 18 marzo 1996 con la quale furono nominati egli stesso in qualità di responsabile del servizio, il medico competente, e fu indicata la relativa dotazione di personale. Con successive deliberazioni furono poi nominati, per ogni plesso ospedaliero, i responsabili ed i rappresentanti per il servizio di prevenzione degli incendi. La mappatura dei rischi, già effettuata nel 1996, è stata recentemente aggiornata.

La nomina di un responsabile per ciascuno dei plessi ospedalieri trova motivazione nella distribuzione sul territorio delle strutture e comporta la competenza di ciascuno dei responsabili per l'intero distretto.

Il responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza, dopo aver affermato che non sono state effettuate simulazioni di evacuazione, ha illustrato le principali iniziative assunte, sottolineando peraltro l'accentuata propensione al degrado che denunciano le strutture ospedaliere dell'azienda. È stato creato un fondo *ad hoc* per l'applicazione del decreto legislativo n. 626. Sono stati attivati corsi di formazione anche in collaborazione con i Vigili del fuoco e sono stati adottati, laddove necessario, dispositivi di protezione individuale per il personale. Sono infine stati installati i necessari dispositivi per l'evacuazione dei gas anestetici dalle sale operatorie.

Il dottor *Giuseppe Cascini*, responsabile dell'attuazione della Carta dei servizi, ha illustrato il progetto di attuazione e la relativa metodologia di comunicazione, sia nei confronti del personale, sia all'esterno attraverso la distribuzione di copie della Carta agli uffici ticket, ad altri enti pubblici territoriali, alle associazioni di volontariato, ai medici di famiglia ed alle farmacie.

Rispondendo ad un quesito della senatrice Carla Castellani, il dottor Cascini ha illustrato il sistema di prenotazione a vista e telefonico attivato dalle postazioni informatizzate, attualmente in via di collegamento fra loro e dislocate a Senise, Chiaromonte, Lauria, Lagonegro e Maratea.

Per quanto riguarda i reclami, è stato attivato un numero verde ed è stata allegata alla Carta una apposita modulistica, mentre non è attivo un programma di verifica della qualità collegato con la dimissione del paziente. Ai reclami è dedicato un procedimento di analisi e classificazione che individua le aree critiche e sfocia nelle direttive di indirizzo della direzione generale per l'anno successivo.

A seguito di domande del senatore Mignone, il dottor Cascini ha illustrato le principali cause della emigrazione sanitaria all'interno dell'azienda, tra cui particolarmente la bassa specialità dell'offerta rispetto alla domanda di prestazioni complesse. Infine, a proposito delle prestazioni prenotate e non erogate, ha specificato che non è previsto un bonus, che peraltro non sarebbe esente da complicazioni attuative nel caso, ad esempio, di prenotazioni telefoniche.

Il dottor *Antonio Gagliardi*, dirigente responsabile dei presidi ospedalieri, ha illustrato le tabelle relative all'analisi partecipata della qualità effettuata dalla regione Basilicata, da cui l'azienda di Lagonegro risulta al primo posto per soddisfazione degli utenti.

Il dottor Gagliardi ha rilevato la sussistenza di una migrazione sanitaria in uscita al livello di specialità medio-alta, ed ha rilevato che il numero dei medici ospedalieri dipendenti dell'azienda sarebbe in astratto sufficiente, ma in effetti l'elevato numero di presidi determina seri problemi con particolare riferimento ai radiologi e agli anestesisti.

Di seguito il responsabile dei presidi ospedalieri ha ricordato che, a causa dell'impossibilità di affrontare le emergenze (essendo al momento

disponibile una sola sala operatoria), aveva intenzione di chiudere il plesso ospedaliero di Lagonegro ed in tal senso aveva chiesto l'intervento del Procuratore della Repubblica di Lagonegro. Ha poi descritto la diversa situazione dell'ospedale di Maratea nel quale sussistono tre sale operatorie, ma ha ricordato le difficoltà di apportare modifiche funzionali in tale struttura a fronte delle minacce di morte ripetutamente ricevute. Ha quindi confermato che presso il presidio di Chiaromonte esiste un pronto soccorso affidato al servizio emergenza-urgenza in grado di affrontare i casi di emergenza 24 ore su 24.

Il dottor Gagliardi ha infine fornito dati sul tasso di ospedalizzazione (attualmente pari a 230 ricoveri ogni 1000 abitanti) ed ha illustrato il piano per la sua riduzione.

La delegazione parlamentare ha quindi ascoltato una rappresentanza del personale medico. Il dottor *Pasquale Mitidieri*, rappresentante della CGIL medici, ha fornito indicazioni circa lo stato di attuazione del contratto di lavoro, applicato quasi per intero, e del regolamento per l'attività libero professionale, ritenuto soddisfacente, nonché sull'elaborazione del codice di autoregolamentazione dello sciopero; la retribuzione di risultato è stata applicata nel triennio, ed in particolare per il 1999 è stata collegata a progetti volti a ridurre le liste di attesa.

Il dottor *Giuseppe Papaleo*, dirigente medico di secondo livello, ha sottolineato l'importanza dello sforzo organizzativo in atto nell'azienda ed il valore dello sforzo individuale necessario anche per fronteggiare la difficile situazione di ordine pubblico.

La dottoressa *Alfonsina Guarino*, responsabile del Centro di salute mentale e rappresentante della FIALF medici, ha illustrato le miglorie apportate al Centro e l'istituzione di ambulatori periferici dislocati sul territorio.

Il signor *Nicola Donadio*, membro della rappresentanza sindacale unitaria dell'azienda, ha manifestato la propria insoddisfazione per il livello di sicurezza negli ospedali e per l'insufficiente informazione disponibile a riguardo, ed ha espresso riserve circa l'adeguatezza delle strutture a rispondere alle esigenze dei cittadini nella fase di trasformazione delle strutture medesime, con particolare riguardo al ridimensionamento di taluni presidi, come quello di Chiaromonte, in attesa della effettiva operatività della sanità territoriale.

Il signor *Antonio Corizzo*, responsabile del Sulp, ha fatto presente l'esistenza di una mappa dei rischi elettrici ed ha illustrato i principali provvedimenti adottati per mettere a norma i sistemi elettrici delle strutture ospedaliere e degli ambulatori.

Il signor *Benedetto Mitidieri*, componente della rappresentanza sindacale unitaria, ha espresso insoddisfazione per lo stato di attuazione del modello organizzativo dell'azienda previsto dal piano sanitario regionale, e particolarmente per la situazione organizzativa, finanziaria e di efficienza generale. Il signor Mitidieri ha definito soddisfacenti i rapporti fra le rappresentanze sindacali e la direzione generale ed ha evidenziato

l'esistenza di posizioni diverse nelle rappresentanze sindacali circa la realizzazione dell'ospedale unico.

Il signor *Egidio Costanza*, componente della rappresentanza sindacale unitaria dell'ospedale di Chiaromonte, si è detto favorevole al potenziamento di tale presidio per rispondere alle esigenze di una zona disagiata sotto il profilo delle vie di comunicazione.

La signora *Maria Panza* e la signora *Maria Romano*, della rappresentanza sindacale unitaria dell'ospedale di Maratea, hanno manifestato contrarietà per il progetto di costruzione di un nuovo ospedale unico, ritenendo adeguata a tale uso la struttura già esistente a Maratea.

Il signor *Luigi Cersosimo*, membro della rappresentanza sindacale unitaria del presidio di Lauria, ha manifestato il proprio favore per l'ospedale unico.

Il signor *Tullio Adesso*, infermiere professionale del pronto soccorso di Lagonegro e membro della rappresentanza sindacale unitaria, pur esprimendo apprezzamento per la qualità dell'ospedale di Maratea, ha posto in rilievo l'esigenza di un ospedale unico ubicato in un punto centrale della Regione e facilmente raggiungibile.

7. Considerazioni conclusive

L'azienda USL n. 3 di Lagonegro serve un territorio che è a più bassa densità abitativa della Regione Basilicata (81.000 abitanti) e disagiato dal punto di vista della viabilità.

L'azienda n. 3, in cui sono confluite le due USL soppresse, quella del Senese e quella del Lagonegrese, attualmente comprende quattro plessi ospedalieri: Chiaromonte, Lagonegro, Lauria e Maratea.

La delegazione ha ispezionato le strutture di Lagonegro, Lauria e Maratea.

L'ispezione del plesso ospedaliero di Lagonegro, destinato con legge regionale del 1990 a sede del pronto soccorso attivo, ha evidenziato alcune gravi carenze, riferite anche nello studio di prefattibilità del luglio '97 commissionato dal Direttore generale dell'azienda USL n. 3 al fine di illustrare la proposta di intervento relativa alla realizzazione di un nuovo ospedale nell'ambito della 2° fase del programma straordinario di intervento *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

La struttura, costruita negli anni '60 (originariamente era una scuola) e successivamente ampliata, insiste su un'area di circa 10.500 mq. sita nel centro urbano di Lagonegro.

La sua ubicazione lungo una strada ad alta densità di traffico urbano e l'insufficienza della superficie esterna che non permette interventi migliorativi rende difficile l'accesso ed un transito agevole delle ambulanze; c'è una diffusa presenza di barriere architettoniche e carente è l'adeguamento del complesso impiantistico alle norme di sicurezza ed alla normativa antincendio.

Le stanze di degenza a 2 letti sono gradevoli ma anguste, e non permettono una buona agibilità. Mancano spazi comuni e servizi per pazienti

e visitatori. Il loro allestimento, necessario per ottemperare ai dettati di legge, potrà comportare una diminuzione di posti letto.

La carenza di spazi, quindi, potrebbe rendere problematica, nel plesso ospedaliero di Lagonegro, la collocazione di letti per l'attivazione delle unità operative di ostetricia, ginecologia, del nido, della pediatria, dell'ortopedia e traumatologia, necessarie per dare compiutezza al pronto soccorso attivo.

L'eliporto è stato realizzato presso lo spazio adiacente agli uffici della AUSL distante circa due chilometri dal plesso ospedaliero.

È in corso la costruzione del nuovo gruppo operatorio che prevede 3 sale operatorie ed un reparto di rianimazione di 6 posti letto.

Il plesso ospedaliero di Lauria, già struttura privata rilevata poi dalla Regione, risale agli anni '70; è uscito dal circuito degli acuti ed in esso sono presenti 36 posti letto di riabilitazione multidisciplinare, 12 posti letto di lungodegenza, un centro di salute mentale ed un reparto di dialisi di 12 posti letto.

La struttura garantisce quindi servizi territoriali ed è in collegamento con gli altri servizi distrettuali per il mantenimento e lo sviluppo delle citate funzioni.

La struttura di Maratea sorge su un'area di 20.000 mq e risale agli anni '70; è collegata tramite un corridoio ad una struttura più datata che sarà destinata a RSA. La parte più recente, costruita già in origine come struttura ospedaliera, è certamente razionale nella tipologia e nella disposizione di spazi e servizi.

Le sale operatorie sono a norma per l'evacuazione dei gas mentre ancora carente è l'adeguamento delle reti impiantistiche della struttura alle norme di sicurezza ed antincendio. A tal fine è stato destinato un fondo per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono stati attivati corsi di formazione anche in collaborazione con i Vigili del fuoco, come riferito dal responsabile della sicurezza e prevenzione.

L'analisi del numero dei ricoveri evidenzia che esso è superiore nel plesso ospedaliero di Maratea rispetto a quello di Lagonegro, ed altrettanto si evidenzia per l'attività del pronto soccorso che rimane sostanzialmente costante nei mesi di luglio e agosto nel plesso di Lagonegro, mentre ha una vera impennata nel plesso di Maratea specialmente per le prestazioni senza ricovero. Complessivamente l'ospedale di Maratea sembra esercitare sul territorio un maggior richiamo per gli utenti.

L'audizione del direttore generale ha evidenziato come (a fronte di un finanziamento a quota capitaria di 42 miliardi per il territorio ed i quattro presidi ospedalieri), al fine di superare diseconomie gestionali, ottimizzare l'impiego delle risorse umane e superare il «pendolarismo» degli utenti dovuto alla comprensibile indisponibilità di tecnologie avanzate in ogni singolo presidio, nonché l'inadeguatezza funzionale e strutturale del presidio di Lagonegro, si sia ritenuto di realizzare una nuova struttura ospedaliera per l'emergenza-urgenza, posizionata in maniera baricentrica rispetto al territorio, per la quale la regione Basilicata ha già impegnato 55 miliardi, ma non ha ancora individuato il sito. Il Direttore generale

ha precisato inoltre che avendo la Regione, d'intesa con il Ministro della sanità, previsto l'acquisizione da parte dell'INAIL del plesso ospedaliero di Maratea nella prospettiva di convertire la struttura in un polo multispecialistico di riabilitazione e lungodegenza riabilitativa; rimanendo esclusa Lauria per le condizioni strutturali inadeguate e Chiaromonte per la posizione decentrata sul territorio, la Regione ha altresì ritenuto di destinare la struttura di Lagonegro a svolgere le funzioni di pronto soccorso attivo. L'ispezione fatta in loco dalla delegazione, e più ancora lo studio di prefattibilità, hanno evidenziato che questa scelta potrà comportare, per l'inadeguatezza della struttura, non poche difficoltà e disagi nella realizzazione nonché una non ottimizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie proprio in conseguenza della transitorietà della scelta stessa.

Il direttore generale ha poi riferito di numerosi episodi di protesta dei cittadini e di minacce ai danni del personale medico ed amministrativo ed ha manifestato viva preoccupazione anche per la propria incolumità.

L'audizione del direttore amministrativo ha evidenziato che il processo di aziendalizzazione è ancora incompleto perché, anche se sono stati individuati i centri di costo, la definizione delle schede di budget e degli obiettivi annuali è ancora in fase di avvio. Ha riferito anche che il bilancio '99 è stato definito sulla base della contabilità economico-patrimoniale, ma risulta ancora incerto per l'indeterminatezza dei finanziamenti da parte della Regione.

L'attività libero-professionale è stata disciplinata ed è già in corso per la parte ambulatoriale anche attraverso convenzioni con studi privati, e sono state individuate le stanze per l'attività di ricovero *intra moenia*, peraltro mai utilizzate.

L'audizione del direttore sanitario ha confermato l'avvenuta attivazione dei dipartimenti materno-infantile, di chirurgia, dell'area medica e di prevenzione, i cui responsabili sono stati nominati. Ha lamentato una carenza di anestesisti e radiologi ed ha precisato che l'organico del personale medico ed infermieristico è al di sopra della media nazionale per abitante, ma al di sotto delle reali esigenze dei quattro plessi ospedalieri.

L'audizione del responsabile della Carta dei servizi ha illustrato, tra l'altro, le principali cause della emigrazione sanitaria, evidenziando particolarmente la bassa specificità dell'offerta sanitaria rispetto alla domanda anche di prestazioni complesse.

Anche il dirigente responsabile dei presidi ospedalieri ha rilevato la sussistenza di una emigrazione sanitaria in uscita al livello di specialità medio-alto ed ha ribadito le difficoltà, espresse anche dagli altri, di apportare le opportune modifiche funzionali alle strutture previa sospensione di alcuni servizi a fronte di minacce di morte ripetutamente ricevute.

Le altre audizioni hanno ribadito quanto già esposto, ed alcuni hanno sollecitato una maggiore attenzione da parte dei vertici aziendali al plesso ospedaliero di Chiaromonte, per rispondere alle esigenze sanitarie di una zona disagiata anche sotto il profilo delle vie di comunicazione.

Concludendo, l'azienda USL n. 3 di Lagonegro presenta non poche difficoltà gestionali, sia per la tipologia del territorio che per il contesto

socio-economico in cui i quattro plessi rappresentano la principale fonte di sostegno all'interno di ogni economia municipale.

La realizzazione della Carta dei servizi è apparsa più un adempimento formale pur pregevole del gruppo di lavoro ad esso preposto ma, non avendo coinvolto sufficientemente operatori e cittadini, ha avuto scarsi effetti sulla organizzazione dei servizi.

Il tasso di ospedalizzazione, seppure in diminuzione rispetto agli anni precedenti, è pur sempre alto (230/1.000 abitanti) e può essere un segnale della non completa organizzazione della medicina territoriale che non riesce a svolgere appieno la funzione di filtro per i ricoveri impropri presso i presidi ospedalieri che erogano servizi di bassa-media specialità. Differenziando forse l'offerta delle specialità ed elevandone il livello, si potrebbe limitare l'emigrazione sanitaria. Nel complesso l'azienda USL n. 3 della Basilicata evidenzia luci ed ombre nel percorso di completamento del processo di aziendalizzazione.

Va rilevato che, durante le audizioni alcuni dirigenti, compreso il Direttore generale, hanno comunicato di essere stati minacciati nello svolgimento delle loro delicate funzioni.

La Commissione non può non prendere atto delle riferite minacce ed intimidazioni che potrebbero distorcere i processi decisionali nella gestione della ASL ed auspica che tutte le Istituzioni si impegnino a ripristinare un clima di serenità e di legalità per consentire un lavoro proficuo dei dirigenti e degli operatori sanitari nell'interesse di tutti i cittadini.

Carla CASTELLANI, *relatrice*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

198^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(4336) Misure in materia fiscale

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Il relatore TAPPARO riferisce alla Giunta sul disegno di legge in titolo, collegato «ordinamentale» alla legge finanziaria per l'anno 2000, rilevandone il carattere invariante sotto il profilo del prelievo tributario, essendo essenzialmente volto a consolidare – in termini di maggiore funzionalità – le innovazioni già introdotte in materia fiscale con la manovra di bilancio e con altri precedenti provvedimenti.

L'articolo 1 caratterizza il provvedimento prevedendo misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale in relazione ai redditi delle imprese estere partecipate e dei non residenti. Al riguardo l'oratore – rilevando come non tutte le attività svolte presso paradisi fiscali abbiano carattere doloso, in quanto, per determinati operatori finanziari, si rende necessaria una presenza anche nelle piazze caratterizzate da regimi fiscali più favorevoli – sottolinea l'esigenza di un approccio multilaterale, europeo ed internazionale, per affrontare i fenomeni speculativi. L'Italia si appresta peraltro a disciplinare la materia delle società controllate estere con un certo ritardo rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea ed agli Stati Uniti, che sono stati i primi a regolamentare il settore con un provvedimento nel 1962. L'oratore evidenzia altresì come le misure previste dal disegno di legge in titolo pongano sorprendentemente sullo stesso piano, per alcune fattispecie, i rapporti giuridici instaurati con altri Stati membri dell'Unione europea e quelli intercorrenti con Stati terzi.

Soffermandosi sulle disposizioni concernenti i soggetti non residenti – che colmano talune lacune nella normativa applicabile alle imposte di-

rette – il relatore rileva le possibili distorsioni della concorrenza attualmente verificabili tra imprese limitrofe per il regime fiscale delle aziende con sede a San Marino.

L'oratore illustra altresì le misure applicabili in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio e quelle concernenti le agevolazioni previste per le imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi nonché le disposizioni volte a semplificare l'emissione di buoni ordinari comunali da parte degli enti locali.

Altre disposizioni prevedono l'esenzione dall'IVA di operazioni inerenti alla gestione di rottami e materiali di recupero, favoriscono la rimozione degli ostacoli di natura fiscale che disincentivano la donazione di libri e dotazioni informatiche senza valore commerciale ad enti pubblici ed organismi senza scopo di lucro ovvero rientrano nel più generale processo di semplificazione delle procedure amministrative, abolendo l'imposta di bollo sulle fotografie dei documenti personali.

Dopo aver illustrato le norme sulla liquidazione della Società esattorie vacanti e sulla semplificazione di taluni controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, l'oratore evidenzia l'inopportunità del riferimento posto dalla relazione di accompagnamento per la parte concernente l'articolo 14, al servizio di posta prioritaria, che implica la scelta di uno specifico operatore postale, laddove sarebbe stato preferibile evocare genericamente il ricorso agli strumenti postali più adeguati per garantire un sollecito disbrigo delle comunicazioni attinenti alle procedure di riscossione.

Descrivendo quindi le disposizioni sulle incompatibilità dei giudici tributari, sui sostituti d'imposta per i gestori dei fondi pensione e sull'estensione di talune agevolazioni previste per gli organismi senza scopo di lucro, il relatore conclude proponendo di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza, non ravvisando profili di contrasto con la normativa comunitaria.

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per la relazione esposta dal senatore Tapparo, con particolare riferimento ai rilievi concernenti il riferimento alla posta prioritaria, la quale introduce un iniquo elemento di differenziazione su base censitaria nell'ambito di un servizio pubblico

Il senatore BETTAMIO prende atto delle affermazioni del relatore, secondo il quale non emergono profili di contrasto fra il provvedimento in titolo e la normativa comunitaria.

Il presidente BEDIN, ringraziando il relatore per l'esposizione, sottolinea, la rilevanza del provvedimento in titolo sotto il profilo comunitario, in quanto recepisce, con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11, i rilievi dell'Unione europea concernenti, rispettivamente, il principio che l'indebitabilità dell'IVA sugli acquisti di veicoli non può essere totale e le misure compensative della *carbon tax* per gli autotrasportatori in conto terzi. Il disegno di legge è altresì significativo perché consente un allineamento

dell'Italia con gli altri Stati dell'Unione europea che hanno disciplinato la materia dei redditi delle imprese estere partecipate e conferma il processo di stabilizzazione della finanza pubblica in atto giacché procede ad una razionalizzazione della normativa tributaria mantenendo invariato il carico fiscale.

Il senatore BIASCO preannuncia il voto contrario sul parere proposto dal relatore non ritenendo il disegno di legge in titolo – che si inquadra nell'ambito di una serie di provvedimenti in materia fiscale su cui il suo Gruppo ha espresso la propria opposizione nelle varie sedi – idoneo a favorire l'allineamento dell'Italia con gli altri Stati dell'Unione europea. Al riguardo, peraltro, appaiono evidenti le difficoltà del processo di armonizzazione fiscale a livello comunitario.

Il relatore TAPPARO ribadisce il giudizio favorevole, peraltro condiviso dal senatore Bettamio, sulla compatibilità del provvedimento in titolo con la normativa comunitaria in materia fiscale. In relazione alle osservazioni sul riferimento alla posta prioritaria egli sottolinea tra l'altro l'inopportunità di acconsentire ad un processo di progressivo abbandono della posta ordinaria.

Soffermandosi sulle considerazioni del senatore Biasco, l'oratore evidenzia le persistenti difficoltà nel campo dell'armonizzazione fiscale, nonostante l'impegno profuso in tale settore dal commissario europeo Monti, anche in relazione alla definizione dei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea e i cosiddetti paradisi fiscali. Tale problema, unitamente all'insoddisfacente integrazione in altri settori, come le politiche del lavoro, appare tanto più stridente all'indomani dell'adozione della moneta unica. In tale prospettiva dovrebbe altresì essere approfondita la riflessione sulla compatibilità della mancata armonizzazione fiscale con il processo di ampliamento dell'Unione europea, che comporterà la coesistenza di regimi fiscali ulteriormente diversificati.

Il senatore BORTOLOTTO sottolinea la risibilità degli oneri fiscali previsti dal capo IV del disegno di legge in titolo per gli aeromobili civili che non ottemperino alle disposizioni sulle emissioni sonore previste dalla Convenzione di Chicago del 1944, la quale, peraltro potrebbe necessitare di un aggiornamento.

Il senatore BETTAMIO ricorda come sia compito della Giunta atternersi alla verifica della conformità dei provvedimenti che le sono sottoposti con la normativa comunitaria e ribadisce il sostegno per la proposta del relatore pur non condividendo, nel merito, il provvedimento in titolo.

Il relatore TAPPARO precisa come l'osservazione del senatore Bortolotto, salvo espresse violazioni di norme europee o internazionali, attinga essenzialmente a profili in merito.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente BEDIN propone quindi di conferire al relatore il mandato a redigere un parere favorevole, nei termini emersi, rilevando tuttavia nella premessa del parere l'esigenza di procedere – come evidenziato anche dal senatore Biasco – ad una più sollecita armonizzazione fiscale a livello comunitario.

La Giunta approva.

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente relatore BEDIN ricorda che nella precedente seduta ha svolto un'esposizione sul provvedimento in titolo, cui è seguito il relativo dibattito, proponendo di esprimere un parere favorevole poiché esso consente di dare applicazione al regolamento (CE) n. 1256/99. L'oratore ribadisce tuttavia l'osservazione concernente l'opportunità di integrare il disegno di legge con misure volte a dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del citato regolamento comunitario, che prevedono che, qualora per un periodo di almeno 12 mesi un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del quantitativo di riferimento individuale messo a sua disposizione, gli Stati membri possano riassegnare il quantitativo di riferimento ai produttori interessati ovvero riversarlo nella riserva nazionale.

Il senatore BETTAMIO, dopo aver ricordata come la Conferenza Stato Regioni abbia approvato il provvedimento in titolo, dichiara di condividere la proposta del Presidente relatore in considerazione dell'urgenza di dare applicazione alle disposizioni comunitarie.

Il senatore MANZI chiede chiarimenti sui criteri di ripartizione delle quote latte fra le regioni.

Il presidente relatore BEDIN, dopo aver evidenziato come la Conferenza Stato Regioni abbia approvato il provvedimento all'unanimità, precisa che esso definisce solamente i criteri di ripartizione delle quote fra varie regioni, lasciando alle regioni stesse libera scelta, nel rispetto del principio della regionalizzazione della politica agricola, in merito all'adozione dei rispettivi criteri di ripartizione delle quote individuali. Unico vincolo previsto dal disegno di legge, al riguardo, in conformità con la stessa normativa comunitaria, è quello di destinare ai giovani agricoltori almeno il 20 per cento delle quote.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini emersi.

(3776) SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente BEDIN ricorda di aver esposto nella precedente seduta la relazione predisposta dal relatore Gasperini, impossibilitato a partecipare, dalla quale si è potuto evincere come il provvedimento in titolo sia in linea con le raccomandazioni espresse dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti, organismo del Consiglio d'Europa.

L'oratore, verificata la presenza del numero legale, ribadisce pertanto la proposta di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

(3666) GAMBINI ed altri. – Disciplina del franchising

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 10ª Commissione: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente BEDIN ricorda che nella seduta del 17 febbraio, il relatore Mungari ha illustrato il provvedimento in titolo proponendo di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini proposti.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che nella seduta di giovedì 9 marzo riprenderà l'esame dell'affare assegnato concernente la redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla presenza del sottosegretario per gli affari esteri Ranieri, sulla base di un progetto di risoluzione che sarà predisposto, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dal relatore Besostri.

Su richiesta del senatore LO CURZIO, relatore sullo schema di decreto legislativo n. 628, sull'attuazione della direttiva 1999/39/CE sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, il presidente BEDIN precisa che nella prossima seduta, ove sia verificata la presenza del numero legale prescritto, si procederà alla deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, al fine di richiedere al Presidente del Senato la trasmissione al Governo delle osservazioni espresse dalla Giunta sul suddetto schema di decreto legislativo nella seduta dello scorso 17 febbraio.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

86ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.15.

In apertura di seduta il Presidente Michele De Luca comunica che il Presidente dell'Inps ha oggi trasmesso, in risposta alla richiesta della Commissione, la nota di aggiornamento sullo stato della procedura di dimissioni del patrimonio immobiliare dell'Istituto. Essendo così acquisite le relazioni richieste ai maggiori Enti pubblici di previdenza, il Presidente ritiene che, nella prossima settimana, la Commissione potrà procedere all'audizione dei Presidenti dell'Inps, dell'Inpdap, dell'Inail e dell'Inpdai.

Il Presidente avverte, inoltre, di aver chiesto al Ragioniere generale dello Stato di far pervenire alla Commissione una relazione sui rilievi formulati in merito ai bilanci dell'INPDAP, anche in vista di una audizione sullo specifico argomento. Anche in tale occasione, la Commissione, nell'adempiere, come di consueto nell'attuale legislatura, la propria funzione di vigilanza prevista dalla legge istitutiva, deve procedere ad una attenta verifica, sviluppando, sull'argomento, il confronto con i soggetti istituzionali interessati.

*COMUNICAZIONI DEL VICEPRESIDENTE DUILIO IN TEMA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.*

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 2 febbraio, scorso al vicepresidente Duilio è stato affidato l'incarico di compiere una riflessione sull'ipotesi di procedere ad una rivisitazione del sistema di tutela antinfortunistica e di proporre alla Commissione le eventuali iniziative ad integrazione delle conclusioni della Relazione già approvata e presentata al Parlamento il 15 luglio 1999.

Interviene il deputato Duilio esprimendo preliminarmente l'avviso che la riflessione da proporre alla Commissione debba muovere da considerazioni che traggano spunto dal lavoro già svolto e che tengano conto delle innovazioni legislative – il decreto legislativo n. 28 del 23 febbraio 2000 – nonché del dibattito svoltosi nelle sedi parlamentari in occasione della delega al Governo e del confronto sviluppato nel Paese in occasione delle proposte referendarie.

Obiettivo di una eventuale, nuova procedura informativa della Commissione dovrebbe essere la definizione di un quadro armonico e coerente di norme, tale da mitigare il grave fenomeno degli infortuni sul lavoro, di preoccupante consistenza quantitativa e dalle pesanti implicazioni di carattere finanziario.

Al tema della tutela antinfortunistica sono interessati – prosegue il deputato Duilio – diversi soggetti e diversi livelli politici e istituzionali: occorre immaginare dunque una integrazione della dimensione orizzontale e territoriale con quella verticale, di livello nazionale, e affrontare, altresì, il problema della decisione degli investimenti. Segnala quindi la necessità, sul terreno della prevenzione, di un massiccio ricorso allo strumento informativo, di una più efficace definizione di professionalità e di un'azione promossa, sul piano normativo, volta a realizzare opportune sinergie. Non può inoltre ignorarsi l'esigenza di una adeguata formazione, in un quadro di educazione alla cultura antinfortunistica. Osservato, quindi, come l'esito della richiesta di *referendum* relativo all'abolizione del monopolio dell'Inail esalti la funzione del sistema pubblico, ma accentui, per ciò stesso, la responsabilità del legislatore, sottolinea come sia opportuno approfondire le linee di una riforma del testo unico del 1965, traendo in primo luogo spunto da quanto realizzato con il decreto legislativo dianzi ricordato. Occorre altresì verificare se si debba procedere a completare il processo già avviato, al fine di pervenire al riordino complessivo della normativa in tema di assicurazione contro i rischi da lavoro.

È indifferibile – nota il deputato Duilio – riscrivere il testo unico del 1965 secondo nuovi principi, in un quadro di welfare State, attivo e promozionale, che superi la visione meramente risarcitoria. È necessario, in aderenza all'attuale contesto sociale, rendere più organico il rapporto tra assicurazione e indennizzo, cura e riabilitazione, ricorrendo anche a strumenti di delegificazione così da assicurare maggiore flessibilità al sistema.

Sottolineata quindi l'importanza del metodo della concertazione tra le parti sociali, il deputato Duilio indica nel rafforzamento delle garanzie di tutela globale delle condizioni di vita del lavoratore, nella valorizzazione della rete dei servizi dell'Inail, opportunamente integrati con quelli del sistema sanitario, e nel problema delle risorse finanziarie a disposizione dell'Inail alcuni temi sui quali la Commissione dovrebbe condurre un opportuno approfondimento.

Inoltre la procedura informativa dovrebbe occuparsi dell'estensione della tutela assicurativa alla totalità dei lavoratori, superando il combinato disposto degli articoli 1 e 4 del testo unico del 1965, della tutela dalle malattie professionali e dell'estensione del rischio. Esprime al riguardo l'av-

viso che si potrebbero prefigurare le linee di una rinnovata assicurazione generale contro i rischi professionali, superando la gestione per conto dello Stato.

Altri temi sui quali la Commissione dovrebbe riflettere vanno ricercati nella armonizzazione complessiva della legislazione antinfortunistica, nella riconsiderazione del sistema sanzionatorio che, perseguendo una maggiore omogeneità con il sistema fiscale, individui le violazioni in un quadro di cooperazione e non di logica punitiva per le aziende.

Ricordato, inoltre, come il regresso costituisca questione da rivisitare, il deputato Duilio fa infine presente che dovrebbe essere oggetto di ulteriore valutazione il finanziamento della gestione agricoltura: alle perdite oggi finanziate con il ricorso alla fiscalità generale si dovrebbe, in prospettiva, far fronte con una ripartizione di oneri tra la fiscalità generale e un sistema fondato su un meccanismo tariffario.

Il deputato Duilio osserva, in conclusione, come l'ampiezza della tematica – che si sostanzia in una revisione generale del testo unico del 1965 – offra addirittura materia per una nuova delega. La Commissione potrebbe dunque sviluppare un'attività di largo respiro avviando, nel quadro di una nuova procedura informativa, incontri con gli interlocutori già precedentemente ascoltati e poi estendere ad altri soggetti l'area del confronto.

Prende quindi la parola il deputato Stelluti che esprime, in primo luogo, perplessità sull'opportunità politica di avviare, nell'attuale contesto, un'iniziativa volta a sostanziare un intervento radicale e ribadisce la preoccupazione, già manifestata in una precedente seduta, sull'ipotesi di riaprire nuovamente la discussione su tali argomenti, all'indomani dell'emanazione del decreto legislativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Manifestate riserve sulle linee di tendenza che una ristrutturazione dell'Inail potrebbe comportare, il deputato Stelluti sostiene come, avendo il Governo proceduto nel rispetto della delega ricevuta, sia difficilmente motivabile un'iniziativa della Commissione che necessariamente finirebbe per investire il Parlamento di una tematica onnicomprensiva.

Il senatore Roberto Napoli, dichiarato di condividere l'intervento del deputato Duilio e osservato come la proposta di abolire l'Inail sia il segno della volontà di mettere in discussione il fondamento della tutela della sicurezza, fa presente che vi è la necessità di un adeguamento delle norme e dei mezzi a disposizione del sistema della prevenzione antinfortunistica. Se le riflessioni del deputato Duilio sono quanto mai attuali, occorre, a suo giudizio, sintonizzare l'attività della Commissione di controllo con quella delle Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento, verificando quanto è possibile realizzare nell'ultimo scorcio della legislatura. Un impegno sui temi della prevenzione e della sicurezza costituisce – rileva – un messaggio forte della Commissione in un contesto che registra inefficienze strutturali e carenze nell'azione amministrativa. Lamentata poi la mancanza di efficaci strumenti nel settore della prevenzione – solo l'1 per cento delle risorse delle Asl è destinato alla prevenzione antinfortunistica

– il senatore Napoli dichiara di ritenere condivisibile una iniziativa, certo complessa, quale quella prospettata dal deputato Duilio, in termini di diagnosi dei fenomeni da analizzare.

Il deputato Gasperoni, premesso di condividere le ragioni di perplessità e le riserve formulate dal deputato Stelluti, manifesta il dubbio che una iniziativa dalle dimensioni prefigurate nell'intervento del deputato Duilio possa svilupparsi nel quadro delle competenze della Commissione.

Il Presidente, rilevato che il decreto legislativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stato solo ieri pubblicato e che è pertanto opportuna una meditata riflessione sulla normativa appena emanata, fa presente che alla Commissione è affidata una funzione di vigilanza sulla operatività della legislazione in materia previdenziale.

Dopo che il deputato Duilio ha osservato come sia interessante la discussione nel merito – volta a verificare se si possa migliorare quanto già realizzato – a condizione che si risolvano i motivi di perplessità emersi nella discussione odierna, il Presidente ritiene che il dibattito possa essere ripreso in altra circostanza, in ipotesi prevedendo che all'Ufficio di Presidenza sia affidato del compito di redigere un programma di lavoro.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì, 9 marzo 2000, alle ore 14 per procedere all'audizione dei Presidenti dell'Inps, dell'Inpdap, dell'Inail e dell'Inpdai sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

**Gruppo di lavoro sulle problematiche concernenti i traffici illeciti nazionali ed internazionali in relazione allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti
(coordinatore: Presidente Massimo Scalia)**

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,50.

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Antonio Laronga, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera

Massimo SCALIA, *presidente* invita il dottor Laronga a prendere la parola, per fornire notizie sulle attività della società «Industria ambientale organizzata», con sede operativa a Troia nei pressi di Foggia.

Antonio LARONGA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera*, ricorda che la società IAO possiede fra l'altro capan-

noni e piazzali adibiti a deposito di rifiuti riutilizzabili, nonché un impianto di frantumazione di materiale proveniente dalla demolizione edile.

L'azienda si occupa in particolare del ritiro di vari tipi di rifiuti, fanghi, ceneri di combustione ed altri residui di lavorazioni industriali, a partire dal 29 agosto 1997, data in cui è stata comunicata alla provincia di Foggia la denuncia di esercizio dell'attività di recupero: amministratore era il signor Fantini, poi sostituito nel giugno 1998 da un consiglio di amministrazione presieduto dall'amministratore delegato De Munari.

Precisata la ripartizione del capitale sociale fra diversi soci, si sofferma sull'attività svolta, che consiste nello stoccaggio e nel trattamento di rifiuti speciali e pericolosi provenienti da insediamenti produttivi, in prevalenza industriali. Per le attività svolte la società IAO non ha potuto avvalersi delle procedure semplificate previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ma si è dovuta munire delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 27 e 28 dello stesso decreto.

Nel corso delle indagini è stata acquisita una notevole documentazione, ancora in esame, che parrebbe far ipotizzare un commercio illecito di rifiuti: l'intero complesso aziendale è sottoposto a sequestro preventivo, confermato dal tribunale del riesame.

Fa presente che per altre due società del gruppo Fantini sono state accertate violazioni penalmente rilevanti alla normativa introdotta dal «decreto Ronchi»: si tratta delle società Celam e Saba, operative nell'area di Lucera in provincia di Foggia. Mentre la società Celam ha riutilizzato nel ciclo produttivo rifiuti classificati pericolosi, la società Saba ha riutilizzato notevoli quantità di rifiuti per la realizzazione di una rampa di accesso veicolare ad una cava di argilla.

Massimo SCALIA, *presidente*, intende conoscere se i predetti rifiuti provenienti da territori esterni alla regione Puglia costituiscano un ulteriore elemento penalmente rilevante preso in esame dall'autorità giudiziaria.

Ricordato che i rifiuti trattati dalla società IAO non erano di tipologia differenziata o facilmente classificabili, chiede maggiori notizie sui materiali rinvenuti all'interno dei capannoni e sui piazzali.

Antonio LARONGA risponde dettagliatamente, precisando in particolare che il traffico di rifiuti provenienti da aree extraregionali è stato valutato attentamente nel corso delle indagini finora effettuate e che nei capannoni della società IAO è stato rinvenuto unicamente un impianto di frantumazione di rifiuti provenienti dall'attività edile. Non solo i capannoni, ma anche le aree all'aperto sono occupate soltanto da rifiuti, come è stato rilevato in primo luogo dai controlli svolti dall'amministrazione provinciale di Foggia ai sensi dell'articolo 33 del « decreto Ronchi». A tale proposito, precisa che le ispezioni effettuate dalla provincia sono state compiute nella prima metà del 1999 e che denunce sono pervenute anche dalle aziende sanitarie locali e da altri organismi deputati ai controlli.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che il prossimo 7 marzo si terrà a Bari il seminario pubblico, organizzato dalla Commissione, dedicato all'esame delle problematiche connesse al funzionamento ed all'efficacia dell'istituto del commissariamento nella gestione dell'emergenza relativa ai rifiuti: essendo il dottor Laronga sostituto procuratore in una delle province pugliesi, gli chiede di esprimere considerazioni sul predetto istituto, anche tenendo conto delle difficoltà rinvenibili nella provincia di Foggia nel settore dello smaltimento.

Antonio LARONGA svolge diffuse considerazioni, sottolineando che nell'area foggiana non è finora emersa una sufficiente sensibilità in ordine alle problematiche connesse al ciclo dei rifiuti. Lo stato di illegalità e la violazione delle norme permangono e si registrano ancora diversi versamenti di rifiuti di natura abusiva.

Si sofferma anche sulle attività svolte in passato dagli attuali responsabili delle società di cui si è fatto prima cenno, in particolare dai signori Francesco Paolo Fantini e Giuseppe De Munari.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Laronga e lo congeda, osservando che molte delle indicazioni contenute nella relazione sulla Puglia approvata dalla Commissione il 17 novembre 1998 non hanno avuto seguito, probabilmente a causa della scarsa incisività mostrata in alcuni casi dagli organismi di controllo, che non sono intervenuti in maniera adeguata. La Commissione si adopererà affinché ciò non accada in futuro.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che il resoconto stenografico dei lavori del seminario, svoltosi a Napoli il 18 febbraio scorso, sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Comunica altresì che è pervenuta da parte del deputato Collavini la sollecitazione ad effettuare alcuni sopralluoghi relativi al ciclo dei rifiuti nella regione Friuli-Venezia Giulia: tale richiesta sarà esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Avverte infine che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 9 marzo 2000, alle ore 14, per iniziare l'esame della proposta di documento sulle interconnessioni societarie nel ciclo dei rifiuti.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

indi del Vice Presidente
Antonio MONTAGNINO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEL LAVORI

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

(7-00879 Cavanna Scirea): il fenomeno delle baby gang

(Inizio e rinvio)

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel ricordare che ha presentato a sua firma, a conclusione della serie di audizioni che la Commissione ha dedicato al fenomeno delle baby gang, una risoluzione rispondendo ad una richiesta formulata da vari membri della Commissione con intento unitario. Invita pertanto i colleghi a svolgere le loro considerazioni, che potranno integrare e correggere il testo del documento ai fini della sua riformulazione.

Avverte inoltre che il senatore Montagnino ha presentato un emendamento, che è in distribuzione e di cui comunque dà lettura: aggiungere, al punto 2, primo periodo, dopo le parole «fenomeni di devianza minorile», il seguente «Una quota dei finanziamenti relativi alla legge n. 216/91 ed alla legge n. 285/98 deve essere destinata, prioritariamente, a progetti riguardanti i territori maggiormente esposti ai rischi di devianza minorile e di coinvolgimento in attività criminose».

Informa inoltre la Commissione che su questo stesso argomento il finanziamento di interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose è pervenuta alla Commissione una lettera da parte del Prefetto di Caltanissetta, che è in distribuzione, ove si rappresentano alcune esigenze e disagi, e si propone in particolare l'istituzione di un osservatorio per i problemi dell'infanzia.

Dichiara quindi aperta la discussione sulla risoluzione, avvertendo sin d'ora che la votazione, non essendo presente un rappresentante del Governo, è rinviata ad una successiva seduta.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (PPI) fa presente che il Prefetto di Caltanissetta ha richiesto, esigenza che del resto era già stata prospettata in occasione della visita svolta dalla Commissione a Gela lo scorso novembre, la costituzione di un osservatorio sulle problematiche dell'infanzia, che rappresenti una rete tra i vari operatori sociali (Prefettura, ASL, Provveditorato agli studi, servizi sociali, Tribunale dei minori, ecc.) che sono coinvolti nelle problematiche dell'infanzia.

In quell'occasione la Commissione aveva assunto l'impegno di farsi carico delle problematiche emerse nella realtà di Gela, ritenendo importante dedicare una particolare attenzione alle aree più esposte ai problemi di devianze e criminalità, le quali più di altre necessitano della realizzazione di progetti efficaci.

Nella lettera che il Prefetto ha inviato alla Commissione si evidenzia come in realtà siano stati approvati solo 4 progetti a favore della realtà di Gela su 22 che erano stati presentati.

Ritiene che sia importante non mortificare le aspettative di chi opera sul territorio soprattutto in una situazione così difficile come quella di Gela e che sia quindi compito della Commissione recepire in questo atto di indirizzo sulle baby gang l'esigenza prospettata, istituendo non solo a Gela ma in tutte le realtà disagiate osservatori o, meglio, livelli di coordinamento fra le istanze prima citate, articolati anche a livello provinciale, che costituiscano una rete integrata tra gli operatori sociali per intervenire sui problemi dell'infanzia.

Il deputato Tiziana VALPIANA (Misto) ritiene importante, come del resto ha già anticipato la presidente, pervenire ad un testo della risoluzione condiviso ed unitario, che sia l'esito del lavoro svolto dall'intera Commissione.

In primo luogo non ritiene giusto utilizzare il termine baby gang per definire questo fenomeno minorile, in quanto ritiene l'espressione più adatta ad uno spot pubblicitario che alla reale percezione del problema: anche l'uso delle parole rappresenta del resto un segno di cultura.

Non concorda sul quinto punto della parte premettiva in quanto si dovrebbe parlare di disimpegno morale degli adulti piuttosto che dei ragazzi, inoltre non compete al legislatore fornire giudizi morali.

Quanto al secondo punto della parte premettiva non concorda sull'uso del termine «generalizzato», in quanto sarebbe più corretto dire che il fenomeno è «trasversale» alle classi sociali e all'appartenenza territoriale.

Quanto al terzo punto della parte dispositiva, si dovrebbe specificare l'ambito nel quale prevedere l'assunzione di assistenti sociali. Non ha letto l'ordine del giorno approvato dal Senato cui si fa riferimento, ritiene tuttavia importante prevedere l'assunzione di assistenti sociali nel settore della giustizia minorile e dei servizi sul territorio.

Esprime alcune perplessità rispetto al secondo punto della parte dispositiva ove si fa riferimento all'utilizzazione dei finanziamenti di cui alla legge 285 per interventi nei confronti dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Ritiene infatti che l'intento della legge era quello di intervenire sui ragazzi in situazioni di normalità, evidenziando solo alcune città cosiddette riservatarie per carenza di servizi sociali. I finanziamenti della legge 285 devono quindi essere destinati a tutto il territorio nazionale per condurre un'efficace politica dell'infanzia, mentre sui dei territori a rischio, indicandone possibilmente anche l'ammontare.

Quanto ai problemi specifici di giustizia minorile – si riferisce in particolare anche all'esame del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza predisposto dall'Osservatorio – su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, riterrebbe importante prevedere un'audizione del Ministro della giustizia Diliberto.

Il senatore Enrico PIANETTA (FI) ritiene di particolare importanza dedicare attenzione alla famiglia e alla scuola: per questo non condivide il sesto punto della parte premettiva in quanto può apparire come una dichiarazione di incapacità da parte del legislatore ad indurre una maggiore responsabilità all'educazione da parte dei genitori. Tale punto inoltre mal si concilia con il primo punto della parte dispositiva: ne propone pertanto la soppressione o la riformulazione.

Il senatore Davide NAVA (Udeur), pur non avendo potuto seguire con assiduità il ciclo di audizioni che la Commissione ha dedicato al tema delle baby gang, ha letto con attenzione i resoconti delle sedute e ritiene di aver maturato alcuni convincimenti unitamente a sue convinzioni personali. Ritiene che la società odierna sia un insieme straordinario e pericoloso di informatica e telematica, che produce una seduzione iconica e simbolica della vita; è rimasto personalmente colpito dal divieto formulato in una scuola di utilizzare telefonini, che evidentemente sono ormai entrati nella nostra normalità. Si tratta allora di individuare percorsi, prospettive e finalità tese a resistere a questa grave dinamica, in quanto, anche questo è uno dei compiti della politica. Ritiene importante predisporre nella risoluzione un punto che si riferisca al diritto all'innocenza, che è un sacrosanto diritto dei fanciulli, e che va nella direzione del recupero della normalità, così come emerge anche dalle audizioni di psicologi e di esperti svolte dalla Commissione. Nella vita odierna è importante dare risposte ai bam-

bini e agli adolescenti anche e soprattutto all'interno delle famiglie, in una società ove tutto sembra a rischio, anche l'atto primigenio della fecondazione. Se questo è vero non devono poi sorprendere i fenomeni delle baby gang. Ormai la società odierna appare omologata alle bande e alle condizioni sociali che Pasolini indicava negli anni cinquanta in relazione ad alcuni quartieri romani.

Relativamente alla scuola, ritiene che le attività sportive non possano essere l'unico punto di riferimento: cinquanta anni fa il territorio aveva una ludicità di gruppo, mentre oggi tutto è molto dispersivo. A questo riguardo ritiene importante un'audizione con il ministro Berlinguer, in quanto la scuola – si riferisce in particolare al punto primo della parte dispositiva – rappresenta un momento essenziale per lo sviluppo educativo del bambino.

Ritiene inoltre che il Governo si dovrebbe impegnare grandemente rispetto all'organizzazione urbanistica delle città, che deve essere pensata in modo da favorire i processi di socializzazione, con la predisposizione di spazi idonei.

In conclusione, considera molto importante questo atto di indirizzo, che deve rappresentare un segnale e un esempio di attenzione e di risposta ai fenomeni devianti che purtroppo si registrano.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) esprime consenso sul testo della risoluzione, che tiene conto delle problematiche e delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni dedicate al tema delle baby gang. A questo riguardo, concorda con l'onorevole Valpiana sull'opportunità di non utilizzare il termine baby gang, essendo preferibile parlare di «fenomeni di violenza di gruppo da parte di minori».

Concorda altresì con l'onorevole Valpiana in merito all'opportunità di non utilizzare il termine «generalizzato» nel punto secondo della parte premittiva, che potrebbe essere riformulato semplicemente sopprimendo la parola.

Nel terzo punto della parte premittiva, ritiene preferibile parlare anziché di «volontà consapevole» di delinquere, di «consapevolezza».

In relazione al punto quinto della parte premittiva, ritiene che il vero disimpegno morale sia degli adulti, della società in generale ed in particolare della famiglia piuttosto che degli adolescenti, i quali vivono di conseguenza tale disimpegno.

Quanto al sesto punto della parte premittiva, ritiene che si dovrebbe sopprimere la parte in cui si fa riferimento alla difficoltà di un intervento legislativo che responsabilizzi maggiormente la scuola e la famiglia, in quanto le iniziative legislative già esistono su questo argomento e sono quindi possibili.

Quanto al primo punto della parte dispositiva, ritiene che non si possa prescindere dal principio dell'autonomia scolastica: il tempo pieno si può pertanto promuovere, valorizzare, orientare, ma non stabilire legislativamente. Si riserva di prospettare un testo riformulato.

Ritiene inoltre che, prevedere soltanto attività sportive a completamento dell'attività didattica, non sia sufficiente, mentre sarebbero necessarie anche altre attività ricreative, centri di ascolto, affinché si possa passare più tempo nella scuola ma non solo per attività scolastiche. Ritiene infatti che nella vita dei ragazzi vi sia troppa frammentarietà di esperienze educative, che potrebbero invece essere canalizzate nell'esperienza di socializzazione costituita dalla scuola.

Concorda con il senatore Nava sull'esigenza di dover impegnare maggiormente le amministrazioni comunali a prevedere spazi liberi e organizzati nelle città: ritiene che tale previsione debba essere aggiunta nella parte dispositiva della risoluzione.

Il deputato Elisa POZZA TASCA (D-U) è rimasta colpita, avendo ascoltato le audizioni svolte dalla Commissione in materia di baby gang, dalla valenza del fattore di gruppo, attraverso cui si attua la deresponsabilizzazione individuale. Ritiene che si debba investire di più sulla famiglia, sulla scuola e sulle città: occorre in particolare agevolare la creazione di centri aggreganti e socializzanti nei quartieri, come in passato esistevano gli oratori, luoghi dove i giovani potevano considerarsi garantiti e protetti, almeno nei valori che venivano loro insegnati. Ritiene peraltro che la legge di recente approvata sui congedi parentali vada nella medesima direzione.

Considera lo sport di grande importanza per la formazione del giovane e ritiene altresì fondamentale contribuire a tale formazione anche attraverso la pubblicità progresso.

Quanto al rifinanziamento della legge 216, ritiene che sarebbe opportuno in primo luogo valutare attentamente quali vantaggi essa abbia comportato. In altri termini, dovrebbero essere conosciute le entità economiche che sono state investite, i luoghi dove sono stati realizzati i progetti, quali effetti e risultati essi abbiano avuto, valutando così la «qualità» e non solo la «quantità» riferibile alla legge 216.

Ritiene infine che l'uso del termine baby gang sia corretto, in quanto talvolta è necessario ricorrere a termini coraggiosi rispetto a fenomeni che sono nuovi e diversi rispetto al passato, che sono gravi e che hanno quindi bisogno di una definizione altrettanto grave.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) osserva che in relazione ad un tema così vasto e così grave è difficile ma necessario uno sforzo di sintesi. Le ragioni del fenomeno del resto si intrecciano ed hanno una sinergia, ben rappresentata ove si dice che la logica del possesso di oggetti prevale su quella del possesso dei valori. Questa divaricazione è alla base dello sradicamento che coinvolge i giovani e gli adolescenti ed è preoccupante l'inconsapevolezza da parte dei ragazzi di quello che si compie, elemento questo che è stato messo in luce da alcuni Presidenti di Tribunali dei minorenni auditi. Viviamo oggi in una società un pò virtuale che fa deperire il rapporto sociale e umano a favore di un consumismo inopinato.

Ritiene che la presenza ben calibrata di uno psicologo nelle scuole possa costituire uno strumento valido per aiutare il disagio giovanile: chiede pertanto di aggiungere nella parte dispositiva della risoluzione una previsione in tal senso.

Il Senatore Antonio MONTAGNINO, *presidente*, ritiene che gli interventi svolti valgano a rafforzare la risoluzione largamente condivisa nei suoi contenuti. Accoglie pertanto i rilievi che sono stati formulati, i quali integreranno il nuovo testo della risoluzione, la cui votazione rinvia ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

GRUPPO DI LAVORO «LAVORO MINORILE E SFRUTTAMENTO MINORI»: Comunicazioni del coordinatore.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,07.

Audizione dell'avvocato Gianni Angelo Fontana

In apertura di seduta, il Presidente CIRAMI rende alcune comunicazioni. Informa che, in data odierna, la dottoressa Gabriella Delle Monache ha trasmesso copia del decreto del 15 febbraio 2000, emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 410 del 1999, con la quale si prevede lo scioglimento della Federconsorzi, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, e l'obbligo di presentare entro sei mesi il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli. Precisa che il decreto, all'articolo 1, dispone la nomina del consigliere Giovanni Marrocco a commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 2544, comma 2, del codice civile, per curare gli adempimenti connessi alla definizione dei numerosi rapporti attivi e passivi intercorrenti tra la Federconsorzi e l'Erario derivanti dalla rendicontazione non ancora definita delle gestioni di ammasso, mentre prevede, all'articolo 2, che la persona nominata possa essere coadiuvata da uno o più commissari liquidatori, alla cui designazione si provvederà con successivo provvedimento.

Informa altresì che il presidente della sezione fallimentare del tribunale di Roma ha trasmesso copia del decreto di ammissione e della sentenza di omologazione relativi alla procedura di concordato preventivo Agrifactoring, nonché del decreto del 4 luglio 1991 emanato dal tribunale per l'audizione delle parti nel concordato preventivo Federconsorzi, in calce al quale fu apposto il parere favorevole del pubblico ministero.

Comunica, inoltre, che il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Perugia ha autorizzato la trasmissione, su supporto informatico, del fascicolo relativo al procedimento penale n. 975/93 (Franceschini ed altri).

Informa infine di aver richiesto, su indicazione del coordinatore del secondo gruppo di lavoro, all'Ufficio concessioni edilizie del comune di Roma documentazione attestante l'attuale situazione urbanistica dell'azienda agricola «Il Pino».

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il dottor Gianni Angelo Fontana per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Prendono ripetutamente la parola, per svolgere considerazioni e per porre domande, i deputati Paolo RUBINO e Gaetano VENETO, il senatore MAGNALBÒ e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati l'avvocato FONTANA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l'avvocato Fontana per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,17.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Venerdì 3 marzo 2000, ore 11

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).

- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
 - Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
-